





COSTITUZIONE POLITICA
DELLA
MONARCHIA SPAGNUOLA
PROMULGATA IN CADICE
NEL MARZO DEL 1812

PRECEDUTA DA TRE LETTERE PRELIMINARI
Colle quali gli estensori di essa
la diressero alle Corti.

TRADOTTA IN ITALIANO

DA GIANFRANCESCO MASDEU BARCELLONESE
STORIOGRAFO DELLA SPAGNA
nel Gennajo del 1814.



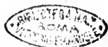




ROMA MDCCCXIV.
Nella Stamperia di Luigi Perego Salvioni,
piazza di S. Ignazio num.° 153.

PREFAZIONE

DEL TRADUTTORE.



LA nazione spagnuola, docile del pari, che inflessibile, avendo sperimentato in se medesima per la sua eroica docilità, di quanti mali ed infortunj possa essere innocente cagione un Governo concentrato in una persona sola, suggetta perciò appunto, quanto che sia ben animata e prudente, ad essere sorpresa e sedotta; si decise fin dal primo giorno infaustissimo della sua nè preveduta, nè meritata rovina, a riedificarsi col suo natìo valore sulle proprie sue ceneri; ed assicurare in seguito la permanenza del nuovo edifizio con una specie di Guardia doppia; tanto meno esposta alle fraudi o domestiche, o straniere, quanto più fosse munita

di moltiplicati occhj a scoprirle, e di moltiplicate mani a rispingerle.

Essa di fatti in soli sei anni, con prodigiosi sforzi, che non furono mai abbozzati nelle trascorse età, nè saran forse mai imitati nelle future, ha sbarbicate dal suo suolo e le incredibili fellonìe del più mendace de' tiranni, e le torme innumerabili della più orgogliosa delle nazioni, e le strascinate truppe ausiliari della maggior parte dell' Europa. Con queste eroiche operazioni si è rigenerata, riprodotta, riconquistata; ha ricomprata a prezzo di sangue la sua propria libertà: e fattasi in questo modo padrona assoluta di se medesima; con generosità, la più nobile che immaginar si possa; non forzata, non allettata, non consigliata da nessuno; ha richiamato spontaneamente il suo Re, nè altri limiti ha imposti alla di lui antica autorità, che quelli che possano, con più sicurezza di prima, rassodarne e perpetuarne il Reame. Qual nazione v' è al mondo, che in anni sì pochi, in tempi sì turbolenti, in circostanze sì nemiche, abbia saputo ristabilire con tanta gloria, non che la prisca sua Monarchìa, ma ancora (può quasi dirsi) la sua mancata esistenza?

Eppur è poco tutto ciò, a paragon del nome, che acquisterà presso ai posteri per la sua impareggiabile Costituzione, in mezzo ad un laberinto di barbare guerre, e luttuosissime sventure, felicemente nata e perfezionata. Essa nazione, trascelto con imparzialità da tutte le sue provincie il più bel fior di dottrina, ne diede il geloso incarico a tredici uomini sapientissimi: propose loro per norma, non i regolamenti di stranieri popoli, o antichi, o moderni, ma bensì gli eccellenti Codici della coltissima Spagna del medio Evo, come più adattati di tutti al clima del paese, ed al carattere de' nazionali: sottopose le nuove leggi alla libera discussione del Pubblico, permettendo a tutti di stamparne francamente le critiche senza il più minimo riguardo: chiamò a severissimo esame a porte aperte nelle piene sue Corti *e le leggi stabilite dai tredici incaricati, e le dottissime lettere colle quali essi le accompagnarono, e tutti finalmente i privati giudizj della intiera nazione: e non potendo più dubitare, dopo tante cautele, della generale approvazione, intimò allora colle più solenni formalità agli spagnuoli delle quattro Parti del mondo la perpetua ed inalterabile osservanza della no-*

vella Costituzione. Quest' Opra maestra occuperà un de' più nobili posti nelle non meno vere, che inverisimili Storie del Secolo decimonono; Secolo forse frà tutti, il più ignominioso insieme ed il più glorioso per l'umana natura, abbassata dall' empietà e dalla scostumatezza al più cupo baratro dell' avvilimento, ed innalzata ad un tratto dalla religione e dall' onore al più sublime apice della gloria.

LETTERE PRELIMINARI

Dirette successivamente alle Corti
da i tredici sapienti uomini,
destinati a formare la Costituzione.

LETTERA PRIMA

Cadice ai 17 *Agosto del* 1811.

MAESTÀ.

La Commessione, destinata dalle Corti a distendere un progetto di Costituzione per la nazione spagnuola; malgrado la sua diffidanza, e ragionevole timidezza, presenta a Vostra Maestà il sudato frutto, qualunque siasi, delle sue premure e fatiche. Giudicò essa fin dal principio, esser gelosa l'impresa, e malagevole; ma molto più nel seguito delle sessioni ne ha toccata con mano la difficoltà, a segno di rimanerne sì disanimata, che non sapeva affatto sperare di poterla portare a fine. Se l'opera non corrispondesse alle brame di V. M., nè a quelle del Pubblico; avremo noi almeno la soddisfazione di aver ubbidito alle Corti; dalle quali ci venne l'ordine, non di formare un' Opera perfetta, ma di accennare la strada opportuna, per cui potrebbe incamminarsi il saggio Congresso nazionale fino al termine sì desiderato dall' intiera Nazione.

Nulla presenta la Commessione nel suo Progetto, che non si trovi autenticamente e solennemente stabilito negli anteriori Codici della Legislazione spagnuola,

Potrà soltanto considerarsi, come nuova, la metodica distribuzione delle materie, ordinate e classificate da noi nella maniera che parve la più adattata a formar un sistema di legge fondamentale e costituzionale, ed a raccogliere con ben tessuta ed armonica concordanza le primarie leggi d'Aragona, Navarra, e Castiglia, intorno alla libertà ed indipendenza della nazione, agli obblighi e privilegi de' cittadini, all' autorità del Re e de' Tribunali, allo stabilimento ed uso della forza armata, ed al reggimento economico ed amministrativo delle provincie. Son trattati questi punti capitali senza l'apparato scientifico, frequente nelle Opere classiche degli Scrittori politici e pubblicisti; perchè necessario non sembra, anzi neppur conveniente, dove non altro si cerca, che il breve, e chiaro, e semplice testo della legislazione costitutiva d'una Monarchia. Abbiam creduto per altro di dover adottare il moderno metodo legislativo, che in uso è frà gli spagnuoli, e frà tutti gli altri Europei; perchè quantunque non conosciuto da' nostri antichi Legislatori, è il più conforme alla nostra età, e alle circostanze presenti della nazione.

La pressante sollecitudine, con cui ci siamo dedicati al lavoro; la nobile impazienza, manifestata dal Pubblico per vederlo compito; e la scarsezza di ajuti, alla quale ci han ridotti le ben note vicende; non ci han permesso di dare alla nazione il soddisfacente piacere di veder compresi in questa introduzione gl' importanti documenti, da' quali si sarebbe rilevato, nulla esservi di fatti in questo nostro Progetto, che tratto non sia da' nostri Codici nazionali. Questa pruova (che

richiede senza dubbio non meno studio, che tempo, ci avrebbe scampati da ogni qualunque taccia di novità, che quelli soli potranno a noi attribuire, i quali, non ben conoscendo l'antica storia e legislazione di Spagna, terran facilmente per costume nuovo o straniero, tutto ciò che si opponga al governo in Ispagna adottato dopo la guerra di successione. La Commessione ricorda con dolore il denso velo, che ha tenuta ricoperta sotto agli ultimi Re l'importantissima storia delle nostre Corti, la cui cognizione era riservata ad alcune studiose o letterate persone, che se ne informavano per erudita curiosità, più tosto che per alcun fine politico (a). Il Governo non ne proibì espressamente la lettura; ma pur troppo non si prese mai verun pensiere di renderle pubbliche: anzi vietò costantemente qualunque scritto, che richiamasse alla memoria degli spagnuoli le loro antiche libertà; e nel permettere le nuove edizioni di alcuni Corpi del Dritto, ne cancellò con iscandalo universale tutte le leggi benefiche e graziose; colla qual cosa si giunse ad ottenere, non solo che si scordassero i popoli generalmente di ciò che furono una volta, ma che si guardasse ancora con occhio bieco, e con diffidanza, chi mostrava di avere una qualche incli-

(a) *In fatti al traduttore di queste lettere non fu permesso in Madrid nel 1800 di pubblicare una serie diplomatica di Notizie appartenenti a Corti; ricavate da lui con non poca fatica da varj archivj della Spagna, col fine di rinnovare per questo mezzo l'amore degli Spagnuoli verso le antiche loro Costituzioni ed usanze,*

nazione agli antichi Statuti di Aragona, o Castiglia. La pubblica cognizione di sì preziosi documenti avrebbe fatto sì, che addimesticati si fossero i moderni Spagnuoli con quelle nobili idee di vera libertà politica e civile, fermamente sostenuta e difesa da' nostri Maggiori in quelle innumerabili ed energiche aringhe, colle quali da uomini liberi, e pieni d'integrità e di vigore, domandavano in piene Corti ora la riforma degli abusi, ora la derogazione di leggi pregiudiciali, ed ora la riparazione di gravami, o di aggravj. Avrebbe essa pure contribuito a far conoscere nel giorno d'oggi a' nostri Nazionali, che le risoluzioni prese da V. M. per migliorare le leggi, e raffrenare particolarmente la dissipazione e prodigalità del Governo, son prudentissime; anzi moderate assai a paragon de' forti richiami, che facevansi nelle antiche Corti sù questi medesimi oggetti. È vero, che dan contezza di ciò gli Storici castigliani, e molto più precisamente gli aragonesi: ma gli atti originali delle Corti di ambedue le Corone son quelli ne' quali si vede ad occhj aperti, quanta avessero i nostri Maggiori e dignità ne' loro Congressi, ed elevazione ne' loro disegni, e spirito di vera libertà ed indipendenza, e zelo pel buon ordine e per la giustizia, e squisito discernimento nelle loro domande o lagnanze, onde non confonder mai gl' interessi generali della nazione con quelli de' privati uomini, o delle particolari Comunità.

Per dar una qualche mostra del vero carattere della nostra antica legislazione, basta accennare in questo luogo ciò che si prescrive, nel Codice intitolato *El Fuero Juzgo*, per riguardo ai Diritti della Nazione, del Re,

e de' cittadini; alle generali obbligazioni reciproche di osservar le leggi; alla maniera di formarle ed eseguirle &c. Nelle leggi fondamentali di quel Codice si riconosce e si proclama, nella forma la più solenne ed autentica, la Sovranità della nazione: che il Regno è per costituzione elettivo: che niuno, senza esser eletto, non può aspirar al trono: che gli elettori del Re sono i Vescovi, i Magnati, ed il Popolo: che il Re ha d'avere le qualità prescritte dalla legge: che il Diritto del Monarca è congiunto con quello del Popolo: che le leggi sian fatte dai rappresentanti della nazione insieme col Re: che tanto il Re, come i sudditi, son tutti obbligati indistintamente all' osservanza delle leggi: che il Re non prenda nulla per forza da nessuno; e ciò, che da lui fosse tolto, si restituisca. A vista di sì solenni, sì chiare, sì terminanti decisioni, chi avrà coraggio di sostenere, che l'autorità sovrana non fosse originariamente, ed essenzialmente radicata nella nazione? Come avrebber potuto altrimenti i nostri Maggiori eleggere i Re, imporre loro delle leggi ed obbligazioni, ed esigerne l'osservanza? Posta questa verità, sarebbe desiderabile il poter fissare l'epoca, in cui la Nazione si spogliò d'un Diritto sì essenziale alla sua esistenza politica, e il poter riportare i documenti originali ed autentici di questa alienazione della sua libertà. Ma per quanto si voglia spiare, rintracciare, e congetturare; in vece di trovar un documento, che assegni l'epoca fissa di libertà rinunziata, se ne troveranno molti in ogni tempo della medesima libertà, o mantenuta, o sostenuta.

Anche dopo cominciata la restaurazione della Spagna coll' espulsione de' Mori, consta dalle notizie storiche originali, che tanto in Aragona, quanto in Castiglia, seguitò la Corona ad esser elettiva. I Castigliani, prima del secolo dodicesimo, non avean sicuramente veruna legge, che appoggiasse i Diritti di successione, o determinatamente li schiarasse: della qual cosa fan fede i frequenti disturbi suscitati dai Re di Castiglia, e di Leone, e le premure ancora de' Regnanti a far riconoscere in Corti il figlio o il parente, che volevanó per successore. Ne' secoli posteriori poi, sembrava, che la Nazione non sapesse mai dimenticarsi dell' origine elettiva della corona. È notabile il fatto succeduto in Catalogna nell' anno 1462, in cni gli Stati di quel Principato, dopo fatta resistenza a Don Giovanni Secondo d'Aragona, lo deposero solennemente dal trono. Lo stesso fecero i Castigliani nel 1465 con Don Henrico il Quarto a cagione del di lui cattivo governo. Per motivo della minor età di Don Giovanni Secondo di Castiglia, nelle Corti di Toledo del 1406 si trattò di trasferir la corona al di lui Zio Don Ferdinando; e la ragione, che se ne addusse, fu il Diritto, che avea la nazione, di eleggere il suo Re a vantaggio comune.

Non fu minore la gelosia, con cui si seguitarono a rispettare in Castiglia ed Aragona le leggi ed usanze che proteggevano la libertà nazionale per riguardo alla formazione delle leggi. Ambedue i Regni, fin dal momento che cominciarono a riscattarsi dalla dominazione degli Arabi, ristabilirono sù di ciò le primitive leggi del *Codice Gotico*. Rinacquero i Congressi nazionali della

Spagna Gotica nelle Corti generali d'Aragona, Navarra, e Castiglia; nelle quali, riuniti insieme il Re, i Prelati, i Magnati, ed il Popolo, facevan le leggi, ordinavano le contribuzioni e i donativi, e trattavano di tutti i pubblici affari; quantunque diversa fosse ne' diversi Regni la maniera di congregarsi, di deliberare, e di decretare. La libertà degli Aragonesi in tutte le loro instituzioni fu maggiore di quella de' Castigliani. Il Re in Aragona non poteva far resistenza manifesta alle determinazioni della nazione, le quali, essa volendo, passavano ad esser leggi. La formola, con cui queste si pubblicavano, è ben degna di notarsi; e per la sua chiarezza e precisione toglie assolutamente ogni dubbio. Essa era questa: *Il Re, per volontà delle Corti, stabilisce e comanda*. In Castiglia il Monarca, e i di lui Ministri, mostravan talora di avere più autorità per mancanza di leggi chiare, che la limitassero: ma nondimeno la Costituzione di quel Regno è eccellente, e degna di venerazione. In vigore di essa, il Re non poteva smembrare i suoi Stati, nè impadronirsi delle proprietà di veruno: un cittadino, che avesse mallevadore, non poteva esser carcerato: la sentenza, data contra chiunque per ordine del Re, era nulla: il Re non poteva prendere dai popoli nè contribuzioni, nè tributi, nè donativi, senza l'accordo espresso delle Corti; e questo costantemente non si dava, che dopo aver la nazione ottenute le soddisfazioni o indennizzazioni competenti per i pubblici aggravj o privati, de' quali presentava lagnanza. Del qual costume nazionale era la Spagna sì gelosa, che più d'una volta, per averlo ve-

duto dalle Corti trascurato, con violente e furiose sommosse ne manifestò la riprovazione; come accadde in Segovia, ed in altre Città di Castiglia dopo le Corti della Corogna, nelle quali all' Imperator Carlo Quinto, prima di aver soddisfatto alle lagnanze de' Procuratori del Regno, si accordarono sussidj.

Ma per ciò che riguarda la sicurezza della libertà della nazione, e de' cittadini, non v'è Costituzione alcuna, che sia comparabile colla aragonese. La frequente convocazione delle Corti si considerava, come il mezzo il più efficace di tutti per assicurare il perpetuo rispetto dovuto alle leggi: e perciò si stabilì nel 1283, quando regnava Don Pietro il terzo, *che il Signor Re una volta ogni anno faccia Corti generali di Aragonesi*. Si teneva parimenti per dritto nazionale, che le Corti dichiarassero, a richiesta del Re, la pace e la guerra: mezzo efficacissimo per impedire ogni guerra arbitraria, che potesse opprimere o danneggiar la nazione. Era diritto pure delle Corti l'accordare o negare al Re le contribuzioni; anzi l' obbligare ancora tutti i pubblici funzionarj a render conto dell' uso, che poi se ne fosse fatto. Ma oltre la periodica convocazione delle Corti, avean gli Aragonesi il Foro chiamato *dell' Unione*, stabilimento singolarissimo, di cui non presentano esempio le storie di verun' altra nazione. Questo Magistrato, per sua caratteristica instituzione, dovea opporsi apertamente a qualunque usurpazione o azione, tentata dal Re o dai Ministri contra i diritti o privilegj nazionali, fino al punto di poterlo espellere dal trono, e collocarvi un altro, *benchè fosse pagano*, o nato fuor

di città: oltredichè per autorità ordinaria poteva spedire mandati, ed obbligare il Re, in caso di aggravj, alla giusta soddisfazione, o emenda, come fu obbligato realmente Don Alfonso terzo d'Aragona. Questa formidabile società, che teneva a freno l'ambizione dei Re, e de' ministri, ottenne Don Pietro quarto, che abolita fosse dalle Corti nel 1348: ma vi rimase in piedi per altro il celebre tribunale, intitolato *Il Giustizia*, appoggio fermissimo della libertà civile, e della sicurezza personale de' cittadini. Il *Giustizia*, la cui totale indipendenza era protetta dalle leggi, apriva le braccia a tutti i rei oppressi, onde si potessero difendere contra la prepotenza de' reali ministri; ed in caso d'introduzione di truppe straniere nel regno, si metteva alla testa de' nazionali, movendo le armi, secondo il bisogno, anche contra il Re, o contra il successore. Ebbe fine questo ammirabile tribunale colla sfortunata sconfitta, data all' ultimo *Giustizia* Don Giovanni de Lanuza da' soldati Castigliani, spediti contra legge da Castiglia per suggettare Saragozza (an. 1591). Oltre di questa singolarissima instituzione, avean gli Aragonesi molte particolari leggi umanissime in sostegno della libertà de' cittadini; tra le quali merita particolar menzione quella di non poterli sottoporre alla tortura, a tempo che questa barbara pruova era in uso generalmente presso alle altre nazioni d'Europa.

Merita ancor più i riguardi del Congresso la Costituzione di Navarra, per la particolar circostanza di conservarsi viva anche a' giorni nostri. Mentre il resto della nazione spagnuola offriva al mondo un teatro uni-

forme, nel quale i sudditi senza la più minima contraddizione eseguivano tutti la volontà del Governo; era la Navarra a guisa d' un grande scoglio, in cui s'infrangevano tutti i decreti e provvedimenti di esso, qualora urtavano cogli antichi diritti o privilegj. Ha seguitato fino adesso a convocar le Corti; e benchè ciò ultimamente non si eseguiva che ogni terzo anno, rimanevane per altro in piedi una Deputazione perpetua. Le Corti di Navarra, senza l' assistenza del Vicerè, fanno i giudizj, e le risoluzioni che vogliono, sù di qualunque legge; e dopo approvata o riprovata dal Re la loro determinazione, tornano ad esaminarla, e a decretare liberamente ciò che più credono conveniente; e qualora il Re persista a voler imporre a' Navarri una legge, che ai loro vantaggi si opponga, essi possono ricusarla, ed impedirne la promulgazione. In materia di contribuzioni procedono colla stessa libertà. Imposizioni, tributi, ed altri simili gravami, non possono mettersi in esecuzione senza l' accordo espresso delle Corti; le quali poi, per dare ogni volta una nuova testimonianza della loro autorità, non concedono contribuzione alcuna senza l'espresso titolo di *Dono volontario*. Il medesimo metodo osservano per accettare o non accettare i reali decreti, o editti, o provvedimenti, dipendenti tutti per l'esecuzione dalla volontà delle Corti, nelle cui assenze supplisce la Deputazione. Sono i principali incarichi di questa l'invigilare sull' osservanza delle leggi; opporsi a tutti gli ordini del Re contrarj alla Costituzione; protestare contra tutti i comandi del governo, offensivi de' diritti o privilegj na-

zionali ; ed attendere a tutti gli affari politici ed economici, appartenenti all' interno delle provincie. E' indipendente pure in singolar maniera l'autorità giudiciaria de' Navarri : giacchè ne' tribunali loro (senza esclusione di veruno, quanto che sia privilegiato) si da fine a tutte le cause, sì civili, che criminali, senza mai permettersi appellazione ai tribunali supremi del Re, nè anche nel caso, che volesse farsi il ricorso a titolo di notoria ingiustizia.

Posto tutto ciò che si è detto intorno ai diritti antichi e moderni de' Castigliani, Aragonesi, e Navarri, e ciò che potrebbe aggiungersi con più lungo discorso intorno a quelli delle provincie vasconiche, i cui innumerabili privilegj son notissimi alla Spagna; si degni V. M. di porgere orecchio alle ragioni, che abbiamo avute, per preferire a qualunque altro sistema quello che da noi si presenta nel progetto di Costituzione.

Tutte le antiche leggi, instituzioni, ed usanze, delle quali finora si è fatta parola, vanno mescolate e confuse ne' molti Codici della Legislazione spagnuola con più altre leggi puramente civili ed amministrative. La promulgazione poi di cotesti Codici, anzi l'autorità ancora, e l'osservanza de' medesimi, è stata in diversi tempi e paesi sì varia, disuguale, e contraddittoria; che non se ne potrebbe ora far uso, se non trasciegliendo da essi le sole leggi puramente fondamentali, e costitutive della Monarchia, sparse quà e là ne' libri intitolati *Las Partidas*, *Fuero Juzgo*, *Fuero viejo*, *Fuero Real*, *Ordenamiento de Alcalà*, *Ordena-*

miento Real, *y Nueva Recopilacion*. Noi non abbiamo trascurato questo lavoro; anzi prima ancora di noi, vi si era occupata un' altra Commessione, nominata a questo medesimo effetto dalla Giunta Centrale del Regno. Ma abbiamo osservato e riflettuto, che coteste leggi, nelle quali risplende senza dubbio lo spirito di libertà politica e civile, sono state fatte in molte e differenti epoche, per fini assai diversi, e da varie penne diversissimamente animate, cagioni necessarie di frequenti incoerenze e contraddizioni; e che perciò, letteralmente prese, non possono mai convenire ad una Costituzione, che ha da presentare un perfetto e ben ordinato sistema, le cui parti, in vece di lottare l' una coll' altra, sian tutte collegate ed amiche. La legislazione della Spagna, benchè sempre libera fuor degli ultimi tempi, si è rivestita di aspetti diversi, a proporzione delle diverse vicende e circostanze. Gli spagnuoli a tempo de' Goti furon liberi e indipendenti, tutti ad un modo, perchè formavan tutti un impero solo: il furono ancora dopo la restaurazione, ma in modi diversi, a misura della moltiplicità e diversità degli Stati: seguitarono ad esserlo dopo la riunione della monarchia, ma per breve tempo; eccettuati i Navarri ed i Vasconi, la costanza de' quali era una riprensione continua per tutti gli altri spagnuoli, ed una continua gelosia pel Real ministero, da cui più d' una volta a' nostri giorni è stata minacciata di morte la civile loro libertà. Or come sarebbe possibile adattare alla nostra età, e alla presente situazione nostra, la testuale legislazione di tanti popoli, di tanti tempi, di tante circostan-

ze? Non è questa sicuramente la volontà delle Corti, nè può esser questo il desiderio di verun sennato spagnuolo. Ecco, Maestà, il vero motivo, per cui, rivolto tutto il pensiere all' opinione generale, e all' interesse comune della nazione, abbiam creduto di doverci imbevere, non del testo delle citate leggi, ma dello spirito e dell' indole delle medesime; e di dover far conto, per ciò che appartiene alle ancora vigenti, non di quelle che ci han deteriorati e degradati, ma di quelle sole, che han seguitato a proteggere in noi la religione, la libertà, e la felicità. Sarà in questa maniera la Costituzione spagnuola un ristretto Codice de' principj immutabili della nostra politica nazionale, Codice antico nella sostanza, e nuovo nel solo ordine e metodo.

La Costituzione, secondo il nostro progetto, contiene quattro Parti: Prima la sovranità, indipendenza, ed autorità legislativa della nazione: Seconda la dignità del Re, come partecipante della stessa autorità, e come unico depositario della potestà esecutiva: Terza la autorità giudiciaria, delegata ai tribunali di giustizia: Quarta lo stabilimento ed uso della forza armata, e l'ordine economico e amministrativo delle rendite, e delle provincie. Si osservi, che non è nata da idee metafisiche, ma dalla natura stessa della società, la divisione, che fanno i sapienti Politici, della potestà sovrana in legislativa, esecutiva, e giudiciale; perchè questi tre esercizj son necessarj in qualunque governo, anche nel più despotico; e la sperienza di tutti i secoli ci ha fatto conoscere ad evidenza, che non vi può es-

sere in veruno Stato nè libertà nè sicurezza, e perciò appunto nè giustizia nè prosperità, dove i tre accennati esercizj di autorità sian riuniti in una sola mano. La separazione di questi è indispensabile: ma i limiti da assegnarsi ad ognuno di essi, onde ne risulti un giusto e stabile equilibrio, sono sì incerti e questionabili, che fra i più gravi politici, e giureconsulti, è divenutó (può dirsi) questo articolo il pomo della discordia. Noi, astenendoci di sciogliere questo problema per principj di teoria politica, abbracciamo praticamente la natura delle antiche nostre Costituzioni, dalle quali si rileva, che l'autorità legislativa, propria della nazione, in qualche maniera risedeva pure nel Re.

Si da principio alla prima parte della Costituzione dal dichiarare, che la nazione spagnuola è libera e sovrana; sì perchè non possano in verun tempo, e sotto verun pretesto, suscitarsi dubbj, o pretensioni, o sutterfugj, che ne compromettano la indipendenza, e sicurezza, come pure affinchè gli spagnuoli abbiano sempre sotto gli occhj e la chiara testimonianza della loro propria grandezza e dignità, ed il solenne catalogo de' loro obblighi e diritti, da potersi leggere ed intendere da tutti senza bisogno di comenti, nè interpretazioni. Pel solo funesto obblio di cotesti principj fondamentali son giunti i reali ministri e favoriti a spogliar la nazione di tutti i diritti ed attributi, che assicuravano la libertà degl' individui, fino al segno di costringerla a sollevarsi ed armarsi tutta per far argine ad una inaudita invasione, non mai succeduta in antichi secoli, nè in moderni, fondata e fabbricata sulla

fatale ignoranza delle più semplici e sante verità. Napoleone, per usurpar il trono delle Spagne, stabilì scandalosamente come principio incontrastabile, che la nazione era una proprietà della famiglia Reale; ed appoggiato in sì assurda supposizione, strappò in Bajona le cessioni del Re, e della Real famiglia. Sembrò a V. M. sì ingiuriosa agli spagnuoli questa condotta, che s'indusse perciò a proclamare coll'augusto suo Decreto del dì 24 di settembre la sovranità nazionale, e a dichiarare allo stesso tempo, che le rinunzie fatte in quella città, eran totalmente nulle, come mancanti del libero e spontaneo consenso della nazione; il cui primo dovere in casi simili è quello di resistere in ogni maniera possibile all' usurpazione dell' indipendenza e libertà nazionale. La sublime ed eroica insurrezione, alla quale si determinò la sventurata Spagna per opporsi all' atroce oppressione, di cui era minacciata, è un sì rischioso e doloroso rimedio, che appunto per non lasciarla esposta a dover ricomprare altre volte a sì caro prezzo la salvezza e la vita, bisogna ristampare nel di lei animo con iscrittura indelebile la memoria de' suoi proprj dritti, dalla cui dimenticanza son provenuti tutti gli enormi mali, che la han condotta ultimamente fino all' orlo del sepolcro. La chiara e semplice dichiarazione autentica de' riguardi dovuti alla nazione, come libera e sovrana, diriggerà tutti i passi di coloro, ai quali, sotto gli auspicj del Signor Don Ferdinando Settimo e de' successori, la cura di essa nazione dalla Costituzione e dal Monarca verrà affidata. Ogni pubblico funzionario, tenendo sempre sotto gli occhj l'im-

immutabile regola di sì augusta dichiarazione, leggerà in essa i suoi tremendi obblighi ed inviolabili; vedrà ciò che sono e debbono essere gli spagnuoli, a fine di essere onorati e rispettati sì dal nazionale, che dallo straniero; e troverà espressi tutti e singoli i doveri, che stringono reciprocamente tutta la nazione con ogni individuo, ed ogni individuo colla nazione.

Dovendo essere uno de' principali oggetti della Costituzione quello di conservare l'integrità del territorio di Spagna, si è inserito nella Costituzione il catalogo de' regni e delle provincie, che ne compongono tutto l'impero in ambedue gli emisferi a norma dell' antica divisione e nomenclatura. Sarebbe conveniente assai il farne una nuova partizione, sì per agevolare l'amministrazione della giustizia, la riscossione delle contribuzioni, e la comunicazione reciproca delle provincie, come pure per dare a tutti i provvedimenti del governo più semplicità e celerità, e fomentare ancora e promuovere l'unità di tutti gli spagnuoli, qualunque siasi il regno o paese, in cui ciascun di essi dimori. Ma essendo a ciò necessario un gran cumulo di cognizioni scientifiche, e di informazioni ancora e notizie, le quali nelle presenti circostanze funestissime non possono da noi aversi; si è creduto di doverne differir l'esecuzione a migliori tempi, e raccomandarla alle future Corti.

La solenne ed autentica dichiarazione di dover essere (come per l'addietro è stata) l'unica religione della nazione spagnuola la *cattolica*, *apostolica*, *romana*, coll' esclusione di qualunque altra, occupa tra le leggi

fondamentali dello Stato un luogo preminente, qual è dovuto alla grandezza, e sublimità dell' oggetto.

Si stabilisce e dichiara dopo ciò, che il governo delle Spagne è una Monarchia ereditaria, modificata dalla legge fondamentale, in maniera da non potersene alterare le modificazioni, che ne' casi espressi dalla medesima legge. Espone la Costituzione, con ogni circospezione possibile, le limitazioni dell' autorità del Re; affinchè possa egli farne uso con tutta quella dignità, grandezza, e franchezza, che conviene al Monarca della Gran Nazione spagnuola; ed acciocchè sotto l' ombra di leggi ambigue ed oscure non ritornino a pullulare quelle innovazioni, che tanto hanno cangiata e sfigurata la vera indole della monarchia con gravissimo danno degl' interessi della nazione, e de' diritti ancora dello stesso Re. Si è spiegato perciò con ogni distinzione ed esattezza, qual sia l'autorità delle Corti nel far le leggi coll' accordo del Re; quale quella del Re nell' eseguirle, e farle rispettare; e quale quella de' Giudici e Tribunali nell' applicarle a' particolari casi, sù i quali han da profferire sentenza.

Si è fissato pure lo sguardo sopra tutti coloro, che voglion esser tenuti per Cittadini spagnuoli. Come individui della nazione, han da godere de' privilegj di essa; ma chiamati a formarne parte colle dovute qualificazioni, han da esser parimenti disposti a conservarla e difenderla. L' aggregazione degli stranieri, approvata già in ogni altro tempo dalle leggi del Regno, si è creduta adesso più che mai opportuna a cagion delle presenti guerre desolatrici, per accrescere con essa la

popolazione; e fomentare l'agricoltura, le arti, ed il commercio. In essi per altro si è limitato l'esercizio de' Diritti politici e civili; perchè gli stranieri generalmente amano di stabilirsi nell' altrui paese, non tanto per ambizione d'impieghi, o cariche pubbliche, quanto pel naturale desio di farvi un' onorata fortuna sotto la protezione di leggi liberali ed umane; ed ancora perchè la nazione, dopo essere stata vittima del fatale trattato di famiglia, non dee lasciare al capriccio del Governo le onoranze da darsi agli Stranieri, essendovene alcune da non doversi affidare che alla natura, e all' educazione del paese. L' immenso numero de' nati africani, domiciliati ne' nostri paesi di Oltremare; le loro differenti condizioni; e lo stato di civilizzazione e cultura, a cui la maggior parte di essi son saliti; son bilanciati questi riguardi nella costituzione, in maniera che i colti africani possano darsene per contenti, e non se ne risentano gl' interessi delle vaste provincie da loro abitate. Queste son le cagioni, per cui s' è aperta loro la porta alla virtù, al merito, e all' applicazione, onde possano aspirare ai Diritti della cittadinanza. Avendo poi considerato, che le prerogative del Cittadino spagnuolo debbon esser tutte dirette al bene e vantaggio della nazione; abbiamo assegnati i casi, ne' quali dovran queste o perdersi del tutto, o rimaner sospese, acciocchè si rendano tanto più desiderabili e preziose, quanto più onorano conservate, e disonoran perdute.

L'oggetto, che si è creduto degno di più seria e lunga meditazione, è quello degli Individui, che han da comporre le Corti. È indubitabile, che la nostra

nazione, e prima della venuta de' Mori, e dopo il loro scacciamento, è stata sempre divisa in varie classi di persone, chiamate in Ispagna *Bracci del Regno*; ed è certo ancora, che questi tali *Bracci* assistevano alle Corti nazionali. Ma secondo la diversità de' Regni, e la diversità ancora dell' epoche in un regno medesimo, fu tale la varietà degli usi, e de' regolamenti, che non se ne può formare assolutamente un sistema fisso. I *Bracci* dove furon quattro, dove tre, e dove ancora due soli: il numero delle persone, prese da ogni *Braccio*, ora fu maggiore, ed ora minore: alcuni individui, sembra, che assistessero alle Corti per legge, ed altri per sola usanza. I Magnati per esempio, e molti Prelati, che a tempo del sistema feudale godevano di piena giurisdizione, ed imponevan contribuzioni, ed arrolavan soldati in servigio del Re o della patria, non potevan certo far a meno di non assistere a' Congressi nazionali non tanto pel vantaggio comune, quanto per quello de' loro interessi e privilegj. Non consta da verun documento, che essi vi si portassero per legge, o col titolo di Procuratori de' loro rispettivi *Bracci*: vi andavano alcuni, chiamati dal Re; ed altri per propria elezione. Considerata adunque questa illegalità ed incertezza per riguardo a' tempi passati; e riflettendo poi, che a' giorni nostri i Magnati, i Prelati, ed i Titolati non han più que' privilegj personali, da' quali eran costituiti fuor dell' ordine degli altri cittadini, ed autorizzati erano a provvedere ad interessi diversi da quelli della nazione in comune; si è compreso chiaramente, esser mancata la causa, che diede origine o motivo all' antica instituzio-

ne dei *Bracci*. Oltredichè è sì moltiplice adesso, e sì diversa la gerarchia de' Nobili in Ispagna, sì differenti le loro qualità nelle varie provincie, e sì varj i riguardi, che dovrebbero aversi, a chi per antichità, ed a chi per ricchezza; che non si potrebbe facilmente determinare colla dovuta equità, quali e quanti individui d'ogni classe dovrebbero aver luogo nelle Corti. Intorno poi ai Prelati v'è un' altra difficoltà insuperabile, principalmente per gli oltramarini; i quali per anni intieri dovrebbero lasciar vedove le loro Diocesi, ed esposte in conseguenza ai fatali effetti d'un' assenza lunghissima. Aggiungasi, che tanto i Prelati, quanto i Nobili e i Grandi, dovrebbero piegarsi, al par di tutti gli altri, a comporre il censo totale della nazione; ad esser eletti o esclusi dalle deputazioni popolari, destinate a nominare i rappresentanti delle Corti; ed a portarvisi talora, non come individui delle loro classi, ma come Procuratori dello Stato generale: cose tutte difficili a porsi in esecuzione con reciproca soddisfazione di tutti. Il regolamento dell' Inghilterra, che da alcuni è stato proposto, sarebbe per gli Spagnuoli una vera novità, incompatibile affatto coll' indole degli antichi *Bracci*, e delle antiche Corti della Spagna. L' Inghilterra non ha in rigore che una sola classe di nobiltà, che sono i Lord; tutti con egual Diritto per entrare nella Camera alta, a rappresentarvi ognuno la sua propria persona, senza bisogno di elezione, nè di chiamamento. Colà anche i Vescovi, a guisa di spirituali Lord, possono assistere tutti al Parlamento, senza esclusione di veruno; nè assolutamente può dirsi, che v' interven-

gano come pubblici rappresentanti di tutto il Corpo ecclesiastico, giacchè esclusi sono tutti i Chierici e Preti dalla Camera dei Comuni. Se la Spagna ammettesse nelle sue Corti una tal separazione di Camere e di Classi; provocherebbe la più spaventevole disunione, fomenterebbe gl'interessi de' particolari con grave danno del Pubblico, ed ecciterebbe partiti e rivalità insopportabili: i quali inconvenienti se non producono fra gl' Inglesi quel grave danno, che frà noi ne risulterebbe; dovrà attribuirsi alle qualità di quel paese e di quella nazione, avvezza da molti secoli ad una specie di Governo, che dagli Spagnuoli, anche pel solo titolo della novità, quando pur altri motivi non vi fossero, non sarebbe mai tollerato. Ecco, Maestà, le vere e più forti ragioni; per cui si è creduto di dover chiamare indistintamente gli Spagnuoli alla pubblica rappresentanza, senza classificazioni, nè divisioni. In conseguenza, i Nobili, e gli Ecclesiastici di qualunque Gerarchia, potranno esser eletti per le Corti al pari di tutti gli altri Cittadini; colla sicurezza per altro di dover essere frà tutti i più rispettati ed onorati; i primi per l'influenza che hanno in ogni società le distinzioni, le preminenze, e le ricchezze; ed i secondi, perchè aggiungono a queste prerogative quelle della dottrina e della santità, sì proprie del loro ministero. Come si sono soppressi i *Bracci* a cagione della loro incompatibilità col buon sistema di elezioni; così pure si omettono i Deputati delle *Giunte*, e delle particolari città e popolazioni, che si chiamavano una volta *di voto in Corti*, perchè comprese rimangono nella massa generale di tutti i popoli della

Spagna, aventi tutti un egual Diritto a mandare i loro Procuratori al Congresso nazionale.

Due altre piccole innovazioni si son fatte, per ciò che riguarda agl' individui da destinarsi a Corti. La prima si è, che possan esser presi dalle provincie del loro domicilio, benchè sieno nati altrove; e ciò per non privar la nazione di molti degni Spagnuoli, i cui talenti son conosciuti nel paese dove abitano, più che in quello dove nacquero. La seconda è quella di non aggravare i Deputati colla condizione di dover avere una determinata rendita annuale, proveniente da beni proprj. È certo, che i vincoli, che più legano e stringono un cittadino colla patria, sono le proprietà, o territoriali, o industriali. Ma vedendo noi ad occhj aperti i molti ostacoli ed insuperabili, che nel vortice delle presenti sventure la libera circolazione impediscono delle proprietà; abbiamo creduto indispensabile il sospendere l'effetto di questa antica instituzione, fino a quell' epoca, in cui, rimossi gl' impedimenti, e sciolti tutti i legami, giudicheranno le future Corti di doverne ristabilire l'osservanza. Intorno al numero poi de' deputati, si è fissato di prenderne un solo da ogni cinquanta a settanta mila; sì perchè il numero eccessivo suol rendere troppo lente le deliberazioni; e sì ancora perchè vuolsi avere un qualche riguardo alle immense distanze de' paesi, e alle spese esorbitanti de' lunghi viaggi, indispensabili principalmente per gli Oltramarini.

Sulla frequenza e permanenza delle Corti sono state molte le riflessioni che si son fatte. Essendo noi dopo lunghe indagini fermamente persuasi, esser prove-

nuta la decadenza della libertà politica e civile dalla or sospesa, ed ora ritardata celebrazione di Corti; abbiamo stimata necessaria l'annuale riunione di esse. Gli Aragonesi, Navarri, e Castigliani si mantennero liberi, e furon rispettati, e temuti, finchè seguitarono i Procuratori di questi tre Regni a congregarsi spesso per la conservazione e difesa de' loro Diritti; ed al contrario i loro Re fecero grandi sforzi e continui per differire ed impedire cotesti Congressi nazionali, perchè essi erano appunto l'unico ostacolo, che superar doveano per rendere despotico il loro governo, ed infrangere a misura delle loro brame la libertà degli Spagnuoli. Da piccole ommissioni di osservanza nascono ordinariamente gli abusi: questi a poco a poco prendono l'aspetto di costumanze: e dalla costumanza continuata si prende facilmente motivo a formar una nuova legge, e stabilire un nuovo Diritto. Il convocar le Corti ogni anno è l'unico mezzo legale, che possa assicurar l'osservanza della Costituzione senza convulsioni o inquietudini, e senza esporre la nazione a dover prendere quelle violente misure, che si rendon poi necessarie, quando il male si è rassodato ed invecchiato. È certo, che sarà incomoda e gravosa la riunione annuale de' Deputati: ma questo peso, qualunque siasi, sarà largamente compensato dà importantissimi vantaggi; quali sono, frà gli altri, l'esistenza d'una Guardia perpetua, che invigili a nome della nazione sù i pubblici Funzionarj; e l'utilissimo legame, che ci terrà uniti colli Spagnuoli di Oltremare, i quali facilmente e con efficacia potran promuovere i progressi e miglioramenti di quei fortunati e

preziosi paesi. Aggiungasi a ciò, che la nazione riunita in frequenti congressi potrà andar medicando le profonde ferite, che ci ha cagionate, e ci cagiona ancora la distruggitrice invasione nemica in affari di religione, d'industria, di ricchezza, e di educazione d'ogni genere, morale, scientifica, e politica; e potrà non solo rimettersi nel suo primitivo stato, ma andarlo ancora di giorno in giorno e migliorando, e perfezionando. Dal solo governo dei Re non possono sperarsi tutti questi vantaggi; perchè rivolto principalmente il Monarca alla cura de' suoi primarj e più proprj doveri, guarda per lo più, come secondarj, e di minor rilievo, gl' interessi comuni; e perchè rivestita essendosi l'autorità reale d'un immenso potere, ha bisogno d'un freno che la contenga; al quale non sarà mai sufficiente una Legge o Costituzione scritta, qualora non siavi un Congresso nazionale, che a viva voce possa opporsi di continuo a chi potrebbe farsi forte più del dovere col nervo degli eserciti, col maneggio dell' erario, e colla distribuzione di grazie e d'impieghi.

La rinovazione de' Deputati, benchè dovrebbe essere annuale, si è fissata nondimeno ad ogni secondo anno, per comodo degli spagnuoli del nuovo mondo; di quelli particolarmente delle isole Filippine, e delle coste del mar pacifico, i quali han da intraprendere lunghe navigazioni da non potersi eseguire che in determinati periodi, oppure han da traversare grandi montagne, e lunghissimi deserti. L'elezione de' Deputati, e l'apertura delle Corti, si sono stabilite per legge in giornate fisse, acciocchè l'influenza del Governo, o le

sinistre arti dell' ambizione non possan mai disturbare con sutterfugj o pretesti la riunione del congresso nazionale. Per assicurare la libertà delle discussioni, si è stabilito, che i deputati, per le loro opinioni relative all' impiego, siano inviolabili, e che il Re ed i Reali ministri non possano avervi veruna influenza. Si previene per altro, che il Re vi abbia l' ingresso nelle due solenni funzioni di apertura e chiudimento di Cortì, sì perchè egli abbia la compiacenza di poter parlar, come Padre, a' suoi fedeli ed amati sudditi, e sì ancora per dar un pubblico apparato di grandezza e maestà alla sovrana riunione della nazione e del monarca.

Le facoltà delle Corti si esprimono nella Costituzione individualmente, acciocchè non vi possa essere in verun caso occasione di disputa o contesa tra le Corti ed il Re, che disciolta non sia, per riguardo alle loro autorità, dalle semplici espressioni del testo; nel quale, di tutto ciò che si prescrive sù questa materia, si troveranno palesati con tanta precisione i fondamenti e motivi, che il farne parola in questo luogo sarebbe un' inutile molestia per V. M.

Si assegnano pure colla stessa individualità i tramiti e metodi delle discussioni ne' progetti di legge, ed in altre materie gravi; acciocchè non succeda mai per verun motivo nè pretesto, che una legge o un decreto delle Corti sia opera della sorpresa, o del calore delle passioni umane, o dello spirito di fazione ó parzialità. La sanzione, che è la parte di autorità legislativa ceduta al Re, ha per oggetto il correggere e

depurare, in quanto sia possibile, quel carattere impetuoso, che suol dominare sulla moltitudine, quando si tratta di materie, che impegnano a un medesimo tempo le virtù e i difetti dello spirito. Per lo stesso fine si è limitata la durata delle sessioni annuali allo spazio di tre mesi, o al più di quattro; perchè basta questo tempo, annualmente ripetuto, a tener a freno i ministri del Governo, e non è poi sì lungo e permanente, che abbia di troppo a tediarli.

La stabilita pubblicità delle sessioni ha pur essa i suoi grandi motivi. I Diputati danno in questa maniera una pubblica testimonianza della loro onestà, rettitudine, e fermezza; chiamano l'intiera nazione al santuario della verità, e della sapienza; e tengono aperta di continuo una pubblica scuola, dove i giovani di talento possano ammaestrarsi a procurare un giorno ancor essi il bene e la felicità della patria, e dove i rispettabili Anziani abbian la compiacenza di benedire i frutti de' loro prudenti consigli. E troppo giusto, che si allontani ogni idea di segreto e di mistero da un congresso d' uomini, destinato a trattare di affari pubblici e nazionali, più che di negozj di governo; ai quali per altro, quando occorrano, si accorderà quella sola segretezza, che potesse il pubblico bene in alcune circostanze richiedere.

La formola, prescritta per la pubblicazione delle leggi a nome del Re, è conceputa in sì chiari termini e precisi, che ognuno vi scorge a prima vista, che la potestà di far le leggi risiede essenzialmente nelle Corti, e che l'atto della sanzione dee considerarsi (nella

maniera già detta) come una specie di correttivo, che in qualche occasione può esser utile. Acciocchè poi l'esecuzione delle nuove leggi non solo non trovi ostacoli, ma sia pronta quanto è possibile; i rispettivi Segretarj di Stato le spediranno per ordine del Re ai Magistrati o Ministri, a' quali ne appartenga la cognizione.

Nell' intervallo, che vi sarà, di nove mesi oppur otto, senza ordinarie sessioni di Corti, rimarrà in esercizio una Deputazione fatta da queste; la quale farà uso della sua limitata autorità ne' minori affari giornalieri; e qualora occorra un grave successo non preveduto, che richieda pronto rimedio, convocherà il Congresso generale, il quale, col titolo di *Corti straordinarie*, provvederà al solo oggetto che diede motivo alla convocazione, senza doversi perciò ritardare nelle consuete epoche nè la regolare elezione de' nuovi Diputati, nè la fissata apertura delle nuove *Corti ordinarie*.

Accennate fin qui le principali ragioni, sulle quali è fondata la Prima Parte della Costituzione, si passerà adesso ad esporre i fondamenti della Seconda, appartenente all' autorità del Re. Il Re, come Capo del governo, e primo Magistrato della nazione, ha da essere rivestito di tanta autorità e possanza, che basti a renderlo dentro di Spagna venerato ed amato, e fuori di essa rispettato e temuto dalle nazioni amiche, e nemiche. La nazione deposita nelle di lui mani tutta la Potestà esecutiva, acciocchè risuonino da per tutto le voci dell' ordine, e della giustizia, ed affinchè la libertà e la sicurezza de' cittadini possa esser protetta senza il

più minimo ritardamento contra le frodi o violenze de' nemici del ben pubblico. Questo immenso potere, che si cede al Monarca, sarebbe inefficace ed illusorio, se egli non andasse esente da ogni immediata responsabilità. Se vuolsi avere il dovuto riguardo alla lunga e generale sperienza, alle storie dell'umana società, e alle sennate opere de' più profondi scrittori; bisogna che si pieghi l'intelletto dell'uomo al difficile sacrifizio di riconoscere la persona del Re, come sacra, privilegiata, ed inviolabile; ossequio necessario per assicurare l'ordine pubblico, la tranquillità dello Stato, e tutta la lunga durata, a cui ha ragion di aspirare la magnifica instituzione d' una monarchia moderata. Altronde adunque si cerchino i necessarj rimedj per non esporre la nazione ai rischj d'una convulsione interna, o alle spaventose conseguenze d' un' anarchia.

Perciò appunto si son assegnate al Re nella Costituzione tutte le facoltà, alle quali potrà aver dritto, come depositario della Potestà esecutiva; anzi con tanta individualità e distinzione se ne sono accennati pure i motivi, che il volerne qui ragionare sarebbe superfluo. Un solo articolo ha bisogno di più particolare dilucidazione, che è quello, in cui si concede al Re la facoltà di dichiarar la guerra, e di concludere la pace. Maestà, se la Spagna non avesse nel giorno d'oggi colle potenze straniere, se non quelle relazioni che avea al tempo degli Arabi; potrebbe accordarsi alle Corti senza veruna difficoltà il terribile diritto della pace, e della guerra. Ma la politica degli odierni gabinetti è ben diversa da quella che era una volta. Per assicurare

adesso la nostra conservazione contra gli attentati di fuori, bisogna che ci regoliamo alla maniera di quelle stesse nazioni, dalle quali ci può venire il danno. Se noi per dichiarare o accettare la guerra dovessimo aspettare le lente ed incerte risoluzioni del congresso nazionale; la potenza o nemica, o ingiusta, avrebbe fin dal principio una decisa superiorità sulla nostra; mentre al contrario, per mezzo d'una segreta negoziazione, condotta con abilità dal Governo, potrà riuscire la nostra dichiarazione ed improvvisa, e vantaggiosa. L'immensa distanza, che separa le provincie oltramarine, e l'una dall'altra, e tutte insieme da noi; e i diversi punti di contatto, che ci espongono alle prontissime aggressioni di potenze forti e rispettabili; questi pure son motivi, che rendono indispensabile il sacrifizio; il quale per altro viene in gran maniera compensato dall'autorità, che rimane alla nazione, di poter impedire tutti i trattati d'alleanza di armi e di commercio, che potessero essere pregiudiciali, essendo chiare le leggi, che ne proibiscono al Re la conclusione senza il consenso delle Corti.

Dopo dichiarate le facoltà, proprie del Potere esecutivo del Re, se ne espongono colla stessa individualità le restrizioni, acciocchè la libertà della nazione non venga mai ad essere un nome vano: e ciò si è fatto colla chiarissima formola, di cui ci danno esempio i Codici Aragonesi: *Il Signor Re non può &c.* Una tal chiarezza e precisione di stile, che non solo in queste, ma in tutte le altre leggi della Costituzione si è procurata, dovrà essere ai posteri utilissima, potendosi spe-

rare, che sia finita per noi quella prodigiosa moltitudine d'interpreti, scoliasti, e chiosatori; i quali, offuscando i nostri Codici, ed oscurandone le leggi, produssero il mostruoso conflitto, e la spaventevole confusione, in cui annegate si sono miserabilmente e le nostre antiche Costituzioni, e la nostra nazionale libertà. La formola del giuramento, da prestarsi da ogni nuovo Re innanzi alle Corti, si è conceputa con istile più grave e decoroso; acciocchè nell'atto stesso di vedersi riconosciuto per Re, gli facciano nell'animo una profonda impressione i sacri doveri, a' quali si obbliga con sì solenne formalità.

La successione alla corona sarà in avvenire una delle più grandi cure del congresso nazionale dopo i preziosi giorni del Signor Don Ferdinando Settimo, e de' legittimi discendenti; giacchè la di lui augusta persona, nelle più autentiche forme proclamata, gode, anche assente, di tutti i dritti, che la nazione in lui spontaneamente ha riconosciuti.

La maggior età del Re si è fissata agli anni diciotto compiti, acciocchè da una parte non duri di troppo il governo pericoloso di Reggenti; e la troppo tenera età del Monarca non esponga per un altro lato la nazione alle inflessioni d'un fanciullo di poca cognizione, e minore sperienza. Il Regno nella minor età del Re sarà governato da una Reggenza, da nominarsi dalle Corti; e pel caso che queste non siano riunite a tempo della morte del Re, vi sarà una Reggenza interina, preseduta dalla Regina madre, se vi sarà. L'autorità della Reggenza, posta dalle Corti, sa-

rà uguale a quella del Re, qualora non si creda necessaria qualche opportuna limitazione. Dovendo considerarsi il piccolo Re, come padre che ha da essere de' suoi popoli, le Corti si prenderanno il pensiere di farlo educare, dandogli buoni precettori, e nominandone ancora il tutore, qualora non fosse già provveduto di tutela, o testamentaria, o altrimenti legittima.

Si è creduto di doversi conservare all'erede della corona il titolo di *Principe delle Asturie*, come quello pure d'*Infanti di Spagna*, fin dal giorno della loro nascita, a tutti i figli del Re, e del Principe, sì maschj, che femmine. L'erede della corona sarà riconosciuto fin dacchè nasce, non tanto per utilità o bisogno che ora ve ne sia, quanto per conservare un antico costume che nulla nuoce. Il medesimo erede, aí quattordici anni di età, giurerà innanzi alle Corti di difendere la Religione cattolica, apostolica, romana; di osservare la Costituzione, e di ubbidire al Re; sì perchè in quell' età, essendo capace di contrarre matrimonio, dee considerarsi come in istato libero; e sì ancora perchè bastano i quattordici anni in un fanciullo per conoscere appieno, qual rispetto si debba, e qual fedeltà ed ubbidienza, alla Religione, alla Legge, ed al Re; e può in conseguenza stringersi fin d'allora con questi vincoli, che son quelli che lo legano colla nazione, della quale dovrà essere un giorno il regolatore.

Si era trascurata ne' tempi andati la ben dovuta separazione trà i fondi necessarj pel decoroso mantenimento del Re, e della famiglia, e casa reale; e quelli

che han da servire per le pubbliche spese, sì ordinarie e prevedute, che straordinarie ed inopinate. Da questa trascuranza è nata l'incredibile confusione, con cui si sono amministrate e sbilanciate le rendite pubbliche; e da questa pure la funesta opinione di molti, i quali non solo han creduto, ma voluto ancora sostenere, che le entrate nazionali sono una proprietà del Re, e della famiglia Reale. Per togliere e sradicare questi gravissimi mali, la nazione al principio d'ogni reame fisserà l'assegnamento annuale conveniente, onde sostener si possano il Re, e tutte le altre persone reali colla dovuta grandezza e splendidezza. Questo necessario spediente produrrà due effetti decorosissimi: il primo, che non si abbia da avvilire il Re a domandar gravami o donativi per collocare o ingrandire i suoi figli: ed il secondo, che non si assorbiranno con vani pretesti le sostanze de' popoli, col vero fine di avvilirli ed incatenarli; com'è succeduto pur troppo, a' tempi che ha trascurato la nazione di ben informarsi dell'uso, che si è fatto delle contribuzioni.

Essendo i Segretarj del Dispaccio gli organi immediati del Re, ed i veri amministratori di tutta l'autorità Reale; sù di questi principalmente ha da invigilar la nazione, facendo in essi effettiva la responsabilità del Governo. Il mezzo più semplice e più sicuro, per iscoprire al momento l'origine di qualunque male, è quello di obbligare i Segretarj del Dispaccio ad autorizzare colla loro firma tutti gli ordini del Re: perchè dovendosi onoratamente supporre, che il Monarca non vorrà mai deviare dalla ragione e giustizia; qualunque

ordine reale, che da questi principj si allontani, dovrà prudentemente attribuirsi alla rea suggestione o iufluenza di chi dimenticatosi di ciò che dee a Dio, alla patria, ed a se medesimo, ardisce di profanare quel sacro luogo, in cui non altro linguaggio ha da udirsi, che quello della verità, della prudenza, e dell' amor nazionale. Le Corti, alle quali in questo modo sarà sempre aperta la strada a poter domandar conto ai Ministri di qualunque abuso del loro ministero; dovranno allo stesso tempo proteggerli contra qualsisia colpo o minaccia di persone o rivali, o invidiose, o maligne; e non permetter giammai, che sieno giudicati da veruno, se non qualora decretato fosse dal congresso nazionale, esservi luogo all' accusa.

Per dare al Governo del Re, e de' Segretarj Regj, il necessario carattere di prudenza, sistema, e stabilità; per far sì, che si trattino tutti i negozj sulla base di principj fissi e conosciuti; e per ottenere, che sia regolato lo Stato non da idee capricciose e mutabili, ma da massime sode e costanti; si instituisce un *Consiglio di Stato*, composto d'un proporzionato numero d'individui. Questo sarà l'unico centro di tutti gli affari di governo, troppo divisi finora trà varj Reali Consiglj; e non anderà (come questi) confusamente mescolato coll' amministrazione della Giustizia. Per dare al nuovo Consiglio di Stato un onorevole e rispettabile aspetto, si darà luogo in esso ad alcuni individui del Clero, e della Nobiltà; il cui numero fisso non potrà mai alterarsi, ad oggetto di evitare in una ben equilibrata adunanza ogni possibile sbilancio. Vi sederanno pure alcuni Con-

siglieri oltramarini; e ciò per tre fini utilissimi a tutta l'intiera Nazione: per assicurare con più stretti legami la fraterna unione di tutti gli Spagnnoli: per prendere gli uni dagli altri le reciproche cognizioni necessarie: e perchè abbiano gli oltramarini la ben dovuta consolazione di potersi con questo onorato mezzo viemaggiormente approssimare alla Madre Patria. Le Corti, che dovranno *a terne* proporre al Re i Consiglieri, non potranno mai porre in lista veruno de' suoi attuali Deputati, per togliere così dalla mente di tutti i popoli ogni qualunque idea, che potesse nascere, di parzialità, o d'amor proprio. La scelta nazionale de' Consiglieri, fatta nel modo che si è detto, ha de' grandi vantaggi: il Consiglio sarà composto di persone, amanti degli interessi della patria: la nazione, in vece di temerlo come un Senato formidabile, lo amerà come tribunato amichevole: ed il Re, senza il tedio di lunghe e dubbiose informazioni, e senza il dolore di averne delle dispiacevoli, sarà sicuro di fare una giusta scelta, e lodevole. I Consiglieri avran la sicurezza di non poter esser rimossi dall' impiego, che con causa giustificata: la qual cosa li renderà più forti a qualunque giusta deliberazione; mentre al contrario non avrebbero generalmente tanta fermezza, se potessero temere in ogni tempo di arbitraria, o non autorizzata ripulsa.

Maestà, abbiamo esposte fin quì le principali ragioni di quella parte di Costituzione, sù cui finora si è lavorato. Sperando, che possa essere accolta benignamente, ci affretteremo colla maggior premura pos-

sibile a continuare e terminare la gloriosa Opera, alle nostre cure affidata.

Maestà.

Didaco Munòz Torrèro, Presidente della Commessione.
Giuseppe de Espiga.
Francesco Gutierrez della Huèrta.
Antonio Gioacchino Pèrez.
Vincenzo Moràles Duàrez.
Pietro Maria Ric.
Alfonso Canèdo.
Dottore Mariano Mendìbla.
Agostino de Arguèlles.
Gioacchino Fernàndez de Lèyva.
Antonio Olivèros.
Francesco Rodrìguez della Bàrcena.
Andrea de Jàuregui.
Evaristo Pèrez de Càstro, Segretario.

LETTERA SECONDA

Cadice ai 6 di Novembre del 1811.

MAESTA.

La benignità, con cui venne accolta la prima Parte del nostro lavoro, diretta ad assicurare la *Libertà politica della nazione*, ci dà coraggio a presentare questa seconda, il cui oggetto importantissimo è la *Libertà civile degl' Individui*. L' esercizio della Libertà politica nazionale può essere alle volte, o sospeso, o ristretto

da una pubblica convenienza, o da instituzioni sociali: ma la Libertà civile personale non soffre restrizione alcuna, se non quella che provenga da un giudizio formale, cominciato e terminato a norma d'una legge anteriore. Una legge positiva d'uno Stato libero, può succedere per varie casualità, che sia stata formata senza il concorso di tutti, nè immediato, nè mediato: ma non può succedere, che non obblighi tutti gl' individui di quel comune Stato, a cui è diretta; perchè la legge ha da esser per tutti una, ed applicabile a tutti senza distinzione.

Frà tutte le instituzioni umane la più maravigliosa e sublime è quella che limita negli uomini la libertà naturale, sottomettendola al soave giogo della legge. Davanti a questa son tutti eguali; a segno che l'imparzialità o eguaglianza, con cui si osservino le leggi in un popolo, sarà sempre il vero criterio per conoscere senza sbaglio, se v'è, o non v'è in esso Libertà civile. Perciò appunto, uno de' principali oggetti della Costituzione ha da esser quello di fissar le basi della Potestà giudiciale, acciocchè in tutti i casi l'amministrazione della giustizia sia effettiva, pronta, ed imparziale. Poste queste basi, chi litiga in giudizio civile con vero Diritto e buona fede, potrà esser sicuro di non esser danneggiato ne' suoi interessi, nè spogliato delle sue proprietà, nè privato di ciò che gli si dee; e nelle cause criminali saranno egualmente convinti il delinquente, e l'innocente, il primo di non potere scansar la pena dovuta al suo delitto, ed il secondo di

dover trovare nella legge un invincibile sostegno contra le falsità ed astuzie de' suoi nemici.

Se potesse eseguirsi con breve discorso, volontieri da noi si schiererebbe davanti agli occhj di V. M. una lunga serie di convincenti testimonianze in pruova della profonda sapienza delle antiche Costituzioni della Spagna per ciò che riguarda i difficili articoli della Libertà civile. Forse non v'è nazione alcuna in Europa, che possa presentare, al pari della Aragonese, leggi sì antiche, e sì liberali e filosofiche, a sicurezza della persona, dell' onore, e delle proprietà de' cittadini. La sublime instituzione del *Gran Giustizia*, e l'arte di formare i processi criminali, son due Opere nobilissime, che chiameranno in ogni tempo l'ammirazione de' Sapienti, e l'ardente desiderio di tutti i buoni, e di tutti i veri amatori della libertà nazionale. Catalogna, Navarra, e Castiglia, han pur esse delle leggi sorprendenti, nelle quali risplendono a gara lo spirito di umanità, e la diligente ricerca del giusto: ed anche in parecchj degli Scrittori, che le han comentate, sarebbe lodevole al sommo l'ingegno, la sagacità, e la dottrina; se i loro diversi sentimenti, divenuti appunto per la mirabile loro acutezza troppo accreditati, non avessero guastata quella chiara e costante uniformità, che ha da formare il nobile carattere d'ogni sapiente legislazione.

Sarebbe inutile il riferire quì le cagioni, che han prodotto il funesto obblìo di sì ottime leggi in tutti i Regni della Spagna; essendo le stesse, che distrussero la libertà politica, descritte già nella prima lettera. Non-

dimeno non è da tacersi, che la mancanza di armonia e di uniformità, che si nota ne' diversi Codici, compresi ancora i vigenti, dimostra sino all' evidenza, quanta sia la necessità di stabilire un sistema unico di legislazione, senza il quale sono inutili o inefficaci le migliori Leggi civili e criminali. Appartenendo senza dubbio alla Costituzione il determinare il carattere, che han da avere nella nazione i Codici delle leggi positive; bisogna stabilire in essa i principj generali, dai quali han da nascere tutte le particolari leggi, ordinanze, o disposizioni, non solo civili, e criminali, ma anche commerciali: anzi della medesima regola han da servirsi anch' esse le future Corti, sì per la formazione delle nuove leggi, che per la derogazione e riforma di quelle che saranno incompatibili col nuovo sistema.

La riforma, che preme più d'ogni altra, è quella delle leggi criminali: perchè avendo essa per oggetto ciò che immediatamente riguarda la vita, la libertà, ed il buon nome delle persone; il differirla potrebbe recare gran pregiudizio. Bisogna farla per altro con ogni possibile circospezione e scrupolosità; giacchè le leggi dirette a castigar i delitti, e proteggere l'innocenza, non han da insegnare solamente qual sia la giustizia, ma quali siano ancora i mezzi efficaci per eseguirla con prontezza ed imparzialità. Non potranno sbarbicarsi gl' inconvenienti della giudicazione presente, che quando la pace ci avrà restituita la tranquillità; e la libera discussione delle materie politiche abbia posta la nazione in istato di poter comparare l'attuale sistema suo giudiciale con quelli di altre età, e di altri popoli: impe-

rocchè è certo, che i Tribunali che diconsi Collegiati, la perpetuità de' loro Giudici, e la facoltà che hanno di qualificare da se medesimi il fatto, sù di cui han da giudicare, espongono molte volte il litigante a doversi abbandonare, più tosto che alla legge, alla discrezione del Giudice o Tribunale. Incaricati noi dalla M. V. di formare un progetto di Costituzione per ristabilire e migliorare l'antica legge fondamentale della Monarchia, non dobbiamo entrare in cotali contese, nè introdurre particolari innovazioni, o alterazioni, che non posson farsi senza preparare l'opinione pubblica a riceverle di buon grado. Dobbiamo bensì disporre in maniera la Costituzione, che possan le future Corti, sulla base di principj generali, prevalersi della sperienza, e delle nuove cognizioni da acquistarsi, per migliorare, quanto sia possibile, l'importantissimo esercizio dell'amministrazione della giustizia.

Nello stabilire noi questi principj o canoni generali, abbiamo battuta la strada, apertaci da V. M. colla sapiente distribuzione che fece dell' esercizio della Potestà Sovrana nel suo memorabile Decreto del 24 di Settembre; e abbiamo compresi sotto il nome di Tribunali non solo i Corpi Collegiati, ma anche i particolari Giudici ordinarj, perchè questi pure in rigore formano Tribunale, quando accompagnati dai loro legittimi Ministri esercitano la giustizia.

Acciocchè la Potestà di applicar le leggi generali a casi particolari non possa mai convertirsi in istrumento di tirannia, si separano intieramente le funzioni del Giudice da ogni qualunque atto dell' autorità So-

vrana; in maniera che le Corti, nè il Re, non potranno mai esercitarle per verun motivo, nè pretesto. Saran forse possibili alcune circostanze critiche, nelle quali convenga riunire per tempo limitato le due Potestà, legislativa, ed esecutiva: ma se per un momento solo si riunisse con esse anche la giudiciale, si vedrebbe sparire non che la libertà politica e civile, ma quell'ombra ancora di sicurezza personale, che debbono mostrare anche i tiranni di rispettare, se veramente vogliono la propria loro conservazione. É perciò, che espressamente si vieta, il potersi separare da' tribunali la cognizione delle cause, ed il poter le Corti, o il Monarca, richiamarle a se, o far riaprire i giudizj già terminati. Se il Cittadino si vedesse esposto (come finora pur troppo si è veduto) ad essere strappato dal Tribunale competente, e a soffrire tutte le penalità d'un litigio indefinito; egli avrebbe ragione a diffidare delle leggi, ed a tenerle per altrettanti lacciuoli, tesi astutamente contra la di lui docilità e buona fede. Anche nelle formalità prescritte per i processi (quali esse si fossero) l'Autorità Sovrana non ha da poter dispensare per verun conto; perchè con tali dispense il Giudice può rimaner defraudato di alcune pruove, conducevoli a rettificare il giudizio; e chi pone in mani del Giudice o i suoi interessi, o la sua vita, può dubitare dell' esito felice delle sue ragionevoli speranze.

Appena basta la meditazione più profonda a spiegar l'origine della sublime instituzione de' Giudici, e del gran sagrifizio fatto dagli uomini (il maggiore che po-

tesser fare) di sottomettersi alla decisione di altri eguali loro nelle cose le più essenziali e più care alla loro propria esistenza o conservazione. Essendosi gli uomini in questa maniera affidati al giudizio altrui; ben si scorge, che chi giudica, si ha da dedicare intieramente, e con tutto il vigore delle sue potenze, a questo solo gelosissimo Ministero. Il dargli altre occupazioni, ben diverse da quella del giudicare, è stato un doloroso effetto o delle false idee dell' ambizione, o della funesta confusione de' principj, ne' quali s'è annegato il vero studio della Giurisprudenza. I nostri antichi Legislatori conobbero appieno queste massime giustissime; e perciò le leggi d'Aragona e di Castiglia non raccomandano a' Giudici altri pensieri, che quelli che son proprj del loro impiego; e tanta autorità danno loro, e sì indipendente, che niuna cosa possa ritardare o sospendere l'esecuzione de' loro giudizj: che è quello appunto, che si procura allo stesso modo nella nuova Costituzione.

Sarebbe facile parimenti a dimostrarsi, che una delle principali cagioni della cattiva amministrazione della Giustizia è l'abuso de' Tribunali privilegiati, cagione di rovina per la libertà civile, e di obbrobrio per le nostre più antiche Costituzioni. Il conflitto delle autorità a tal punto era arrivato sotto gli ultimi Re, che pareva annientato l'impero delle leggi, ed assicurata l'impunità de' delinquenti. Forse non dava tanto pensiero ai Giudici tutto il faticoso studio della giurisprudenza, e dell' inviluppato metodo forense, quanto il solo articolo delle competenze. Quanti sutterfugj, quante dilazioni, quan-

te ingegnose cavillazioni offriva questo solo articolo ora ai litiganti temerarj, ora ai Giudici poco attivi o poco onorati, ed ora ai Ministri subalterni della Giustizia, che preferivano a tutti gli onesti riguardi quello del proprio guadagno! La Giustizia, Maestà, ha da essere effettiva, pronta, e spedita. Perciò nel nuovo regolamento si riducono ad una sola giurisdizione ordinaria tutti gli affari comuni, sì civili, che criminali. Questa gran riforma basterà essa sola a ristabilire il rispetto dovuto alle leggi ed a' Tribunali, assicurare la retta amministrazione della giustizia, e por fine una volta alla mostruosa instituzione di tanti Stati dentro un medesimo Stato; cosa la più contraria di tutte alla tranquillità della Monarchia, all' energia del Governo, e a quella unità sì necessaria in ogni sistema di amministrazione.

Abbiamo per altro giudicato di non doversi far cangiamento senza ulterior esame sul Foro privilegiato degli Ecclesiastici, benchè non conosciuto dal nostro antico Codice *Fuero Juzgo*. Le due Autorità, Civile, ed Ecclesiastica, dovranno su di ciò consultare e decidere, rivolto attentamente lo sguardo al vero spirito della disciplina della Chiesa spagnuola, e a ciò che richiede il bene generale del Regno.

Sembraci anche indispensabile, che conservino i Militari quella parte di Foro particolare, la quale sia necessaria per la disciplina e subordinazione delle Truppe sì negli eserciti di terra, che nelle armate di mare. Una nuova ordinanza nondimeno dovrebbe tentarsi, la quale conciliasse l'oggetto dell' instituzione militare insieme col rispetto dovuto alle leggi, e alle autorità; giacchè il Sol-

dato è un cittadino al par degli altri; e non per altra ragione è armato, che per la difesa della patria; ed abbandona a tempo la tranquilla ed innocente occupazione della vita civile, per andare (quand' è chiamato dalla legge) o a proteggere l'ordine pubblico nell' interno, o a render rispettabile la nazione al di fuori contra gli sforzi de' nemici.

Essendo l'integrità la virtù più essenziale ne' Giudici, è necessariissimo assicurarla per tutti i mezzi immaginabili. Acciocchè non abbia il Giudice da temere nè del risentimento del Monarca, nè delle violenze di verun Ministro, vuolsi fissare, che il suo congedo dal tribunale non possa dipendere, che dalla sua cattiva condotta, di cui sia convinto per giudizio pubblico ed autentico. Questa sicurezza, che si concede al Giudice, richiede per necessità, ch' egli debba esser responsabile di qualunque abuso, che potesse fare, dell' autorità affidatagli dalla legge. Per la qual cosa, dovrà esser pensiere delle future Corti lo stabilire con leggi chiare e prudenti la responsabilità de' Giudici, determinando espressamente le pene, corrispondenti ai delitti, che possan commettere nell' esercizio del loro ministero. Essendo il Re il primo Magistrato della nazione, ed incaricato inoltre dalla medesima dell' esecuzione delle leggi; dovrà egli invigilare sul retto procedere de' tribunali, e dovran questi pubblicare a nome di lui tutte le loro decisioni ed esecuzioni.

L'uguaglianza de' diritti, proclamata nella prima parte della Costituzione a favore di tutti i cittadini spa-

gnuoli, e l'uniformità de' principj adottata da V. M. in tutta l'estensione del vasto sistema propostosi, richiedono assolutamente, che il Codice universale delle leggi positive sia uno solo, e per tutta la nazione lo stesso. I generali principj per altro, sù i quali han da fondarsi le leggi civili e commerciali, non potranno impedire quelle particolari modificazioni, che richiederà necessariamente o la gran differenza de' climi del vastissimo impero spagnuolo, o la prodigiosa varietà de' territorj, e delle produzioni di esso. Dovendo essere il principio costitutivo delle nostre leggi lo spirito di liberalità, beneficenza, e giustificazione; non potranno cadere le modificazioni su queste parti essenziali della legislazione, la quale, appunto per questi titoli, ha da essere uniforme in tutte le Spagne.

Data per sistema ai tribunali la potestà assoluta di applicar le leggi, bisogna stabilire necessariamente un centro di autorità, in cui si riuniscano tutte le ramificazioni della Potestà giudiciale. Si stabilisce a questo oggetto nella gran Metropoli un supremo tribunale di giustizia, i cui principali attributi siano lo invigilare sopra tutti gli altri tribunali per ciò che riguarda la scrupolosa osservanza delle leggi, e giudicare ancora per se medesimo nelle cause relative alla loro responsabilità. Il primo di questi attributi lo autorizza a conoscere le cause già terminate per l'ultimo giudizio di terza instanza; ma a conoscerle solamente ne' casi di nullità, e per ciò che riguarda alla sola osservanza delle leggi nel corso de' processi, senza mischiarsi nella sostanza

della causa, la quale dovrà rimettersi in caso di bisogno al tribunal competente. Il secondo attributo poi dovrebbe assicurare la giustizia e lo zelo de' tribunali provinciali, i quali non potranno a meno di non rispettare un'autorità suprema, innanzi alla quale dovranno dar conto d'ogni loro delitto o mancanza. Saranno pure incombenze del suddetto tribunale supremo processare i giudici, accusati di criminalità; intendere sulla residenza di essi, e di tutti i loro subalterni; ricevere da' supremi tribunali ecclesiastici i ricorsi di coazione; e giudicare delle cause contenziose, relative al patronato reale, e di qualunque altro affare che si creda proprio d'un supremo tribunale centrale.

Si stabilisce nella Costituzione, che tutte le cause, sì civili, che criminali, abbian da terminarsi entro il territorio d'ogni *Udienza* (a), senza ulteriore appellazione alla capitale del regno; essendo di ciò le principali ragioni il grave danno che recano ai litiganti le eccessive distanze, ed i lunghi viaggi; e l'imponderabile disuguaglianza, che ne proviene, fra i litiganti poveri ed i ricchi, e fra i provveduti e gli sprovveduti di autorità e di protezione; in maniera che non pochi, a cagione della loro personale impossibilità, rinunziano, con gravissimo danno de' proprj loro interessi, alle appellazioni ed a' ricorsi, a' quali avrebbero dritto.

Rimangono aboliti, secondo questo sistema, i *Casi di Corte*, le *Seconde Suppliche*, ed i *Ricorsi d'in-*

(a) *Si chiama* Udienza *in Ispagna un tribunale di ministri togati, residente nelle capitali di provincia.*

giustizia notoria (a); tre privilegj introdotti in Ispagna contra la comune giudicazione de' tribunali ordinarj.

L'instituzione de' *Casi di Corte* fu lodevole nella sua origine; giacchè la potente influenza de' signori territoriali, ed il rischio dell' oppressione de' più deboli, qualora avessero da litigare con sì formidabili avversarj innanzi ai piccoli giudici ordinarj; davano un giusto motivo al Sovrano a proteggere questi secondi, accordando loro il diritto di non poter essere giudicati che da' tribunali superiori. Questo privilegio, che da principio fu ragionevole per le circostanze de' tempi; parte per la generosità de' Sovrani, e parte per l'alterigia di particolari persone e comunità, si andò estendendo di molto. Ma in qualunque maniera si consideri, o ristretto, o ampliato; esso presentemente non è adattabile alla nuova Costituzione, che stabilisce in tutti gli spagnuoli un' eguaglianza legale, ed un egual osservanza di leggi.

La *Seconda Supplica* si rende del pari superflua nel presente sistema, a tenor del quale tutte le cause,

(a) Caso di Corte *è un' espressione forense degli Spagnuoli, colla quale accennano certe determinate cause, o civili, o criminali, solite a portarsi di prima istanza ai tribunali supremi, senza passare per gli ordinarj, o competenti. Chiamano i medesimi* Seconda Supplica *l'appellazione, che si fa al tribunale Supremo, acciocchè riveda una causa grave, già da esso giudicata in prima istanza. Il* Ricorso *poi* d'ingiustizia notoria *è un' espressione tale, che non ha bisogno di spiegazione.*

senza esclusione di veruna, han da cominciarsi da' tribunali ordinarj, e terminarsi dall' *Udienza* della Provincia. Fu instituito con qualche buona ragione quel privilegio dalla celebre legge di Segovia, a tempo che non si ammetteva la terza instanza ordinaria ne' litigj cominciati davanti all' *Udienze*. Ma adesso questa ragione non sussiste, essendo permessi ed approvati dalla Costituzione i legittimi appelli al tribunale della provincia, dal quale si potranno sperare tutti gli antichi vantaggi della legge di Segovia.

Il ricorso chiamato *d'ingiustizia notoria* (privilegio di origine incerta) si accordava con incredibile abuso a chiunque lo pretendeva; come si scorge dalla Consulta del Real Consiglio del giorno 8 di febbrajo dell' anno 1700. In fatti con espressa decisione del 17 dello stesso mese fu ristretto ai soli casi, ne' quali non si desse luogo alla *Seconda Supplica*. La Catalogna non cominciò ad usarne fino agli anni 1740, e la Navarra non l'ha mai accettato; perchè realmente dalle persone più saggie si è considerato sempre come un abuso pregiudiciale: e tale ancora lo dimostrano le frequenti questioni, che son nate intorno ai casi ne' quali si può ammettere, e la gravezza del deposito, che si esige da' litiganti, per poterne far uso. Aggiungasi, che a qualunque vantaggio, che se ne potrebbe ritrarre, si supplisce pienamente dalla Costituzione col ricorso di nullità, il quale potrà perfezionarsi dalle future Corti con particolari leggi opportune.

Rimanendo adunque stabilito, che tutte le cause debbano aver fine entro i territorj delle rispettive pro-

vincie, bisogna assicurare per ogni mezzo possibile la rettitudine delle ultime sentenze; al qual importantissimo oggetto si è creduto più d'ogni altra cosa necessario, che i Giudici di seconda istanza non possano aver luogo nella terza. La Costituzione sù di ciò non passa più oltre; perchè tanto in quest'articolo, quanto in qualunque altro, non appartiene ad essa, che fissar le basi, sulle quali si han da innalzare i particolari Codici della Nazione. Quello, che ne regoli i tribunali per la buona amministrazione della Giustizia, è il più necessario di tutti; e necessariissima a questo fine dee giudicarsi la previa divisione, già altrove accennata, del territorio della Monarchia. Chi non sa, che fra i molti inconvenienti del nostro difettoso metodo forense, uno de' maggiori si è quello di dover ricorrere a tribunali, distanti talora sessanta leghe? Maestà, il più utile e più essenziale servigio, che possa rendersi al pubblico, è quello di consolare i popoli con un buon regolamento giudiciale. È certo, che gli ostacoli son molti, e grandi; e sembra, che le circostanze presenti viemaggiormente li accrescano. Ma queste timide riflessioni, che potrebbero atterrire un ministro pusillanime, un Governo debole, o indolente; non possono indebolire il coraggio d'un Congresso nazionale, che ha l'incomparabile gloria di portar la voce e lo spirito di tutti insieme gli spagnuoli.

La lontananza de' tribunali supremi, accennata poc'anzi per riguardo al continente, cresce a dismisura per gl'infelici litiganti oltramarini. È tempo omai, che si ponga fine all'irragionevole sistema, che

obbligava gli abitanti di quelle rispettabili contrade a viaggi lunghissimi, a vessazioni intollerabili, a spese smisurate, ad innumerabili disastri. È tempo, che si dia esecuzione ai salutevoli Decreti di V. M., diretti a felicitare quelle lontane provincie, unendole strettamente colla madre patria, ed uguagliandole ad essa in Diritti, in Privilegj, in vantaggi, ed in ogni genere di onoranza, e di protezione.

In conseguenza di ciò le *Udienze* di oltremare saran regolate collo stesso sistema di quelle del continente. Esse non solo termineranno le cause senza ulteriore appellazione, ma giudicheranno ancora dei ricorsi di nullità: esse dipenderanno, come quelle della Penisola, dal tribunale supremo per le cause appartenenti alla responsabilità de' Giudici: esse spediranno (come quelle) periodicamente i cataloghi esatti di tutte le cause, passate per le loro mani, o terminate, o pendenti. In questa maniera i tribunali oltramarini saran liberi, per un verso, dalle antiche molestie gravosissime; ed avranno per un altro, al pari delle nostre, quella inescusabile subordinazione, dovuta senza veruna distinzione al centro della suprema autorità giudiciale.

Secondo l'antica Costituzione, il Giudice di prima istanza, chiamato *Alcalde*, era impiego municipale, ed annuale. Questa instituzione, altrimenti lodevole, ha tre inconvenienti; quello di esser affidata l'amministrazione della giustizia ad un uomo incaricato di altri affari di ben diversa natura; quello di esporre le cause al fin d'ogni anno o a dilazioni e ritardi, o a preci-

pitazioni ed ingiustizie; e quello di render più difficile la responsabilità de' Giudici, qualora una causa sia cominciata da uno, e terminata da un altro. Perciò si è creduto più opportuno, e più conveniente alla sollecita spedizione delle cause di prima istanza, l'affidarle tutte a Giudici *Letterati* (a). Si lascia al pensiere delle future Corti, e alla sperata epoca di tempi più tranquilli, il preciso regolamento delle facoltà di cotesti Giudici; perchè la Costituzione non dee discendere a leggi particolari; nè potrebbero adesso dettarsi, benchè si volesse, non essendosi ancora fatta la necessaria divisione de' territorj delle provincie.

Fissato che sia in genere tutto il sistema della Potestà giudiciale sulla base de' principj fondamentali stabiliti nella Costituzione; bisogna rivolgere particolarmente lo sguardo alla necessità che vi può essere di separati regolamenti, ed anche tribunali, per la prudente direzione dell' industria, e di altri simili affari, relativi principalmente ai Consolati, alle prede, ai naufragj, alle miniere dell' America, e alla pubblica economia. Questi ed altrettali articoli, che non sono oggetti proprj d'una Costituzione generica, debbono affidarsi pur essi alla prudente considerazione de' Congressi nazionali.

Appartengono pur a questi gli opportuni regolamenti per dar un buon ordine non solo ai processi giu-

(a) Letterato *in Ispagna (preso il nome nel senso forense) significa* Dottorato, *e più precisamente* Avvocato.

diciali, ma ancora ai concordati amichevoli; giacchè il Diritto, che hanno tutti gli uomini di por fine alle loro discordie per mezzo di Giudici arbitri, è un principio incontrastabile della libertà naturale, riconosciuto in tutti i tempi fin dall' età de' Goti dalle nostre antiche leggi, e costituzioni. Lo spirito di concordia e liberalità, che rende rispettabilissima l'instituzione de' Giudici arbitri, richiede a nostro giudizio, che quanti sono gli *Alcaldi* in tutti i piccoli paesi, altrettanti siano gli amichevoli Conciliatori, onde evitare, quanto sia possibile, l'origine e la moltiplicazione di formali litigj. A quest' oggetto bisogna formare, non solo leggi dottrinali, che non altro poi manifestano che il buon desiderio del Legislatore, ma leggi tali, e sì precise, che additino tutti i mezzi da ottenersi il fine desiderato.

Passate le cause civili dal tribunale della Concordia a quello della Giustizia, è indispensabile il fissar un termine, acciocchè le liti non siano eterne. Il principio della Costituzione, che permette tre sole sentenze, date da tribunali competenti, e senza vizio sostanziale, non può dubitarsi, che fondato non sia in buone ragioni filosofiche. Ciò, che non possa scoprirsi in tre successive investigazioni dal criterio legale di varj Giudici, e per numero, e per qualità diversi; non è credibile, che si scopra con ulteriori riflessioni, o ricerche. Se lo spirito o di diffidenza, o di cavillazione crede di poter andare anche più oltre dopo tre serie investigazioni legali; lo stesso crederà dopo quattro, e dopo dieci. Il certo si è, che tutte le nostre leggi civili han considerata sempre, come irrevocabile, la ter-

sa sentenza decisiva; e che sola l'arbitrarietà ha potuto profanare ultimamente in Ispagna una sì santa legge, e sì rispettabile.

Nel criminale poi, i moderni abusi, degni di correggersi, sono ancora maggiori, e più notabili. Il primo passo, con cui si suol annunziare un giudizio criminale, è quello di privare un cittadino della sua libertà. Segue poi da vicino il fargli perdere la vita, o la fama, o ambedue insieme questi doni della natura; senza esservi forza nella possanza umana da riparare questi estremi danni in caso di errore. Qual è lo spirito de' moderni codici criminali? La depravazione e crudeltà degl' Imperatori Romani, la ferocia e barbarie de' conquistatori del norte, il furore de' tempi delle invasioni e cavallerie, la prepotenza finalmente di Principi stranieri, distruttori della nostra antica libertà. Noi in ciò non esageramo: non ci allontanamo un punto dalla verità patente. Vuolsi confessare a gloria della nostra nazione, che abbiamo delle antiche leggi, e filosofiche, ed umanissime; ma sfigurate per altro ed oltraggiate da legislatori di spirito ben diverso; dalle cui massime si scostano più volte nella pratica i nostri buoni Magistrati, perchè le vedono apertamente nemiche della religiosità e mansuetudine de' nostri costumi. I principj, da noi adottati in questo genere, son presi principalmente dalla sperienza, e dalle leggi d'Aragona e Castiglia; conformi in gran parte alle migliori della Grecia e di Roma, ed abbracciate ancora non poche da altre nazioni felici ed opulente, di Governo monarchico moderato. Ci siamo principalmente adoperati

a cautelare i Cittadini dalle carcerazioni arbitrarie, a togliere lo scandaloso abuso degli arresti ingiusti, a troncare le dilazioni e lunghiere nella formazione de' processi criminali, a procurare la pubblicità de' giudizj fin dalla conclusione almeno del Sommario, ed a rendere effettiva la responsabilità de' Giudici, e di tutte le altre persone incaricate della giustizia.

Son ben pochi gli articoli, a' quali potrà darsi la taccia di alterazione, o novità. A taluni forse sembrerà nuova la legge di non obbligare i rei alla giurata confessione de' lor proprj delitti. Ma il fatto si è, che la troviamo autorizzata, dentro della nostra Spagna, dal lungo e costante costume de' Catalani: nè si sa comprendere, come le altre provincie di questo Regno sì cattolico non abbiano mai adottata una legge, che fa onore alla religiosa sapienza del Legislatore, allontanando i delinquenti dalla crudele scelta volontaria, a cui sovente son costretti, o d'un patibolo, o d'uno spergiuro.

Non è meno intollerabile il frequente abuso di privar il delinquente delle sue proprietà fin dal primo giorno della carcerazione. Ciò si fa cogli speziosi pretesti, o di soddisfare ai Diritti della Camera del Re, o di risarcire i danni delle persone offese, o di corrispondere ad altre pretensioni, più illegali ancora, e più ingiuste; senza considerare, che si commette con ciò una vessazione, il cui grave peso ricade sopra una famiglia innocente, la quale fin dal momento del sequestro comincia a pagar la pena di delitti, che non ha commessi. Per questi giusti motivi prescrive la Costituzio-

ne, che non sia permesso in verun caso lo staggimento, se non di quella sola quantità di beni, che sia, secondo la natura del delitto, indispensabilmente necessaria. Per la stessa ragione poi, di non far passare a verun incolpevole la pena dovuta al solo reo, si proibisce per sempre ogni qualunque sorta di confiscazione.

Per rendere più perfetta l'amministrazione della Giustizia, converrebbe oltre le cose già dette, che si separassero le giudicazioni del fatto da quelle del Diritto, e che potessero gli Spagnuoli terminare le loro discordie innanzi a Giudici eletti frà loro stessi; da' quali non avrebbero a temere nè la perpetuità de' loro destini, nè lo spirito di corpo de' tribunali collegiati, nè la diffidenza che inspira a molti la grande autorità, di cui è rivestito un Giudice nominato dal Governo. Questo ammirabile sistema di giudicazione, chiamata oggi in Inghilterra *de' Giurati*, si è conosciuto in altri tempi, e si conosce anche adesso, in alcuni paesi della Spagna. Nell' antico Codice Municipale di Toledo si comanda a' Cittadini, *che tutti nelle loro cause siano giudicati, secondo il Fuèro-Juzgo, da dieci di loro, che siano de' migliori, e più nobili, e più sapienti, e stiano sempre coll' Alcalde della Città*. Per ciò che riguarda poi a' tempi presenti; nelle nostre isole d'Ivizza, e Formentèra, dura il costume, che l'Assessore, nominato dal Governo, non possa dare veruna sentenza senza il concorso di alcuni cittadini, da due fino a sei, presi da tutti gli Stati di persone; i quali cittadini, chiamati *Probi-uomini*, si cavano, a piacimento de' litiganti, da un Catalogo, dove son registrati tutti i cre-

duti capaci di un tal ministero, anche pe' giudizj di appellazione. Questo Metodo liberale e giustificato, di cui vuolsi prendere l'origine dall' antichissimo *Album-Judicum* della Repubblica Romana, sarà forse degno di esser rinnovato in Ispagna dalle future Corti; quando la nazione si troverà in istato di riposo e di sicura pace, e sia giunta col nuovo Governo a quel punto d'illustrazione, della quale adesso generalmente non è capace a cagion delle contrarie massime ed opinioni, che l'han regolata finora.

Riflettiamo in ultimo luogo intorno alle Leggi giudiciali, che le vicende umane potran talora obbligare la Maestà Vostra a sospendere per la salute pubblica l'osservanza di qualche legge: della qual cosa abbiamo un esempio fortissimo nell' antica Roma, dove più volte fu preso lo straordinario espediente di sospendere d'un colpo tutte le leggi della Repubblica. La stessa attuale situazione della Spagna, da non potersi quasi prevedere, è una pruova di questa possibile necessità. Per questa ragione, e non per altra; si è creduto di dover autorizzare le Corti ordinarie, acciocchè, ne' casi che lo richieda la sicurezza pubblica, possano sospendere qualcuna delle formalità, prescritte per l'arresto de' cittadini, o delinquenti, o sospetti. Ma per altro questa sospensione non dovrà durare fuor del limitato tempo, in cui sia necessaria; nè lasciarsi dalle Corti all' arbitrio del Governo, che potrebbe abusarne.

Ecco, Maestà, tutto ciò che abbiam creduto di dover esporre intorno alla Seconda Parte della Costitu-

zione, al cui compimento intanto, secondo il nostro dovere, ci affrettiamo.

Maestà.

Didaco Munòz Torrèro, Presidente della Commessione.
Giuseppe de Espiga.
Francesco Gutierrez della Huèrta.
Antonio Gioacchino Pèrez.
Vincenzo Moràles Duàrez.
Pietro Maria Ric.
Alfonso Canèdo.
Dottore Mariano Mendìola.
Agostino de Arguèlles.
Gioacchino Fernàndez de Lèyva.
Antonio Olivèros.
Francesco Rodrìguez della Bàrcena.
Andrea de Jàuregui.
Evaristo Pèrez de Càstro, Segretario.

LETTERA TERZA

Cadice ai 24 Decembre 1811.

MAESTÀ.

Presentiamo alla Maestà Vostra l'ultima parte dell' Opera; la quale se sarà ricevuta (come le antecedenti) dal Congresso nazionale, saranno soddisfatti i nostri desiderj, ed abbondantemente rimunerate le nostre letterarie fatiche.

Fissate già le basi della libertà degli spagnuoli,

e politica, e civile; non ci rimane adesso che applicarne i principj generali al governo interiore delle provincie, e delle particolari popolazioni, a norma delle nostre antiche leggi municipali. Malgrado le alterazioni, che ha sofferte la nostra antica Costituzione coll' ingresso di Dinastie straniere; pure in qualche maniera si è conservato fino al giorno d'oggi lo spirito della nostra antica libertà nelle periodiche *Giunte* provinciali de' Vasconi, Navarri, ed Asturiani, e ne' municipali *Aggiuntamenti* di quasi tutto il resto della Spagna (a). Se questo residuo de' nostri antichi Diritti si sia mantenuto, perchè i distruttori delle Corti non abbiano avuto coraggio di dare quest' ultima ferita alla libertà nazionale, oppure perchè abbian creduto che non poteva recar loro verun danno una sì tenue ombra di libertà; questo è un problema erudito, da potersi risolvere con franchezza da chi scriva senza ceppi politici la vera Storia di Spagna. Il certo si è, che come in altre nazioni d'Europa si stabilì nel medio Evo (malgrado le contrarie influenze del sistema feudale) un certo governo municipale di molte particolari Città; così pure si autorizzarono fra noi gli *Aggiuntamenti*, fondati sul giusto principio dell' interesse delle Comunità. Ma è indubitabile altresì, che lo spirito signoresco di que' tempi distruggeva la natura di cotali stabilimenti; ne' quali le più volte si dava luogo non tanto alle per-

(a) *Le* Giunte, *e gli* Aggiuntamenti *(parole spagnuole) potrebbero chiamarsi in buon italiano* Adunanze, *o* Congreghe.

sone che della confidenza pubblica godevano, quanto a chi distinguevasi fra gli altri o per la nascita, o per particolari preminenze o prerogative.

Essendo adunque utilissima alla libertà nazionale l'instituzione degli *Aggiuntamenti*, qualora se ne tolgano gl'inconvenienti, o gli abusi, che la pervertono; bisogna dar alla medesima presentemente tutta la perfezione, di cui è capace. L'oggetto di cotali adunanze è il fomentare o procurare, senza l'intervenzione del Governo, tutti i vantaggi, che potrà ritrarre ogni particolar paese o persona dall'agricoltura, e da qualunque altra classe d'industria. I natii ed abitanti d'una città, o d'una terra, son gli unici individui, o almeno i più di verun altro proporzionati, a prendere i mezzi opportuni a quest'uopo, qualora siano necessarj, per conseguirlo, gli sforzi riuniti di molti o pochi cittadini. Non potrà negarsi da veruno, che quanto posson giovare agl'interessi d'un particolar territorio quelli che ne conoscono appieno le circostanze locali; altrettanto potrà recar pregiudizio la generalità d'una legge, o d'un provvedimento del Governo, agli agricoltori, o possidenti, o economi d'una particolar popolazione.

La legge più necessaria di tutte, onde possa sperare ogni paese di veder riunite negli individui del suo *Aggiuntamento* le cognizioni, e le premure colla probità, è quella di lasciarne a'cittadini la libera e popolare elezione. Nell'abolir che fece V. M. le signorie, ha derogato virtualmente a tutti i reggimenti o ereditarj, o regali, o perpetui; la cui conservazione sarebbe chiaramente incompatibile col sistema di emancipazione, alla

quale sono stati elevati i popoli dal memorabile Decreto dell'accennata abolizione. Quelli, che finora hanno avuto Diritto a sedere negli *Aggiuntamenti* per qualunque loro attributo, o privilegio personale, potranno pretenderne un compenso, secondo i regolamenti che a questo fine si faranno; ma non mai far ostacolo alla doverosa e necessaria riforma d'una pubblica instituzione, che è stata ingiustamente viziata, e giustissimamente adesso è richiamata alla sua primiera perfezione naturale. Per correggerla di tutti gli abusi, che coll'andar del tempo vi sono stati introdotti or dall'ignoranza de'deboli, ed or dall'usurpazione de' potenti, non basta la già stabilita libertà di elezioni popolari, se non vien accompagnata da altre prudenti cautele. Vuolsi fissar adunque per legge nella Costituzione, che gl'individui siano amovibili, e che non si possan prendere dalla classe degl'impiegati pubblici. La rinnovazione periodica de'primi produrrà due vantaggi: che la popolazione si possa giovare successivamente delle buone qualità e cognizioni di molti altri suoi cittadini: e che si eviti la perpetua durata de' più ambiziosi, o più ricchi. L'esclusione poi degl'impiegati renderà più libera l'elezione degl'individui, e più libero ancora l'esercizio delle loro funzioni. Ciò per altro non toglie, che il governo non possa invigilare sù tutto ciò che ad esso appartiene, servendosi a questo fine de'suoi Governatori politici; i quali potranno assistere ancor essi alle sedute dell'*Aggiuntamento*, qualora nel paese si tengano della loro residenza. Con questo metodo, potran raccogliere i popoli tutte le utilità d'un' institu-

E

zione sì antica, sì nazionale, e sì analoga al nostro carattere, ed a' nostri costumi, facendo uso di quelle facoltà, che la Costituzione permette loro a norma di ciò che finora s'è usato.

Passando adesso dal reggimento economico delle particolari città e terre a quello delle provincie, vuolsi tenere per abusivo e dannoso il costume di affidare questo pensiere ai tribunali di giustizia. È più propria senza dubbio una cotal cura di cittadini liberamente eletti dalle stesse provincie; i quali conoscendo le qualità del paese, e de' miglioramenti e vantaggi che può ricevere, ne promuovano la vera prosperità; senza gli ostacoli o ritardamenti, che potrebbe al pubblico cagionare la diretta dipendenza dal Governo, o anche la perpetuità de' loro medesimi impieghi. Si è fatta sù quest' oggetto importante la più scrupolosa meditazione, onde arrivar finalmente a stabilire un giusto equilibrio frà l'autorità del Governo responsabile della sicurezza dello Stato e dell' ordine pubblico, e la libertà (che non può ai sudditi negarsi) di promuovere da se medesimi l'accrescimento delle loro proprietà, e delle loro entrate. Può il Governo attendere colla più energica premura all' osservanza delle leggi, e alla conservazione della pubblica pace e tranquillità, senza minutamente ingerirsi negli interessi de' particolari. Il funesto impegno di voler suggettare alla pubblica autorità tutte le operazioni della vita civile ha prodotti inconvenienti molto maggiori, di quelli che si è cercato di evitare. Non può negarsi, che è sommamente difficile il distruggere errori generali, consagrati dal tempo, e

dall' autorità : ma è da sperarsi nondimeno, che i progressi della coltura e del disinganno dovranno alla fine trionfare d'ogni antica preoccupazione. Chi sarà mai per negare i vantaggi, che potran ritrarsi dalla libertà de' cittadini nell' esercizio delle facoltà fisiche e morali di ognuno di essi, a misura delle proprie necessità o inclinazioni? Posti questi principj, propone la Commessione, che il governo economico d'ogni provincia rimanga a carico d'una nuova Diputazione, composta di persone, liberamente elette da tutte le popolazioni di essa, e preseduta per parte del Governo dal Capo politico, e da quello della pubblica azzienda. In questa maniera i Diputati potranno ordinare liberamente tutto ciò che convenga ai vantaggi economici della Provincia, e non potranno allo stesso tempo oltrepassare i giusti limiti, nè fare il più minimo danno ai pubblici interessi dello Stato; perchè qualora ciò succedesse, sarà in obbligo il Governo a sospendere la decisione provinciale, e a farne consapevoli le Corti, acciocchè vi possano provvedere. Dovendo i suddetti Diputati essere eletti, come quelli delle Corti, negli stessi tempi, e colle stesse formalità; e dovendo essere periodicamente rinnovati, ed avere tutte quelle qualità personali, che nella Costituzione si prescriveranno; diverrà la Diputazione un rispettabile Corpo, nel quale concorrano a guisa di centro le cognizioni e le luci di tutti gli abitatori della Provincia.

Unita e combinata in ognuna delle Diputazioni provinciali l'azione del Governo cogl' interessi delle provincie, sembra che dovrebbe cessare sì l'inconveniente

dell'estorsioni e fraudi nella distribuzione e riscossione delle imposizioni, come quello ancora de' falsi principj, che adottava più volte il governo in materie di pubblica economia.

Essendo gravoso, e forse ancora pericoloso, il carico de' Diputati, se fosse continuo; si è giudicato di limitare a novanta il numero delle loro sessioni annuali, lasciando al loro arbitrio la scelta de' giorni, che crederanno più convenienti.

Le facoltà, che si danno dalla Costituzione alle Diputazioni provinciali, son le più adattate ad un Congresso puramente economico, e subordinato alle leggi. A taluno forse potran sembrare troppo gelose, quelle che han per oggetto le pubbliche contribuzioni, e le private spese, o provinciali, o municipali: ma in queste ed in altrettali cose, nelle quali non è permesso il decidere, ma solo il proporre, nulla vi può esser di male, che non possa impedirsi dalle Corti. È certo, che da queste son troppo distanti le provincie oltramarine, alle quali non poche volte potrebbe recar grave danno il dover ricorrere fino a Madrid per l'approvazione di spese utilissime, e forse ancora necessarie. Ma appunto perciò si prefigge nella Costituzione, che basterà in tali casi per gli Oltramarini il consenso del Governatore della loro rispettiva provincia, a cui è affidata dalla nazione la pubblica autorità.

Fissata fin qui la parte, che potrà avere la Sovrana Potestà nazionale sulle *Diputazioni* provinciali, e sugli *Aggiuntamenti* municipali; vuolsi ora rivolgere lo sguardo all'articolo delle imposizioni e contribuzioni,

che appartiene per Diritto inseparabile a chi ha la facoltà di far le leggi. Sono scorsi due secoli, dacchè l'adulazione, il dolo, e la violenza si riunirono insieme, per rapire agli spagnuoli l'antico Dritto, che aveano, di accordare o negare liberamente ai loro Re le contribuzioni che domandavano. Una rivoluzione spaventosa ci ha restituita portentosamente la primitiva libertà. Non permetta mai la Maestà Vostra, che la viltà, o l'ignoranza, o la depravazione ci sommerga di nuovo in quell'abisso di schiavitù, di cui seguitiamo ancora ad essere minacciati dalla perfidia del nemico.

La dignità del trono, ed il servigio del pubblico, richiedono delle grandi spese, che la nazione è in obbligo a pagare: ma essa al medesimo tempo è libera a determinare i fondi donde si han da ricavare, e la quantità e qualità delle somme da doversi spendere. Per ottenere poi, che ciò si eseguisca senza detrimento de' particolari paesi, nè della nazione in generale, anzi in ogni tempo a comune utilità; anno per anno le Corti dovranno riconfermare, o di nuovo stabilire ogni genere d'imposizioni o contribuzioni: e posto che tutti gli spagnuoli debbono considerarsi come ugualmente interessati nella pubblica salute e prosperità; sopra tutti essi dovrà cadere il peso, senza distinzioni nè privilegj, a proporzione delle facoltà di ciascheduno.

Acciocchè le Corti possano eseguire ad occhj aperti quest' annuale operazione; il Governo dovrà comunicare ad esse tutte le cognizioni necessarie, presentando lo stato generale della nazione, ed il particolare d'ogni provincia, in materie d'agricultura, industria, e com-

mercio; esponendo esattamente, quali sono le necessarie spese, sì ordinarie, che straordinarie; ed accennando parimenti, quali si credono i mezzi più opportuni, e meno onerosi, per soddisfare a tutti i bisogni.

Ordinate dalle Corti, e riscosse dal governo le somme necessarie allo Stato, si ammasseranno tutte a conto di una sola tesoreria generale: sistema il più efficace per evitare i disordini, facilitare le operazioni, ed agevolare con maggior sicurezza i rendimenti di conti. Le Corti porranno i pubblici fondi alla disposizione del Re; il quale, come capo dello Stato, li distribuirà nella maniera, che crederà più conveniente al miglior servigio della nazione. Il Tesoriere maggiore per altro non potrà fare verun pagamento, se non coll' ordine del Re, dato per iscritto, e sottoscritto inoltre dal Ministro dell' azzienda, il quale ne sarà responsabile. Lo stesso tesoriere poi dovrà presentare alle Corti tutti i suoi conti, esaminati ed autorizzati dal Contator maggiore; senza la qual formalità non saranno ricevuti, nè meriteranno fede. Questo sistema, proposto così in genere dalla Costituzione, dovrà esser poi regolato da leggi particolari a giudizio del Congresso nazionale. Approvato che sia dalle Corti lo specchio, da darsi annualmente dalla Tesoreria generale, di tutte le entrate ed uscite, si renderà pubblico, anno per anno, per mezzo della stampa; acciocchè informata rimanga la nazione de' suoi sagrifizj, e dell' utilità o necessità de' medesimi; e possa ancora rilevare da queste successive informazioni, qual è lo stato progres-

sivo della sua prosperità, o maggiore o minore, o più o meno sicura.

Una delle più efficaci precauzioni per assicurarsi del fedele impiego del danaro pubblico è quella di non farlo mai passare per altre mani, che per quelle delle autorizzate persone, alle quali la legge lo affida. L'abuso contrario ha prodotti i grandi disordini, ne' quali abbiam veduta sommersa per tanti anni l'economia del Regno.

I falsi principj economici, adottati ne' tempi dell' ignoranza dall' ingordigia di chi voleva arricchirsi, ha introdotto il fatale sistema delle interne dogane del Regno; sistema ripugnante alla libertà nazionale, alla prosperità de' popoli, e al decoro d' una Costituzione. Si degni V. M. di affrettar il momento, in cui si ponga riparo a sì intollerabile abuso, non permettendo dogane di veruna qualità, fuorchè ne' porti di mare, e ne' confini del Regno.

Un altro obbligo strettissimo, da considerarsi come sacro, è quello di estinguere il pubblico debito nazionale. Diano le Corti il primo esempio della venerazione dovuta a quella religiosa onoratezza, che ha decorati in ogni tempo i contratti degli spagnuoli: prendano tutti i mezzi, de' quali sia capace la situazione del Regno, per ottenerne la progressiva estinzione, ed assicurare in questa maniera con ogni possibile solidità il nostro antico credito nazionale. I fondi, da destinarsi a questo importante oggetto, siano separati e indipendenti dalla Tesoreria generale; e i pagatori del Debito pubblico godano dell' immediata protezione delle Corti,

e non possano dal Governo esser giammai disturbati; neppur ne' casi di urgente bisogno. Questa operazione ben eseguita ristabilirà il nostro credito, assicurerà la confidenza pubblica, e proporzionerà allo stesso Governo le somme o prestate, o anticipate, delle quali in qualche occasione potesse aver di bisogno.

Fissato già il sistema economico, è di dovere, che si fissi il militare, proprio esso pure de' pubblici rappresentati della nazione, per ciò che riguarda i principj generali, sù i quali dovrà stabilirsi. Non se ne prendano le idee nè dal fatal sistema europeo di grandi eserciti permanenti, instituiti dalla smodata ambizione di chi si ricopre del falso velo di zelante difensor della Patria per intraprendere ingiuste conquiste; nè dallo stato attuale delle armate spagnuole, figlie di quel lodevole entusiasmo nazionale, che ha condotti i cittadini ad una guerra straordinaria ed irregolare, ma nelle circostanze necessaria, per potersi liberare dall' iniquo giogo straniero. Si consideri la nazione nello stato della sua libertà e tranquillità, e si provveda colla forza armata ai bisogni che possa avere ne' tempi di pace, o di guerra.

Il servigio militare, a ben considerarlo, è una contribuzione personale de' cittadini a pro dello Stato: sacrifizio per gli uomini tanto più difficile, quanto più ristringe con dure leggi la loro libertà. Dovranno adunque le Corti, nell' instituzione della milizia, provvedere insieme, con giusto equilibrio, alla necessità del pubblico, e alla minor gravezza de' particolari. Dovranno obbligare i cittadini al servigio militare per solo

tempo limitato, e per sola utilità o necessità: dovranno fissare annualmente il numero di truppe di mare e terra, che converrà o creare o conservare, e tenere o non tenere in attual esercizio: dovranno mantenere pubbliche scuole militari, e porre in mano di tutti i soldati le loro particolari leggi ed ordinanze: dovranno promuovere la massima generale dell' obbligo, che hanno tutti i cittadini, di accorrere alla difesa comune, quando vi siano chiamati dalla legge: dovranno distinguere due diverse classi di armamento; truppe di linea per la sicurezza della patria ne' casi ordinarj di piccole guerre; e truppe di apparecchio per resistere a qualunque invasione, o straordinaria concorrenza di numerose forze nemiche.

Il necessario apparecchio per casi straordinarj vuolsi affidare intieramente ad una perpetua milizia nazionale; la quale pel suo numero, e per la sua perizia, possa opporre al nemico nel bisogno una forza irresistibile. Dovrà porsi in piedi a questo fine in ogni provincia un proporzionato esercito di cittadini, i quali (fuor de' tempi destinati per la comune istruzione militare) possano liberamente dedicarsi alle rispettive loro arti o professioni.

Il Re, come Capo delle truppe di linea, potrà disporne, secondo le circostanze, a solo comune vantaggio; ma non potrà riunire le nazionali, nè prevalersi di esse, senza approvazione espressa delle Corti. In un articolo di tanta importanza, ogni cautela, che si prenda, sarà poca; ed ogni piccola trascuranza potrebbe esser fatale per la nazione.

Una nazione grande e generosa, dopo aver assicurata colle armi la sua permanenza e tranquillità, ha da promuovere con ogni possibile energia la cultura in ogni genere, e per conseguenza l'educazione pubblica. Questa ha da essere uniforme in tutta la Monarchia Spagnuola, a misura dell'uniformità della medesima in religione, ed in leggi. Dovendo essere il grande oggetto della pubblica educazione il buon costume, l'amor della patria, ed ogni classe di cognizioni utili; sarà il primo pensiere delle Corti il non affidarne mai la direzione nè a uomini mercenarj, nè a Genj limitati, nè a ciechi partigiani di funeste dottrine. S'insegnino le scienze sacre e morali, secondo i dommi della nostra santa Religione, e con tutti i riguardi dovuti alla disciplina della Chiesa di Spagna: le scienze politiche, a norma della Costituzione nazionale, e delle leggi sù di essa fondate: e le naturali, ed esatte, secondo i progressi fatti o da farsi dallo spirito d'investigazione. Affinchè ciò si eseguisca con felice riuscita, si instituirà una *Direzione Generale di Studj*, composta di Persone costumate e letterate; le quali, sotto la protezione del Governo, promuovano e diriggano l'istruzione pubblica in ogni genere di scienze e di arti. Apparterrà alle Corti la generale approvazione de' Progetti, o Metodi, o Statuti, che da cotesti colti Direttori saran per immaginarsi o per farsi. Una delle cose, che potran molto giovare alla cultura nazionale, è la moderata libertà della stampa; sul qual oggetto, come analogo pure alla rinovata libertà de' Popoli, dovrà darsi luogo nella Costituzione ad una qualche legge fondamentale.

Non rimane adesso, per dar fine all' Opra, che una qualche opportuna riflessione sulla maniera, con cui potrà conservarsi o alterarsi la Costituzione; due cose, le quali, quantunque sembrino contradditorie, sono realmente inseparabili l'una dall' altra.

Tutte le future Corti in primo luogo dovranno esaminare fin dalle prime sessioni, se la Costituzione è in piena osservanza in tutte le provincie del Regno. Ogni buono e zelante Spagnuolo potrà contribuire alla più facile consecuzione di questa necessaria notizia, informando le Corti, o il Re, delle a lui note infrazioni di qualunque legge fondamentale. Il franco uso di questo Dritto è il primo di tutti in uno Stato libero. Senza di esso anderebbero mancando le leggi della Patria; e giungerebbero ben presto i Cittadini ad esser sudditi, non più d'un Re nobile e generoso, ma d'un Signore despotico.

Essendo nondimeno indubitabile, che le fatture umane non sono, nè possono mai essere perfette, e che possono le circostanze da un momento all' altro sensibilmente variarsi; bisogna riconoscere, per forza, la dura necessità di dover alterare qualche volta, ciò che dovrebbe essere per sua natura costantemente invariabile. Ma quanto è mai gelosa e difficile cotesta alterazione o riforma, che pur in qualche occasione potrebbe divenire indispensabile? Il principal carattere di qualunque Costituzione nazionale ha da essere la stabilità, come effetto proprio de' fermi e sicuri principj, sù i quali si riposa. Qualunque riforma poi, che se ne facesse dopo essere stata ben ricevuta, potrebbe sconvolgere

gli animi della nazione. Non può adunque intraprendersi dalle future Corti, se non con somma cautela e circospezione, e quando la sperienza evidente ne abbia dimostrato il bisogno. Ma di questo bisogno come giudicarne con certezza? come persuaderne la nazione tutta? come evitarne le funeste conseguenze, se il giudizio non fosse giusto? Malgrado per altro queste difficoltà, è necessario per un verso il lasciar aperta la porta alle correzioni inevitabili, ed il chiuderla per un altro, quanto si può, ad ogni principio distruttore della stabilità. La sperienza e la cognizione del cuore umano ci hanno indotti a prescrivere per prima legge, che posta in esercizio la Costituzione, non possan proporne le Corti ne' primi otto anni veruna riforma; perchè siamo persuasi, che le prime mosse contro di essa Costituzione (nel caso di esservi) saranno fin da' primi momenti, quando non sia ancora ben rassodata, nè abbiane il Popolo generalmente sperimentata la pubblica utilità. I pregiudizj volgari, le inveterate usanze, le varie opinioni, i diversi interessi personali; tutto congiurerà da principio contro di essa: e perciò appunto bisogna aspettare, che si calmi l'agitazione degli affetti, in quelle persone principalmente, che crederanno offesi i loro Diritti, o contraddette le loro pretensioni. I prudenti tramiti poi, pe' quali dovrà passare ogni qualunque proposizione di riforma, prima di giungere ad effettuarsi, sembra necessario, che nella Costituzione si fissino, e chiaramente si espongano.

Eccoci giunti, Maestà, al fine del nostro Progetto di Costituzione, in cui abbiamo compresi, quanto la

nostra tenuità permetteva, tutti gli elementi e principj, da' quali potrà sorgere la felicità della nazione. È stata la nostra maggior premura, come già altrove si è detto, quella di raccogliere dal Codice Gotico, e da altri successivamente pubblicati dall' epoca della restaurazione fino a quella della decadenza della nostra Libertà, tutti quei principj fondamentali d'una moderata Monarchia, i quali sono andati finora vaghi, e dispersi, e senza metòdo e legame, da non poter formare, nello stato in cui erano, un sistema capace di trionfare delle vicende del tempo, e delle passioni.

L'ignoranza, l'errore, e la malignità alzeranno facilmente il grido contra questo Progetto, descrivendolo come nuovo, pericoloso, contrario a molti interessi della nazione, ed a' sacri Dritti del Re. Ma diverranno inutili i loro sforzi, e svaniranno i loro clamori a guisa di fumo, dal momento che si vedrà ad occhj aperti, che le basi della nuova Costituzione sono state, presso ai nostri Maggiori, altrettante verità sperimentali, ed altrettanti assiomi autorizzati dal costume nazionale di molti secoli. Sì, Maestà; per molti secoli la nostra nazione ha eletti i Re, accordate a suo talento le contribuzioni, sanzionate le leggi, dichiarata la guerra, conclusa la pace, arrolate le truppe, giudicati i pubblici Ministri e Magistrati, ed esercitati francamente tutti i Diritti da Sovrana. Questi sono i Dritti, questi i principj, queste le massime, sulle quali si è fondata la Costituzione; senza verun' altra novità che quella del metodo, e della precisione, di cui appunto si è fatto uso, acciocchè non tornino col tempo ad oscurarsi sì semplici e sante

verità, non meno necessarie alla felicità della nazione, che a quella del Re; giacchè in realtà non fa che mettere a gran rischio i Dritti del Monarca, chi si vanta di sostenerli coll' opporsi alle salutari modificazioni, che lo rendono un vero Padre de' popoli, ed un tenero oggetto delle benedizioni de' Sudditi.

Si degni V. M. di esaminare, e perfezionare la nuova Costituzione; e dal punto, in cui ne sia decretata la promulgazione, dica pur francamente a tutti i buoni Spagnuoli, che in essa son racchiusi tutti i sodi fondamenti della loro grandezza e prosperità; e che i loro generosi sforzi di amore e fedeltà verso il nostro innocente e adorato Re, meritano di raddoppiarsi fin dal giorno d'oggi per affrettare il bramato momento, in cui lo vediamo assiso nel Trono de' suoi Maggiori, divenuto tanto più fermo e sicuro, quanto son più solide le basi d'una sì liberale Costituzione.

Maestà.

Didaco &c. &c., come nella lettera prima.

COSTITUZIONE

Don Ferdinando Settimo, per la grazia di DIO e della Costituzione della Monarchia Spagnuola, Re delle Spagne; e per la di Lui assenza e cattività, la Reggenza del Regno, nominata dalle Corti generali straordinarie: A tutti coloro, a' quali sieno per giungere le presenti lettere: SAPPIATE, che le suddette Corti han decretata e sanzionata la seguente

COSTITUZIONE POLITICA
DELLA
MONARCHIA SPAGNUOLA.

Nel nome di DIO onnipotente, PADRE, FIGLIO, e SPIRITO SANTO, autore, e supremo Legislatore della Società.

Le Corti generali straordinarie della Nazione Spagnuola, persuase essendo dopo lungo esame e matura deliberazione, che le antiche leggi fondamentali di questa Monarchia, accompagnate da opportune provvidenze e precauzioni, le quali ne assicurino in maniera stabile e permanente l'intiera osservanza; potranno dare esse sole il bramato compimento alla gloria, alla prosperità, ed al bene di tutta la Nazione; decretano la seguente Costituzione Politica per la buona governazione, e retta amministrazione dello Stato.

TITOLO PRIMO

Della Nazione Spagnuola, e degli Spagnuoli.

CAPITOLO I.

Della Nazione Spagnuola.

Art. 1. La Nazione Spagnuola è la riunione di tutti gli Spagnuoli di ambedue gli emisfèri.

Art. 2. La Nazione Spagnuola è libera, ed indipendente; e non è, nè può esser patrimonio di veruna famiglia, nè persona.

Art. 3. La Sovranità risiede essenzialmente nella nazione; ed in conseguenza ad essa sola appartiene il Diritto di stabilire le proprie sue leggi fondamentali.

Art. 4. La Nazione è obbligata a conservare e proteggere, con giuste leggi e prudenti, la libertà civile, la proprietà, e gli altri Diritti legittimi di tutte le persone, che la compongono.

CAPITOLO II.

Degli Spagnuoli.

Art. 5. Sono Spagnuoli:

1°. Tutti gli uomini liberi, nati e domiciliati ne' dominj di Spagna, ed i loro figli.

2.° Gli stranieri, che abbiano ottenuto dalle Corti il diploma di naturalità.

3.° Coloro, che contino, anche senza di esso diploma, dieci anni di domicilio, ottenuto a norma della legge in qualsisia paese della Monarchia.

4:° I liberti, dacchè ottennero nelle Spagne la libertà.

Art. 6. È obbligo principale d'ogni Spagnuolo l'amor della patria, come pure l'esser giusto e benefico.

Art. 7. Ogni Spagnuolo è obbligato ad osservar

con fedeltà la Costituzione, ubbidire alle leggi, e rispettare le pubbliche Autorità.

Art. 8. É parimenti obbligato ogni Spagnuolo, senza distinzion di persone, a contribuire alle spese dello Stato a proporzione de' suoi averi.

Art. 9. Egli è in obbligo del pari a difender la patria colle armi, qualora vi sia chiamato dalla legge.

TITOLO SECONDO

Del Territorio delle Spagne, della Religione, e del Governo, e de' Cittadini Spagnuoli.

CAPITOLO I.

Del Territorio delle Spagne.

Art. 10. Il Territorio Spagnuolo comprende:

Nella Penisola, e nelle isole e possessioni adjacenti, Aragona, Asturie, Castiglia la vecchia, Castiglia la nuova, Catalogna, Cordoba, Estremadura, Galizia, Granata, Jaèn, Leone, Molina, Murzia, Navarra, Provincie Vasconiche, Siviglia, Valenza, le isole Baleari, ed ultimamente le Canarie con gli altri possedimenti Africani.

Nell' America settentrionale la Nuova-Spagna, la Nuova-Galizia, la penisola di Jucatàn, Goatemàla, le provincie interne d'Oriente, le provincie interne d'Occidente, l'isola di Cuba colle due Floride, la parte spagnuola dell' isola di Santo-Domingo, l'isola di Porto-Ricco, e le altre adjacenti a queste ed al continente in ambedue i mari.

Nell' America meridionale la Nuova-Granata, Venezzuèla, il Perù, il Chile, le provincie del fiume della

Plata, e tutte le isole adjacenti sì nel mar pacifico, che nell' atlantico.

In Asia finalmente le Isole Filippine, e tutte le altre dipendenti dal medesimo Governo.

Art. 11. Per altra legge costituzionale si farà una più conveniente divisione del Territorio Spagnuolo, subito che lo permetteranno le circostanze politiche della nazione.

Capitolo II.

Della Religione.

Art. 12. La Religione della Nazione Spagnuola è presentemente, e perpetuamente sarà, la CATTOLICA, APOSTOLICA, ROMANA, unica vera. La Nazione la protegge con leggi sapienti e giuste, e vieta l'esercizio di qualunque altra Religione.

Capitolo III.

Del Governo.

Art. 13. L'oggetto del Governo è la felicità della nazione, giacchè altro non è per sua natura il fine d'ogni Società politica, che il bene degl'individui che la compongono.

Art. 14. Il Governo della Nazione Spagnuola è quello d'una Monarchia moderata, ereditaria.

Art. 15. La potestà di far leggi risiede nelle Corti col Re.

Art. 16. La potestà di far eseguir le leggi risiede nel Re.

Art. 17. La potestà di applicar le leggi al fatto, nelle Cause civili e criminali, risiede ne' Tribunali stabiliti dalla legge.

Capitolo IV.

De' Cittadini Spagnuoli.

Art. 18. Son Cittadini Spagnuoli, quelli che per padre e madre traggono origine da' dominj Spagnuoli di qualsisia de' due emisferi, e che sono inoltre domiciliati in qualsivoglia paese de' suddetti dominj.

Art. 19. Son parimenti Cittadini Spagnuoli gli stranieri, i quali godendo già dianzi de' diritti comuni ad ogni Spagnuolo, ottenessero dalle Corti speciale diploma di cittadinanza.

Art. 20. Lo straniero potrà ottener dalle Corti il suddetto diploma, qualora sia accasato con donna spagnuola, ed abbia introdotta in Ispagna qualche pregevole invenzione o industria; oppure vi abbia acquistati beni stabili, suggetti ad una contribuzione diretta; o siavisi stabilito per commerciare con un capitale suo, a giudizio delle Corti considerabile; o abbia resi notabili servigi a vantaggio o difesa della nazione.

Art. 21. Son pure Cittadini Spagnuoli i figli legittimi di Stranieri domiciliati nelle Spagne; i quali figli, essendo nati ne' dominj Spagnuoli, non ne siano mai usciti senza licenza del Governo; e giunti all' età di anni ventuno compiti, vi si siano domiciliati, esercitandovi qualche professione, o arte, o industria, utile al Pubblico.

Art. 22. Quegli Spagnuoli, i quali per qualunque grado di ascendenza sieno riputati originarj dell' Africa, potranno col merito e colla virtù aprirsi la strada alla cittadinanza. Le Corti in conseguenza potranno accordarla a quelli, che avessero resi servigi notabili alla

patria; o per talento, o applicazione, o condotta ne fossero altrimenti meritevoli; purchè siano figli legittimi di padri ingenui, e mariti di donna ingenua, e domiciliati in dominj delle Spagne, ed esercitino inoltre o professione, o arte, o industria utile, con capitale proprio.

Art. 23. Soli i Cittadini potranno ottenere impieghi Municipali, e darli per elezione ad altri ne' casi assegnati dalla legge.

Art. 24. Perde la Cittadinanza Spagnuola

1.° Chi acquista naturalità in paese straniero.

2.° Chi riceve impiego sotto altro Governo.

3.° Chi venga sottoposto per sentenza a pene afflittive, o infamanti, qualora non sia di nuovo abilitato.

4.° Chi risieda per cinque anni di seguito fuori del Territorio delle Spagne senza incarico o licenza del Governo.

Art. 25. L'esercizio de' Diritti della Cittadinanza rimane sospeso

1.° Per interdetto giudiziale, a cagion d'incapacità, o fisica, o morale.

2.° Per lo stato di debitore fallito, o di debitore alle casse pubbliche.

3.° Per lo stato di servente domestico.

4.° Per non avere impiego, o arte, o altra maniera nota di vivere.

5.° Per essere stato criminalmente processato:

6.° Dal futuro anno 1830, chi vorrà entrare di nuovo nell' esercizio de' Diritti di Cittadino, dovrà saper leggere e scrivere.

Art. 26. I diritti di cittadinanza si posson perdere o sospendere per le sole cagioni accennate ne' due articoli precedenti, ma non mai per altre.

TITOLO TERZO

Delle Corti.

CAPITOLO I.

Del modo di formar le Corti.

Art. 27. Le Corti son la riunione di tutti i Deputati, che rappresentan la nazione, nominati da' Cittadini nella forma che si dirà.

Art. 28. La rappresentazione nazionale ha la stessa base in ambedue gli emisferi.

Art. 29. La suddetta base è la popolazione, composta d'uomini natii delle Spagne, ed originarj di esse per padre e madre; come pure di quelli, che hanno ottenuta dalle Corti la cittadinanza, e de' compresi ancora nell' articolo 21.

Art. 30. La popolazione de' Dominj Europei sarà computata secondo l'ultimo censo del 1797, finchè possa farsene un altro nuovo; e quella de' dominj di Oltremare secondo gli ultimi censi più autentici, finchè un altro se ne formi con ogni esattezza.

Art. 31. Da ogni settanta mila anime (presa la popolazione, come si è detto nell' articolo 29) uscirà un Deputato per le Corti.

Art. 32. Distribuita la popolazione per Provincie, ed eccedendo in qualcuna di esse il numero di anime; se l'eccesso passasse di trentacinque mila, si nominerà un secondo Deputato; e se non passasse, non se ne farà conto.

Art. 33. La provincia, che non giungesse ad avere settanta mila anime, ma ne avesse per altro fino a sessanta mila; eleggerà Diputato: ma se neppnr tante ne avesse, concorrerà colla provincia confinante al compimento delle settanta mila. L'isola di Santo-Domingo, l'unica eccettuata, nominerà Diputato, qualunque sia il numero de' suoi popolatori.

Capitolo II.

Della nomina de' Diputati a Corti.

Art. 34. Per l'elezione de' Diputati a Corti si celebreranno Congressi elettorali, di Parrocchia, di Partito, e di Provincia.

Capitolo III.

De' Congressi elettorali di Parrocchia.

Art. 35. Ogni Congresso elettorale di Parrocchia si comporrà di tutti i Cittadini, domiciliati e residenti nel Territorio di essa, compresivi gli Ecclesiastici secolari.

Art. 36. Nella Penisola e nelle isole e possessioni adjacenti, si terranno i Congressi Parrocchiali nella prima Domenica del mese d'Ottobre dell'anno, antecedente all'apertura delle Corti.

Art. 37. Nelle provincie di Oltremare si terranno nella prima Domenica del mese di Decembre, quindici mesi prima dell'apertura delle Corti, secondo il previo avviso, che ne daranno le pubbliche Autorità.

Art. 38. Ne' Congressi Parrocchiali per ogni dugento famiglie, o Capi di casa, si nominerà un Elettore Parrocchiale.

Art. 39. Se non giungessero i Capi a quattrocen-

to, ma passassero per altro di trecento; se ne ricaveranno due elettori: se fossero meno di seicento, ma più bensì di cinquecento; gli elettori da nominarsi saran tre: e così progressivamente.

Art. 40. La Parrocchia, che non giunga ad averne dugento, se ne avrà cento cinquanta, nominerà un elettore; e se neppur tanti ne avrà, concorrerà con altra Parrocchia vicina all' elezione di uno o più elettori.

Art. 41. Il Congresso Parrocchiale eleggerà, a pluralità di voti, undici compromissarj; e questi nomineranno l'elettore Parrocchiale.

Art. 42. Se gli elettori da nominarsi fossero due, i compromissarj dovranno essere ventuno; e se tre, trentuno: ma più in sù di questo numero non si anderà per nessun caso, a fine di evitar confusione.

Art. 43. Nelle popolazioni più piccole, la parrocchia di venti Capi eleggerà un Compromissario; quella di trenta a quaranta ne nominerà due; quella di cinquanta a sessanta ne nominerà tre; e così progressivamente. Che se poi non ne avesse neppur venti, concorrerà colla vicina, o vicine parrocchie, all' elezione del Compromissario.

Art. 44. I Compromissarj delle piccole parrocchie, eletti come si è detto, si riuniranno nel paese che riesca loro più comodo. Se tutti insieme compiranno il numero di undici, o almeno di nove; nomineranno un elettore parrocchiale: se fossero ventuno, o almeno diciassette; ne nomineranno due: e se arrivassero ad essere trentuno, o almeno venticinque, nomineranno il corrispondente numero di elettori.

Art. 45. L'elettore parrocchiale da nominarsi deve essere Cittadino, maggiore di anni venticinque, e domiciliato e residente nella parrocchia.

Art. 46. Il Presidente de' congressi parrocchiali sarà il Capo, o giudiciale, o politico, del paese in cui si terranno, sia Città, o terra, o villaggio; e per maggior solennità vi assisterà ancora il Curato. Se in un medesimo paese si celebrassero insieme più Congressi; dopo i Capi o giudiciali o politici, avran la presidenza per sorte i Reggitori Municipali.

Art. 47. Riuniti i parrocchiani nella casa consistoriale, o dove sian soliti a congregarsi, anderanno tutti insieme col Presidente alla Chiesa parrocchiale; ed in essa il Curato celebrerà con solennità la messa dello Spirito Santo, e farà un discorso adattato alle circostanze.

Art. 48. Terminata la funzione ecclesiastica, ritorneranno tutti alla casa, donde uscirono; ed a porte aperte si darà principio al Congresso dal nominare trà i presenti due squittinatori o scrutatori, ed un Segretario.

Art. 49. Quindi il Presidente, domanderà a tutti, se qualcheduno avesse notizia di persona, che avesse corrotto o subornato altrui: ed in caso di esservi accusa, se ne farà pubblicamente e verbalmente l'esame; e conosciuta la reità, o del giustamente accusato, o del falso accusatore; a qualunque di loro sia il Reo, si darà immediatamente, per sentenza inappellabile, la pena di privazione di voce attiva e passiva.

Art. 50. In qualunque altro dubbio, che insorga sulle qualità necessarie per votare, le quali abbia o non

abbia qualcuno de' presenti; il Congresso deciderà sul fatto a suo arbitrio; e la decisione sarà valida per quella sola volta, e per quel solo effetto.

Art. 51. Dopo ciò si passerà immediatamente alla nomina de' Compromissarj. Ognuno de' Parrocchiani, avvicinatosi al tavolino della Presidenza, detterà al Segretario tanti nomi, quanti saranno i Compromissarj da eleggersi: nel qual atto, come pure in qualunque altro relativo all'elezione, niuno potrà dare il suo proprio nome sotto pena di non poter più votare.

Art. 52. Il Presidente, gli Scrutatori, ed il Segretario, confronteranno tutte le liste date da' parrocchiani; e trascelti per Compromissarj quelli, ne' quali ricada un maggior numero di voti, il Presidente ne pubblicherà i nomi ad alta voce.

Art. 53. I Compromissarj nominati si ritireranno immediatamente in una stanza separata dal rimanente de' Congregati; e conferendo ivi tra di loro, nomineranno a pluralità di voti l'elettore o gli elettori della loro Parrocchia: e tornati che saranno al luogo del Congresso, se ne pubblicheranno i nomi, o il nome.

Art. 54. Quindi, distesi gli atti dal Segretario, e sottoscritti dal Presidente e da' Compromissarj, se ne consegnerà copia (essa pure da' medesimi sottoscritta) alla persona, o persone elette; onde munite sieno d'un' autentica testimonianza della loro nuova Commessione.

Art. 55. Non si ammetterà motivo nè pretesto alcuno, per cui possa scusarsi un Cittadino, chiunque siasi, da cotesti incarichi.

Art. 56. Nessun Cittadino potrà entrare con armi ne' congressi parrocchiali.

Art. 57. Fatta che sia la nomina degli Elettori, si scioglierà immediatamente il Congresso; nè avrà mai valore verun altro atto, che vi si tentasse.

Art. 58. Dato fine al Congresso, i nominati Elettori prenderanno posto frà gli Scrutatori, Presidente, e Segretario; ed in compagnia di tutti gli altri Congregati si porteranno alla Chiesa parrocchiale a cantare un solenne Te-Deum.

Capitolo IV.

De' Congressi Elettorali di Partito.

Art. 59. Gli Elettori parrocchiali, portatisi alla Capitale del Partito, formeranno un nuovo Congresso Elettorale, per nominarvi gli Elettori, che dovranno poi congregarsi nella Capitale della provincia a fine di eleggere i Diputati per le Corti.

Art. 60. Nella Penisola e nell' isole e possessioni adjacenti, si celebreranno i Congressi di Partito nella prima Domenica del mese di Novembre dell' anno antecedente all' apertura delle Corti.

Art. 61. Nelle provincie di Oltremare si celebreranno nella prima Domenica del mese di Gennajo, immediatamente dopo quella del Decembre, in cui si fossero tenuti, come si è detto, i Congressi parrocchiali.

Art. 62. Per determinare il numero di Elettori, da nominarsi in ogni Partito, si terran presenti le seguenti regole.

Art. 63. Il numero degli Elettori di Partito sarà il triplo del numero de' Diputati, che si dovranno cleggere.

Art. 64. Se il numero de' Partiti della provincia fosse maggiore di quello degli Elettori, necessarj secondo l'articolo antecedente per la nomina de' Diputati; si nominerà nondimeno per ogni Partito un Elettore.

Art. 65. Se al contrario il numero de' Partiti fosse minore, nominerà ogni Partito o uno, o due, o più Elettori, fino a compirne il numero necessario. Se mancasse anche dopo ciò un Elettore; lo nominerà il Partito più popolato: e se due o più ne mancassero; li anderan nominando gli altri Partiti a misura della loro maggior popolazione.

Art. 66. Da ciò che si è stabilito negli articoli 31, 32, 33, e ne'tre precedenti, si rileva, quanti dovranno essere, a tenore del Censo, i Diputati d'ogni provincia, e gli Elettori d'ogni partito.

Art. 67. Ne' Congressi Elettorali di Partito sarà Presidente il Capo (sia giudiziale, o politico) della Capitale di esso Partito: ed a lui si presenteranno gli Elettori parrocchiali co' loro rispettivi ricapiti e documenti; onde siano registrati i loro nomi nel pubblico libro, in cui si dovranno stendere gli atti del Congresso.

Art. 68. Nel giorno assegnato si congregheranno gli Elettori parrocchiali insieme col Presidente nella Sala consistoriale a porte aperte; e comincieranno dal nominare, trà i medesimi Elettori presenti, due Scrutatori, ed un Segretario.

Art. 69. In seguito il Segretario e gli Scrutatori riceveranno i ricapiti e documenti di tutti gli Elettori; ed esamineranno, se sono secondo le regole; ed una Commissione di tre Individui dello stesso Congresso ri-

vederà i suddetti esami : e gli uni e gli altri nel seguente giorno ne daranno per iscritto le informazioni.

Art 70. Nell' accennato giorno seguente, radunati tutti gli Elettori parrocchiali, si leggeranno le informazioni; e se qualche dubbio nascesse sù qualcuna di esse, oppur sulle necessarie qualità di qualche Elettore, il Congresso deciderà a suo piacere definitivamente; e la decisione, qualunque essa si fosse, si porrà in esecuzione.

Art. 71. Fatto ciò, tutti gli Elettori insieme col Presidente si porteranno alla chiesa maggiore; ed ivi l'Ecclesiastico di più alta dignità canterà la messa solenne dello Spirito Santo, e vi aggiungerà un discorso analogo alle circostanze.

Art. 72. Compito quest' atto religioso, ritorneranno tutti alla casa consistoriale; e seduti gli Elettori promiscuamente senza veruna preferenza nè distinzione, leggerà il segretario il presente capitolo quarto della Costituzione; ed in seguito il Presidente farà la domanda accennata nell' articolo 49, e si osserverà tutto ciò che in esso si dice.

Art. 73. Si procederà immediatamente alla nomina degli Elettori di partito, un dopo l' altro; e questa si eseguirà per iscrutinio segreto, e per mezzo di bigliettini, ne' quali ognuno de' votanti abbia scritto il nome della persona che elegge.

Art. 74. Quindi il Presidente, il Segretario, e gli Scrutatori, esaminati e regolati i voti, terranno per ben eletto chi abbia ottenuta la metà de' voti con uno almeno di più; ed il Presidente ne pubblicherà il no-

me. Se poi niuno avesse ottenuta la suddetta pluralità, i due che avessero il maggior numero di voti, rientreranno in secondo scrutinio; e rimarrà eletto chi più ne ottenesse. Nel caso finalmente di essere i voti pattati, deciderà la sorte.

Art. 75. L'Elettore di partito, bisogna che sia cittadino coll' esercizio de' suoi Diritti, maggiore di anni venticinque, e domiciliato e residente nel partito. Tanto può esser fatto Elettore un Laico, quanto un Ecclesiastico secolare; e tanto un de' presenti nel congresso, quanto un assente.

Art. 76. Distesi gli Atti del Congresso dal Segretario, e sottoscritti da lui, come pur dal Presidente, e dagli Scrutatori; se ne darà una copia, similmente sottoscritta, ad ognuno degli Eletti per giustificazione loro personale: e dipoi il Presidente ed il Segretario, fattane un' altra copia, da lor due sottoscritta, la manderanno al Presidente del Congresso provinciale; il quale si prenderà il pensiere di farla a tutti notoria per mezzo de' pubblici fogli.

Art. 77. Ne' Congressi elettorali di partito si osserverà tutto ciò che si è ordinato per riguardo a' Congressi parrocchiali negli articoli 55, 56, 57, 58.

Capitolo V.

De' Congressi elettorali di Provincia.

Art. 78. Gli Elettori, eletti dai partiti, radunatisi nella Capitale della Provincia, formeranno il Congresso elettorale provinciale; dal quale dovranno uscire i pubblici Diputati, per assistere alle Corti, come rappresentanti della nazione;

Art. 79. Nella penisola, e nell'isole adjacenti, si terranno sempre i Congressi provinciali nella prima Domenica del mese di Decembre, dell' anno antecedente all' apertura delle Corti.

Art. 80. Nelle provincie di Oltremare si celebreranno nella Domenica seconda del mese di Marzo di quel medesimo anno, in cui si fossero celebrati i congressi di Partito.

Art. 81. Ne sarà Presidente il Capo politico della Capitale della provincia, a cui si presenteranno gli Elettori di Partito con tutti i loro documenti, onde se ne possano registrare i nomi nel pubblico libro, nel quale si dovranno stendere gli atti del Congresso.

Art. 82. Nel giorno destinato si congregheranno gli Elettori col Presidente nella Casa consistoriale, o nell' edifizio, che sembrasse il più opportuno per sì solenne radunanza, e si darà principio a porte aperte dal nominare trà i presenti, a pluralità di voti, un Segretario, e due Scrutatori.

Art. 83. Se una provincia non dovesse eleggere che un solo Diputato, bisogna, che vi concorrano per la nomina almeno cinque elettori; i quali saran presi dai Partiti di essa Provincia; e qualora i Partiti non fosser tanti, se ne formeran de' nuovi a questo solo effetto.

Art. 84. Si leggeranno i quattro Capitoli di questa Costituzione, ne' quali si tratta delle Elezioni. Si leggeranno dipoi gli atti dell' Elezioni eseguite ne' Congressi de' Partiti, secondo le copie rimessene da' rispettivi Presidenti. Quindi gli Elettori presenteranno i documen-

ti delle loro nomine, le quali saranno esaminate dal Segretario e dagli Scrutatori, e rivedute inoltre da una particolar commessione di tre individui del Congresso: e tanto i primi esaminatori, quanto i revisori, ne daranno esatta informazione nel giorno seguente.

Art. 85. Nell'accennato giorno seguente si leggeranno le suddette informazioni: e se qualche dubbio nascesse sù qualcuna di esse, o sulle necessarie qualità degli Elettori; il Congresso deciderà definitivamente, e ciò che decidesse si eseguirà, senza lu ogo a ricorsi.

Art. 86. In seguito gli Elettori col Presidente si porteranno alla Cattedrale o Chiesa maggiore; ed ivi il Vescovo, ed in mancanza sua l'Ecclesiastico di più alta dignità, canterà la messa solenne dello Spirito Santo, e farà un discorso analogo alle circostanze.

Art. 87. Terminato quest' atto di Religione, faran tutti ritorno alla Sala, donde uscirono; e lasciate aperte le porte, sederanno tutti senza preferenza nè distinzione; ed il Presidente farà la stessa domanda, che si accennò nell' articolo 49, e si osserverà sulla materia tutto ciò che ivi si è intimato.

Art. 88. Si procederà immediatamente all'elezione de' Diputati, uno per volta. Avvicinatosi ognuno degli Elettori al tavolino della Presidenza, il Segretario, in presenza del medesimo, scriverà il nome della persona da lui eletta. Il suddetto Segretario, e i due Scrutatori, saranno i primi a votare.

Art. 89. Il Presidente, il Segretario, e gli Scrutatori, confrontati i voti, terranno per Eletto, quello che avesse avuta la metà de' voti con uno almeno di

più. Se ciò non succedesse; entreranno in secondo scrutinio i due condecorati con maggior numero di voti; e chi di lor due ne avesse di più, rimarrà eletto. In caso di voti pattati, deciderà la sorte. Eletti così i Diputati; il Presidente ne pubblicherà i nomi.

Art. 90. Dopo l'elezione de' Diputati si passerà collo stesso metodo e forma a quella de' Sostituti, i quali concorreranno alle Corti, qualora si verifichi in qualunque tempo (dopo fatta l'elezione) o la morte del Proprietario, o la di lui impossibilità a giudizio di esse Corti. Il numero de' Sostituti per ogni provincia sarà il terzo del numero de' suoi Diputati: ma se questi per altro in una provincia fosser meno di tre, essa nondimeno nominerà un Sostituto.

Art. 91. Può esser Diputato alle Corti sì il Laico, che l'Ecclesiastico secolare, e tanto chi fu presente al Congresso Elettorale, quanto l'assente. Egli per altro dovrà esser Cittadino, avente l'esercizio de' suoi Diritti, maggiore per età di anni venticinque, nato nella provincia, domiciliato in essa, e residentevi almeno da sette anni.

Art. 92. Richiedesi inoltre, che il Diputato alle Corti abbia una rendita annuale competente, e procedente da fondi proprj.

Art. 93. Tengasi per altro per sospeso l'anzidetto articolo, fino al tempo, in cui decida qualcheduna delle future Corti, quanta dovrà esser la rendita, e quale la specie di fondi, donde possa provenire: e ciò che allora si risolverà, dovrà tenersi per legge costituzionale, come se fosse in quest' articolo espressa.

Art. 94. Se talora accadesse, che un medesimo Individuo fosse eletto dalla provincia della sua nascita, e da quella insieme del suo domicilio; egli anderà alle Corti per questa seconda provincia, e per la prima vi assisterà il Sostituto.

Art. 95. I Segretarj e Consiglieri di Stato, e gl' impiegati nel Palagio Reale, non potranno esser eletti per Diputati alle Corti.

Art. 96. Non potrà neppur esser eletto per Diputato veruno Straniero, benchè avente dalle Corti diploma di cittadinanza.

Art. 97. I pubblici Impiegati, nominati dal Governo, non potranno essere Diputati a Corti per la provincia, in cui esercitano l'impiego.

Art. 98. Il Segretario stenderà gli atti delle elezioni; e li sottoscriveranno, oltre di lui, il Presidente, e tutti gli Elettori.

Art. 99. In seguito di ciò tutti gli Elettori, senza potersene veruno scusare, accorderanno tanti Mandati di procura, quanti furono i Diputati eletti; e ne daranno ad ognun di loro una copia autentica, da potersi con essa presentare alle Corti.

Art. 100. Le Procure saran distese ne' termini seguenti:

Nella Città, o terra tale; nel tal giorno, tal mese, tal anno; essendo congregati nella tal sala i Signori N. N. (vi si porranno i nomi del Presidente, e di tutti gli Elettori di Partito, che formarono il Congresso Elettorale provinciale) asserirono innanzi a me sottoscritto Notajo pubblico, ed innanzi ai testimonj a quest' effetto

chiamati: che essendosi proceduto, a norma della Costituzione politica della Monarchia Spagnuola, alla nomina degli Elettori, sì di parrocchie, che di partiti, con tutte le solennità prescritte dalla stessa Costituzione, come consta dalle informazioni autentiche originali; riuniti gli Elettori de' Partiti della Provincia tale, nel tal giorno, mese, ed anno, elessero i Diputati, i quali a nome di questa Provincia, e come rappresentanti di essa, concorrano alle Corti; e che gli eletti Diputati per questa provincia furono i Signori N. N., secondochè si rileva dagli Atti distesi e sottoscritti da N. N. In conseguenza di ciò, i surriferiti Elettori accordano ai detti Diputati, ed a ciascuno di essi, un'ampia Procura, onde possano adempire le auguste funzioni del loro incarico; ed uniti agli altri Diputati a Corti, come rappresentanti tutti della nazione spagnuola, possano accordare e risolvere, quanto credano confacente al bene generale di essa, usando a questo fine delle facoltà concedute loro dalla Costituzione, senza uscire da' limiti da essa prescritti, nè potere per verun modo, nè per verun pretesto, o derogare, o alterare, o variare veruno degli articoli di essa. Per la qual cosa gli anzidetti Elettori, in vigore delle facoltà, trasmesse loro a quest' effetto da tutta la Provincia; tanto a nome proprio, come a nome di tutti gl' Individui di essa, si obbligano a tener per valido, e a rispettare ed osservare, quanto essi Diputati, e le Corti insieme con loro, faranno e risolveranno a tenore della Costituzione Politica della Monarchia Spagnuola. Così lo asserirono ed accordaro-

no in presenza de' Testimonj N. N., i quali insieme con essi si sottoscrissero: della qual cosa do fede &c. &c.

Art. 101. Il Presidente, il Segretario, e gli Scrutatori del Congresso provinciale, sottoscriveranno immediatamente una copia degli atti da loro fatti, e la spediranno alla Diputazione permanente delle Corti: si prenderanno inoltre il pensiere di fare stampare l'elezioni, e di mandarne una copia stampata ad ogni paese della provincia.

Art. 102. I Diputati della Penisola, e delle isole adjacenti, saranno assistiti dalle rispettive Provincie con un determinato stipendio, quale si assegnerà dalle Corti nel secondo anno d'ogni generale Diputazione per i Deputati de' due anni seguenti. A quelli poi di oltremare si pagheranno inoltre i viaggi di venuta e ritorno, a giudizio delle loro rispettive Provincie.

Art. 103. Ne' Congressi Elettorali di provincia si osserverà, tutto ciò che prescrivono gli articoli 55, 56, 57, e 58, a eccezione di ciò che si dice nell' articolo 328.

Capitolo VI.

Della celebrazione delle Corti.

Art. 104. Ogni anno perpetuamente si raduneranno le Corti nella Capitale del Regno, in edifizio destinato a questo solo oggetto.

Art. 105. Se talvolta si giudicasse conveniente trasferir le Corti in altro luogo; ciò potrà farsi con due condizioni: che il tal luogo non disti dalla Capitale più di dodici leghe: e che la traslazione sia approvata da due terze parti de' Diputati presenti.

Art. 106. Le sessioni delle Corti dureranno ogni anno tre mesi consecutivi, cominciandoli a contare dal primo giorno del mese di Marzo.

Art. 107. Le sessioni delle Corti si potran talora prorogare per un altro mese al più; e ciò in due soli casi: quando lo domandi il Re: e quando altrimenti lo credan necessario le stesse Corti per espressa risoluzione di due terze parti de' Diputati.

Art. 108. I Diputati si rinnoveranno nella sua totalità di due in due anni.

Art. 109. Se per guerra, o per occupazione ostile di qualche territorio della Monarchia, non potessero i Diputati di una o più provincie presentarsi alle Corti; saranno ad essi sostituiti per sorte gli anteriori, appartenenti alle medesime provincie.

Art. 110. I Diputati, venuti a Corti una volta, non potranno di nuovo esser eletti, se non dopo trascorsa un'altra Diputazione.

Art. 111. Giunti i Diputati alla Capitale del Regno, si presenteranno alla Diputazione permanente delle Corti; la quale registrerà i loro nomi, e quelli della provincia da cui furono eletti, nella Segreterìa delle stesse Corti.

Art. 112. Per la rinovazione de' Diputati del primo anno, si terrà ai quindici di Febbrajo, a porte aperte, una Sessione preparatoria; della quale sarà Capo il Presidente della Diputazione permanente; e saranno Segretario e Scrutatori, quelli che nominerà la stessa Diputazione, prendendoli da' suoi medesimi Individui.

Art. 113. In cotesta Sessione, tutti i nuovi Di-

putati presenteranno le loro Procure, e si nomineranno, a pluralità di voti, due particolari Commessioni; una di cinque Individui per esaminare tutte le accennate Procure; ed un' altra di soli tre per autenticare l'autorità di que' primi cinque.

Art. 114. Ai venti dello stesso Febbrajo si celebrerà a porte aperte una seconda Sessione preparatoria, nella quale le due anzidette Commessioni informeranno sulla legittimità delle Procure, confrontate da essi antecedentemente colle copie degli atti dell' elezioni provinciali.

Art. 115. Nella medesima sessione, ed in qualunque altra che se ne dovesse fare fino ai venticinque dell' accennato mese, si risolveranno definitivamente, e a pluralità di voti, tutti i dubbj nati, se pur vi nascessero, sulla legittimità delle procure, e sulle qualità de' Diputati.

Art. 116. Nel secondo anno della rinovazione de' Diputati si celebrerà ai venti di febbrajo la prima Sessione preparatoria, e se ne terranno delle altre secondo il bisogno fino ai venticinque, per prendere le necessarie risoluzioni, nella forma prescritta ne' tre articoli precedenti, sulla legittimità delle Procure de' nuovi Diputati.

Art. 117. Il giorno venticinque di febbrajo di tutti gli anni è il destinato alla celebrazione dell' ultima Sessione preparatoria; nella quale tutti i Diputati, poste le mani sopra i santi Vangeli, faranno i seguenti giuramenti, rispondendo alle domande, che lor verranno fatte.

D. Giurate di difendere e conservare la Religion CATTOLICA, APOSTOLICA, ROMANA, senz'ammetterne verun'altra nel Regno?

R. Sì: lo giuro.

D. Giurate di osservare, e far osservare religiosamente la Costituzione politica della Monarchia spagnuola, sanzionata dalle generali Corti straordinarie della nazione nell'anno 1812?

R. Sì: lo giuro.

D. Giurate di adempir bene e fedelmente l'incarico datovi dalla nazione, e di por sempre la mira nel bene, e nella prosperità della medesima?

R. Sì: lo giuro.

Se così farete, Iddio ve ne premii; e se altrimenti, ve ne domandi conto.

Art. 118. Finiti i giuramenti, si procederà ad eleggere fra gli stessi Diputati, per segreto scrutinio, ed a pluralità assoluta di voti, un Presidente, un Vice-Presidente, e quattro Segretarj: e dal momento che sia fatta questa nomina, si terranno per instituite e formate le nuove Corti, e cesseranno tutte le funzioni della Diputazione permanente.

Art. 119. Si nominerà nello stesso giorno una Diputazione, composta di ventidue individui; i quali con due de' Segretarj di già nominati, anderanno a far consapevole il Re delle nuove Corti già instituite, e del nome dell'eletto Presidente; ed intenderanno da lui, se vorrà assistere all'apertura di esse Corti, da celebrarsi nel primo giorno di marzo.

Art. 120. Se fosse il Re fuori della Capitale, gli

si manderà la notificazione per iscritto, e per iscritto parimenti risponderà il Re.

Art. 121. Il Re assisterà in persona all' apertura delle Corti: e se per impedimento non vi si portasse, non perciò si potran differire ad altro giorno nè per questo, nè per verun altro motivo. Le stesse formalità si osserveranno in occasione del chiudimento delle Corti.

Art. 122. Il Re entrerà nella sala delle Corti senza guardia alcuna, accompagnato dalle sole persone, che destinate saranno a corteggiarlo nell' entrare ed uscire, a tenore del cerimoniale da prescriversi intorno al regolamento interiore delle Corti.

Art. 123. Il Re farà un discorso, nel quale proporrà, ciò che sia per sembrargli conveniente, ed al quale il Presidente risponderà con termini generali. Nel caso che il Re non assista, manderà un discorso al Presidente, acciocchè si legga nelle Corti.

Art. 124. Le Corti, presente il Re, nulla potran deliberare.

Art. 125. Qualora i Segretarj di Stato, a nome del Re, volessero proporre qualche affare alle Corti; potranno assistere alle discussioni nel tempo e modo che le Corti determineranno, e potranno ancora parlarvi, ma non mai esser presenti allo scrutinio ed ai voti.

Art. 126. Le sessioni delle Corti saran pubbliche; e solo in que' tali casi, che sia necessaria la segretezza, potran celebrarsi a porte chiuse.

Art. 127. Nelle discussioni delle Corti, e in tutte le altre cose appartenenti al regolamento ed ordine in-

teriore delle medesime , si osserveranno le regole da prescriversi in queste Corti generali straordinarie ; senza toglier perciò , che quelle , che saran da celebrarsi in avvenire , non possan farvi le riforme , che si giudicheranno convenienti .

Art. 128. I Diputati per le loro opinioni saranno inviolabili ; nè mai per esse , in verun tempo nè caso , potranno esser rimproverati da veruna Autorità . Per cause criminali non potranno esser giudicati che dal solo tribunale delle Corti , nella maniera che si prescriverà nel Regolamento interiore delle medesime . Duranti le sessioni delle Corti , e per un altro mese dopo di esse, non potranno esser citati civilmente , nè molestati per debiti .

Art. 129. I Diputati , durante il tempo della loro Diputazione , a contarsi dal giorno in cui le loro nomine furon registrate nelle Diputazione permanente delle Corti , non potranno ammettere per se , nè procurar per altri , verun impiego di nomina regia ; anzi neppure veruna promozione nella propria lor classe , qualora non fosse di scala ordinaria .

Art. 130. Similmente , a tempo della loro diputazione , e per un altr'anno intiero dopo l'ultimo atto di essa , non potranno ottener per se , nè procurar per altri , veruna pensione · nè condecorazione , che sia di provigione regia .

Capitolo VII.

Delle facoltà delle Corti .

Art. 131. Le facoltà delle Corti son le seguenti :

1.ª Proporre e decretare le leggi, ed interpretarle e derogarle ancora, quando ciò sia necessario.

2.ª Ricevere il giuramento del Re, del Principe delle Asturie, e della Reggenza, nelle forme a suo luogo prescritte.

3.ª Risolvere qualunque dubbio occorrente, o di fatto, o di dritto, intorno alla successione alla Corona.

4.ª Nominar Reggenza o Reggenti del Regno quando lo prescrive la Costituzione, ed assegnar i limiti co' quali la Reggenza o i Reggenti han da esercitare l'autorità Reale.

5.ª Fare la pubblica ricognizione del Principe delle Asturie.

6.ª Dar tutore al Re minore, quando lo prescrive la Costituzione.

7.ª Approvare (prima dell'ultimo ratificamento) i trattati d'alleanza offensiva, e quelli pure di sussidj, ed i peculiari di commercio.

8.ª Concedere o negare l'entrata di truppe straniere nel Regno.

9.ª Decretare la creazione e soppressione d'impieghi ne' tribunali, che la Costituzione stabilisce, come pure la creazione e soppressione di Uffizj pubblici.

10.ª Fissare ogni anno, a proposta del Re, le forze di terra e di mare, determinandone il numero pel tempo di pace, e l'accrescimento pel tempo di guerra.

11.ª Dettare ordinazioni all'esercito di terra, all'armata di mare, e alla milizia nazionale, in ogni genere di cose, relative alla loro instituzione.

12.ª Fissare le spese dell'amministrazione pubblica.

13.ª Stabilire annualmente le contribuzioni, ed imposizioni.

14.ª Prendere, in casi di bisogno, capitali in prestito sul credito della nazione.

15.ª Approvare la distribuzione delle contribuzioni fra le provincie.

16.ª Esaminare ed approvare i conti dell'impiego de' capitali pubblici.

17.ª Stabilir le dogane, le gabelle, ed i prezzi.

18.ª Disporre tutto ciò che convenga per l'amministrazione, conservazione, ed alienazione de' Beni nazionali.

19.ª Determinare il valore, il peso, la lega, il tipo, ed il nome delle monete.

20.ª Adottare per pesi e misure il sistema, che parrà più comodo e giusto.

21.ª Promuovere e fomentare ogni specie d'industria, e rimuoverne gli ostacoli.

22.ª Stabilire per tutta la Monarchia un sistema generale d'istruzione pubblica, ed approvare quello che dovrà formarsi per la particolar educazione del Principe delle Asturie.

23.ª Approvare i regolamenti generali per la polizia e sanità del Regno.

24.ª Proteggere la libertà politica della stampa.

25.ª Verificare, o ridurre ad effetto la responsabilità de' Segretarj di Stato, e di tutti gli altri pubblici impiegati.

26.ª Dare o negare il consenso in tutte quelle occasioni

ed operazioni, per le quali a tenore della Costituzione sia necessario.

Capitolo VIII.

Della formazione delle leggi, e della sanzione reale.

Art. 132. Ogni e qualunque Diputato ha la facoltà di proporre un qualsisia progetto di legge, dovendo farlo per altro per iscritto, ed esponendone le ragioni.

Art. 133. Due giorni almeno, dopo presentato e letto il progetto, si leggerà di nuovo seconda volta; e le Corti delibereranno, se sia da ammettersi, o no, alla discussione.

Art. 134. Ammesso il progetto di legge alla discussione; se le Corti, per la gravità della materia, lo giudicheranno degno d'un previo esame, ne daranno l'incarico ad una particolar commessione.

Art. 135. Quattro giorni almeno, dopo ammesso il progetto alla discussione, si tornerà a leggerlo terza volta; e si potrà allora assegnar giorno per cominciarne la discussione.

Art. 136. Giunto il giorno della discussione del progetto; se ne chiamerà prima ad esame la totalità, e poi ognuno de' suoi articoli in particolare.

Art. 137. Le Corti decideranno, quando sarà la materia sufficientemente discussa. Dato fine alle discussioni, decideran le stesse Corti, se meriti essa, o non meriti, di sottoporsi allo scrutinio.

Art. 138. Deciso che siane lo scrutinio, si passerà immediatamente a raccoglierne i voti, o per tutto il progetto, o per parte di esso, o con variazioni o mo-

dificazioni, a norma delle osservazioni, che si fossero fatte nel discuterlo.

Art. 139. La approvazione o riprovazione della proposta materia dee dipendere dalla pluralità assoluta di voti; e non si potranno questi raccogliere, se non qualora siano presenti la metà di tutti i Diputati con uno almeno di più.

Art. 140. Se le Corti, in qualunque atto di discussione o scrutinio, rigettassero il progetto di legge, o risolvessero di non chiamarlo a partito; non potrà proporsi di nuovo, che passato un anno.

Art. 141. Se il progetto sarà adottato, se ne stenderanno due copie originali in forma di Legge, le quali, dopo lette in Corti, e dopo sottoscritte dal Presidente, e da due Segretarj, si presenteranno subito al Re per mezzo d'una Diputazione.

Art. 142. Il Re ha il diritto di sanzionar le leggi.

Art. 143. Il Re da la sanzione con questa formola, sottoscritta di sua mano: *Si pubblichi per Legge*.

Art. 144. Il Re nega la sanzione con questo formolario, sottoscritto pur esso di suo pugno: *Torni alle Corti*: e lo accompagnerà con un' esposizione delle ragioni, per le quali ha negata la sanzione.

Art. 145. Il Re potrà tardare trenta giorni a dare o negare la sanzione. Se non la dasse o negasse in tutto questo tempo; si terrà per data, ed effettivamente la darà.

Art. 146. Data o negata la sanzione dal Re, uno degli originali rimarrà presso il Re, e l'altro ritornerà

alle Corti, onde possa a queste darsene conto, e riporsi nell' archivio delle medesime.

Art. 147. Negata dal Re la sanzione, non si tratterà più della stessa materia nelle Corti di quell' anno; ma potrà bensì ritrattarsene in quelle dell' anno seguente.

Art. 148. Se nelle Corti del seguente anno fosse di nuovo proposto, ammesso, ed approvato lo stesso progetto di legge; si presenterà seconda volta al Re, acciocchè dia o nieghi la sanzione ne' termini già prescritti negli articoli 143, 144: e qualora di nuovo la negasse, non se ne tratterà più per quell' anno.

Art. 149. Se per terza volta nelle Corti del seguente anno si proponesse, ammettesse, ed approvasse lo stesso progetto di legge; basterà questo terzo atto, perchè si tenga la legge per sanzionata dal Re; il quale di fatti, presentata che gli sia, la sanzionerà col formolario espresso nell' articolo 143.

Art. 150. Nel caso che le Corti si chiudessero prima del termine de' trenta giorni, accordati al Re per dare o negare la sanzione; il Re la darà o negherà negli otto primi giorni delle seguenti Corti. Se in questo ultimo termine il Re la negasse, se ne potrà rinovare l'esame in queste Corti medesime. Se poi nell' accennato spazio degli otto giorni il Re tacesse senza dare o negare la sanzione, si terrà per data, e la Legge avrà il suo effetto, e sarà da lui effettivamente sanzionata.

Art. 151. Nel caso che negata dal Re la sanzione, si tardasse due o più anni a riprodurre in Corti il pro-

getto ; si calcolerà il diverso tempo , in cui sarà stato riprodotto . Se il progetto si rinoverà sotto la stessa Diputazione che lo adottò , o sotto qualcuna delle due seguenti Diputazioni ; si farà conto , che sia sempre lo stesso progetto , per ciò che riguarda agli effetti della sanzione del Re , accennati ne' tre articoli precedenti : ma se poi si rinovasse più tardi dopo le tre Diputazioni suddette ; sarà considerato allora , per riguardo agli accennati effetti , come un progetto nuovo .

Art. 152. Nel caso che il progetto , seconda e terza volta proposto entro il termine ultimamente accennato , fosse sempre rigettato dalle Corti : in qualunque altro tempo che di bel nuovo si riproduca in appresso , dovrà tenersi per nuovo .

Art. 153. Le leggi si derogano colle stesse formalità , e per gli stessi tramiti , per cui si stabiliscono .

Capitolo IX.

Della promulgazione delle leggi .

Art. 154. Pubblicata la legge nelle Corti , se ne darà avviso al Re , acciocchè si proceda immediatamente alla promulgazione solenne .

Art. 155. Il Re promulgherà le leggi colla seguente formola :

N. (Pongasi qui il nome del Re) per la grazia di Dio , e per la Costituzione della Monarchia spagnuola , Re delle Spagne , a tutte le persone , alla cui notizia giungessero le presenti lettere . Sappiate , che le Corti han decretata , e Noi sanzionata la seguente legge (Quì se ne copierà il testo originale) . Comandiamo perciò a tutti i Tribunali , Giustizie , Capi , Gover-

natori, ed a tutte le altre Autorità, civili, militari, ed ecclesiastiche, di qualsisia classe e dignità; che osservino, e facciano osservare, adempire, ed eseguire la presente legge in ogni sua parte. Siatene intesi per l'adempimento di essa, e per farla stampare, pubblicare, e circolare. (L'indirizzo sarà al Segretario di Stato, a cui l'affare corrisponda).

Art. 156. Il Segretario di Stato, a cui l'affare corrisponda, spedirà direttamente la legge a nome del Re a tutti i Capi e Tribunali Supremi, e delle provincie, ed a tutte le altre autorità superiori; le quali la spediranno alle subalterne.

CAPITOLO X.

Della Diputazione permanente delle Corti.

Art. 157. Prima di separarsi le Corti, nomineranno una Diputazione, che si chiamerà *Diputazione permanente delle Corti*. Questa sarà composta di sette individui delle Corti medesime; tre delle provincie d'Europa; tre altri di quelle di oltramare; ed il settimo preso per sorte fra due individui, uno Europeo, e l'altro Oltramarino.

Art. 158. Nomineran le Corti allo stesso tempo per la suddetta Diputazione due Sostituti, uno d'Europa, ed uno d'Oltremare.

Art. 159. La Diputazione permanente durerà dallo scioglimento delle Corti, che la instituirono, fino all'apertura delle seguenti Corti ordinarie.

Art. 160. Le facoltà della Diputazione permanente sono

1.ª Invigilare sull'osservanza della Costituzione e delle

leggi, per render conto alle prossime Corti delle infrazioni, che avessero notate.

2.ª Convocare Corti straordinarie ne' casi prescritti dalla Costituzione.

3.ª Adempire le funzioni ordinate negli articoli 111, e 112.

4.ª Passar avviso, quando vi sia il bisogno, ai Diputati sostituti, acciocchè suppliscano per i Proprietarj; ed in caso di morte, o impossibilità assoluta di proprietarj e sostituti, farne consapevole la provincia a cui appartengano, onde proceda a nuova elezione.

Capitolo XI.

Delle Corti straordinarie.

Art. 161. Le Corti straordinarie si compongono degli stessi Diputati, che formano le ordinarie, durante il tempo della loro Diputazione.

Art. 162. La Diputazione permanente le convocherà, fissandone il giorno, ne' tre casi seguenti.

1.° Quando vacasse la Corona.

2.° Quando il Re per qualsisia motivo si rendesse inabile al governo, o volesse rinunziare lo scettro al Successore. E nel primo di questi casi è autorizzata la Diputazione a prendere tutte le misure, che credesse opportune, onde assicurarsi dell' inabilità del Re.

3.° Quando il Re, per circostanze critiche, o affari ardui, credesse conveniente, che si congregassero le Corti, e ne desse avviso alla Diputazione permanente.

Art. 163. Le Corti straordinarie non tratteranno, che del solo oggetto, per cui sono state convocate.

Art. 164. Le sessioni delle Corti straordinarie comincieranno e finiranno colle stesse formalità delle ordinarie.

Art. 165. La celebrazione di Corti straordinarie non impedirà le ordinarie elezioni di nuovi Diputati, da farsi ne' tempi prescritti.

Art. 166. Se le Corti straordinarie non avessero dato fine alle sessioni nel giorno assegnato per la riunione delle ordinarie; le straordinarie cesseranno, e le ordinarie continueranno a trattare dell' affare, per cui le prime furon convocate.

Art. 167. Nel caso accennato nell'articolo antecedente, la Diputazione permanente delle Corti continuerà nell' esercizio delle funzioni, che prescritte sono negli articoli 111, e 112.

TITOLO QUARTO

Del Re.

CAPITOLO I.

Dell' inviolabilità ed autorità del Re.

Art. 168. La persona del Re è sacra ed inviolabile, e non è suggetta a responsabilità.

Art. 169. Il Re avrà il trattamento di Maestà Cattolica.

Art. 170. La potestà di far eseguire le leggi risiede esclusivamente nel Re. L'autorità del Re si stende a tutto ciò che conduce alla conservazione dell' ordine pubblico nell' interno, e alla sicurezza dello Stato nell' esterno, a norma della Costituzione, e delle Leggi.

Art. 171. Oltre la prerogativa, che ha il Re, di

sanzionare e promulgare le leggi; gli competono, come principali, le seguenti facoltà.

1.ª Spedir i Decreti, regolamenti, ed istruzioni, che creda convenienti per l'esecuzione delle leggi.

2.ª Invigilare sulla pronta e perfetta amministrazione della giustizia in tutto il Regno.

3.ª Dichiarar la guerra, e fare e ratificare la pace, dandone conto documentato alle Corti.

4.ª Nominare (a proposta del Consiglio di Stato) i Magistrati di tutti i Tribunali, sì civili, che criminali.

5.ª Provvedere tutti gli impieghi civili e militari.

6.ª Presentare (a proposta del Consiglio di Stato) per tutti i Vescovati, e per tutte le Dignità e Benefizj ecclesiastici di Regio Patronato.

7.ª Concedere onori e distinzioni d'ogni classe a norma delle Leggi.

8.ª Comandare le armate di terra e di mare, e nominar Generali.

9.ª Disporre della forza armata, distribuendola come meglio convenisse.

10.ª Diriggere le relazioni diplomatiche e commerciali colle altre Potenze, e nominare gli Ambasciatori, Ministri, e Consoli.

11.ª Aver cura della fabbricazione delle monete, nelle quali si scolpirà il di lui nome e ritratto.

12.ª Decretare l'uso de' fondi, che destinati fossero ad ognuno de' rami dell' amministrazione pubblica.

13.ª Far grazia ai delinquenti, a norma delle leggi.

14.ª Proporre alle Corti le leggi o riforme, che cre-

derà convenienti al bene della nazione, acciocchè esse ne trattino nelle forme prescritte.

15.ª Concedere o trattenere il Regio *Exequatur* ai decreti conciliari, e alle bolle pontificie; facendo ciò col consenso delle Corti, se l'affare appartenga a disposizioni generali; o ascoltando previamente il Consiglio di Stato, se si tratti di materie particolari, o di governo; oppur rimettendone la cognizione e decisione al supremo tribunale di giustizia, acciocchè risolva a norma delle leggi, qualora gli articoli da discutersi fossero contenziosi.

16.ª Nominare e separare a suo piacimento i Segretarj di Stato, e del Dispaccio.

Art. 172. Le restrizioni dell'autorità del Re son le seguenti.

1.ª Non può il Re impedire sotto verun pretesto la celebrazione delle Corti ne' tempi e casi assegnati dalla Costituzione; nè scioglierle, nè sospenderle, nè in maniera alcuna disturbarne le sessioni o deliberazioni. Chiunque gli desse ajuto o consiglio per qualsisia di coteste operazioni, sarà dichiarato traditore, e perseguitato come tale.

2.ª Non può il Re uscire dal Regno senza il consenso delle Corti; ed in caso di farlo, s' intenderà, che abbia rinunziata la Corona.

3.ª Non può il Re nè alienare, nè cedere, nè rinunziare, nè trasferire per verun conto ad altra persona la sua autorità reale; nè veruna delle sue prerogative. Se volesse per qualunque motivo rinunzia-

re il trono al suo immediato Successore, non potrà farlo senza cognizione delle Corti.

4.ª Non può il Re nè alienare, nè cedere, nè permutare veruna provincia, nè Città, nè Terra, nè Castello, nè Villaggio, nè altra parte alcuna, quanto che sia piccolissima, del territorio spagnuolo.

5.ª Non può il Re far alleanza offensiva, nè speciale trattato di commercio, con veruna Potenza straniera, senza il consenso delle Corti.

6.ª Non può similmente, senza il consenso delle Corti, obbligarsi per trattato alcuno a dar sussidj a veruna Potenza straniera.

7.ª Non può il Re nè alienare, nè cedere i beni nazionali, senza il consenso delle Corti.

8.ª Non può il Re nè direttamente, nè indirettamente, imporre contribuzioni, nè chieder doni o pagamenti per verun oggetto nè titolo: il decretare cotali cose è proprio delle Corti.

9.ª Non può concedere il Re verun privilegio esclusivo a persona nè comunità alcuna.

10.ª Non può togliere il Re la proprietà a veruna comunità nè persona, nè disturbarne il possesso, o l'uso, o il profitto: e se talora fosse necessario per utilità comune il togliere a un qualcheduno una proprietà; non potrà farsi, senza ch' egli ne sia indennizzato con una equivalenza, a giudizio di uomini onesti riputata buona.

11.ª Non può il Re privare verun individuo della sua propria libertà, nè dargli per autorità sua veruna pena. Il Segretario di Stato, che ne sottoscrivesse l'or-

dine, ed il Giudice che lo eseguisse, ne saran responsabili alla nazione, e saran castigati come Rei di attentato contra la libertà personale. Nel solo caso, che la sicurezza o il bene dello Stato richieda il pronto arresto d'una Persona, potrà il Re spedirne l'ordine; ma colla condizione di doverla consegnare nel termine di 48 ore a disposizione del Tribunale o Giudice competente.

12.ª Il Re, prima di contrarre matrimonio, ne darà parte alle Corti per ottenerne il consenso: e nel caso di non farlo, s' intenderà, che abbia rinunziata la Corona.

Art. 173. Il Re, nella sua esaltazione al trono, o nell' assumere dopo la minor età il governo del Regno, presterà giuramento innanzi alle Corti sotto la formola seguente.

N. (Qui va il nome del Re) per la grazia di Dio, e per la Costituzione della Monarchia spagnuola, Re delle Spagne, giuro nel nome di Dio, e sopra i santi vangeli: che difenderò e conserverò la Religion CATTOLICA, APOSTOLICA, ROMANA, senza permetterne verun' altra nel Regno: che osserverò, e farò osservare la Costituzione politica, e le leggi della Monarchia spagnuola, avendo sempre la mira in tutte le mie operazioni al bene e vantaggio di essa: che non alienerò, nè cederò, nè smembrerò veruna parte del Regno: che non esigerò mai nè frutti, nè danaro, nè verun' altra cosa, se non ciò che le Corti avessero decretato: che non toglierò mai a nessuno le proprietà, e rispetterò sopra ogni altra cosa la libertà politica del-

la nazione, e la personale d'ogni individuo. Se io operassi contra il mio giuramento, o contra qualunque articolo di esso, non dovrò esser ubbidito; ed ogni operazione, con cui vi contravvenissi, sarà nulla, e di nessun valore. Così facendo, Iddio mi ajuti, e mi protegga; ed altrimenti, me ne domandi conto.

Capitolo II.

Della successione alla Corona.

Art. 174. Il Regno delle Spagne è indivisibile: e la successione perpetua nel trono, dalla promulgazione di questa Costituzione, sarà sempre per l'ordine regolare di primogenitura, e di rappresentazione, trà i legittimi discendenti, maschj, e femmine, entro le linee da nominarsi quì sotto.

Art. 175. Non possono essere Re delle Spagne, se non i figli legittimi di legittimo e costante matrimonio.

Art. 176. In uno stesso grado e linea saran preferiti i maschj alle femmine, ed i maggiori ai minori: ma le femmine per altro di miglior linea, oppure di miglior grado nella stessa linea, saran preferite ai maschj di grado o linea posteriore.

Art. 177. Il figlio, o la figlia del primogenito del Re, nel caso di morir il padre senz' esser entrato a regnare, sarà preferito ai zii, e succederà immediatamente al nonno per dritto di rappresentazione.

Art. 178. Finchè non si è estinta la linea, in cui è radicata la successione; non avrà luogo l'immediata.

Art. 179. L'attuale Re delle Spagne è il Signor

Don Ferdinando Settimo Borbon, presentemente Regnante.

Art. 180. In mancanza del Signor Don Ferdinando Settimo Borbon, succederanno nel Regno i di lui discendenti legittimi, sì maschj, che femmine: in mancanza di questi succederanno i di lui fratelli, e zii paterni, sì maschj, che femmine; e quindi i discendenti legittimi di questi, coll' ordine già dianzi detto; in tutti i quali si osserverà il Diritto di rappresentazione, come pure la preferenza delle linee anteriori alle posteriori.

Art. 181. Le Corti dovranno escludere dalla successione quelle tali persone, le quali o sieno incapaci di governare, o abbian dato motivo a dover perdere la corona.

Art. 182. Nel caso di estinguersi tutte le lineo già nominate, le Corti faranno un nuovo chiamamento, attendendo al maggior vantaggio della nazione; e seguiterà sempre ad osservarsi il regolamento ed ordine di successione nella maniera di sopra stabilita.

Art. 183. La femmina, in cui sia ricaduta, o sia per ricadere immediatamente la corona, non potrà eleggere marito senza consenso delle Corti; e se a ciò contravvenisse, s' intenderà, che abbia rinunziata la corona.

Art. 184. Nel caso che regni una femmina, il di Lei marito non avrà veruna autorità relativamente al Regno, nè veruna parte nel governo.

Capitolo III.

Della minor età del Re, e della Reggenza.

Art. 185. Il Re sarà considerato di minor età fino agli anni diciotto compiti.

Art. 186. Durante la minor età del Re, il Regno sarà governato da una Reggenza.

Art. 187. Una Reggenza similmente governerà il Regno, quando il Re, per qualunque cagione, o fisica, o morale, sia impossibilitato all' esercizio della sua autorità.

Art. 188. Se l'impedimento del Re durasse più di due anni, e l'immediato successore avesse compiti i diciotto, le Corti potran nominarlo Reggente del Regno in vece della Reggenza.

Art. 189. Nel caso di rimanere il trono vacante, a tempo che il Principe delle Asturie non fosse uscito dalla minor età, nè le Corti ordinarie fossero riunite; si farà una Reggenza provvisionale, perfin che saran radunate le Corti straordinarie. La comporranno la Regina Madre; due individui della Diputazione permanente delle Corti, i più antichi per ordine della loro elezione nella Diputazione; e due Consiglieri del Consiglio di Stato, i più antichi, cominciando dal Decano. Se poi non vi fosse Regina Madre, entrerà nella Reggenza il terzo Consigliere di Stato per antichità.

Art. 190. Il Presidente della Reggenza provvisionale sarà la Regina Madre; e quando questa non vivesse, sarà il primo dei due individui della Diputazione permanente delle Corti.

Art. 191. La Reggenza provvisionale non dispaccierà, se non gli affari, che non permettano dilazione; e non rimoverà, nè nominerà impiegati, se non interinamente.

Art. 192. Le Corti straordinarie, appena congre-

gate, nomineranno una Reggenza di tre, o cinque persone.

Art. 193. L'individuo della Reggenza dovrà esser cittadino coll'esercizio de'suoi Diritti; nè potrà mai esserlo uno straniero, benchè abbia diploma di cittadinanza.

Art. 194. Il Presidente della Reggenza sarà nominato dalle Corti; e sarà, o sempre lo stesso, oppur ora uno, or un altro degl'individui, secondochè le Corti ordineranno.

Art. 195. La Reggenza eserciterà l'autorità del Re ne' termini, che le Corti stabiliranno.

Art. 196. L'una e l'altra Reggenza, la provvisionale, e la permanente, giureranno secondo la formola prescritta nell'articolo 173, aggiungendo la clausola, *che saran fedeli al Re*. La permanente poi giurerà inoltre, che osserverà le condizioni, imposte dalle Corti per l'esercizio della sua autorità; e che quando cessi nel Re la minor età, o l'impossibilità, gli consegnerà immantinente il governo del Regno senza un momento di dilazione, sotto pena di esser gli individui di essa Reggenza considerati e castigati come traditori.

Art. 197. Tutti gli atti della Reggenza si pubblicheranno a nome del Re.

Art. 198. Sarà tutore del Re minore il suggetto nominato dal Re defonto nel testamento. Se niuno fosse stato da lui nominato, ne sarà tutrice la Regina Madre, finchè duri nello stato vedovile: ed in mancanza di essa, le Corti daran la tutoria a chi ne giudiche-

ranno degno. Nel primo caso, e nel terzo, il tutore dovrà esser nato nelle Spagne.

Art. 199. Sarà pensiere e cura della Reggenza, che il Re minore sia educato nella maniera la più conveniente al grande oggetto della di lui alta dignità, e secondo il sistema che approvato venga dalle Corti.

Art. 200. Le Corti assegneranno lo stipendio, che dovrà darsi agl' individui della Reggenza.

Capitolo IV.

Della famiglia Reale, e della ricognizione del Principe delle Asturie.

Art. 201. Il figlio primogenito del Re avrà il titolo di Principe delle Asturie.

Art. 202. Gli altri figli e figlie del Re saranno, e si chiameranno Infanti delle Spagne.

Art. 203. Saranno pure, e si chiameranno Infanti delle Spagne, i figli e figlie del Principe delle Asturie.

Art. 204. La qualità d' Infante delle Spagne sarà precisamente limitata alle persone fin quì nominate, senza potersi stendere a verun' altra.

Art. 205. Gli Infanti delle Spagne goderanno delle distinzioni e degli onori, de' quali finora han goduto, e potranno esser nominati per qualunque impiego, ad eccezione di quelli di giudicatura, e diputazione di Corti.

Art. 206. Il Principe delle Asturie non potrà uscire dal Regno senza il consenso delle Corti; e se in ciò contravvenisse, la stessa contravvenzione lo dichiarerà escluso dalla successione alla corona.

Art. 207. Ne rimarrà parimenti escluso, qualora si

trattenesse fuori del Regno più tempo del fissatogli nel permesso; e qualora richiamato, differisse il suo ritorno oltre il termine prefissogli dalle Corti.

Art. 208. Il Principe delle Asturie, e gli Infanti e le Infanti, e i loro figli e discendenti che fossero sudditi del Re, non potranno contrarre matrimonio senza il consenso di questo e delle Corti, sotto pena di esser esclusi dalla successione alla Corona.

Art. 209. Delle date di nascita, matrimonio, e morte di tutte le persone della famiglia reale, si spedirà copia autentica alle Corti, ed in mancanza di queste alla diputazione permanente, onde si custodiscano nell' archivio di esse Corti.

Art. 210. Il Principe delle Asturie sarà riconosciuto dalle Corti, colle formalità da prescriversi nel Regolamento del Governo interiore delle Corti.

Art. 211. Questa ricognizione si farà nelle prime Corti da celebrarsi dopo la di lui nascita.

Art. 212. Il Principe delle Asturie, giunto all' età di anni quattordici, presterà il seguente giuramento innanzi alle Corti.

N. (Qui il nome) Principe delle Asturie giuro innanzi a Dio, e sopra i santi Vangeli, che difenderò e conserverò la Religion CATTOLICA, APOSTOLICA, ROMANA, senza permetterne verun' altra nel Regno, e che osserverò la Costituzione politica della Monarchia spagnuola, e sarò fedele ed ubbidiente al Re. Così Iddio mi ajuti.

Capitolo V.

Del sostentamento della famiglia Reale.

Art. 213. Le Corti assegneranno al Re la rendita annuale della di lui casa, proporzionata all'alta dignità della sua persona.

Art. 214. Apparterranno al Re tutti i reali palazzi, de' quali han goduto i predecessori; e le Corti gli assegneranno i terreni, che sembreranno ad esse opportuni pel diporto della sua persona.

Art. 215. Al Principe delle Asturie fin dal giorno della nascita; ed agli Infanti, sì maschj che femmine, dal giorno che compiscano i sette anni di età; assegneranno le Corti per alimenti una somma annuale, corrispondente alla loro rispettiva dignità.

Art. 216. Alle Infanti, pel caso di matrimonio, assegneranno le Corti, a titolo di dote, la somma che stimeranno competente; e consegnata questa, cesseranno gli alimenti annuali.

Art. 217. Agl'Infanti ammogliati, se rimarranno nelle Spagne, si seguiterà a dare gli assegnati alimenti: se viveranno fuori del regno, gli alimenti cesseranno, e si darà loro per una volta la somma, che le Corti decreteranno.

Art. 218. Le Corti assegneranno alimenti annuali alla Regina vedova.

Art. 219. Gli stipendj per gl'individui della Reggenza si prenderanno dalla rendita assegnata alla Casa del Re.

Art. 220. La rendita della casa del Re, e gli alimenti della Real famiglia, accennati negli articoli pre-

cedenti, si assegneranno dalle Corti al principio del reame d'ogni Re; nè si potranno più alterare, durante il di lui reame.

Art. 221. Tutti i suddetti assegnamenti usciranno dalla Tesoreria nazionale, la quale li pagherà all'amministratore da nominarsi dal Re, e con lui se la intenderà per le azioni attive e passive, che potran promuoversi per ragion d'interessi.

Capitolo VI.

Delle Segreterie di Stato.

Art. 222. I Segretarj del Dispaccio saranno sette.

1.° Il Segretario di Stato.

2.° Il Segretario del governo del Regno, per la Penisola, ed isole adjacenti.

3.° Il Segretario del Governo del Regno, per oltremare.

4.° Il Segretario di Grazia e Giustizia.

5.° Il Segretario d'Azzienda.

6.° Il Segretario della Guerra.

7.° Il Segretario della Marina.

In cotesto sistema di Segreterie le successive Corti potran fare delle variazioni, secondochè la sperienza e le circostanze lo richiedano.

Art. 223. Solo il cittadino con esercizio de' suoi Diritti potrà essere Segretario del Dispaccio, esclusi tutti gli stranieri, benchè avessero diploma di cittadinanza.

Art. 224. Con un regolamento particolare, approvato dalle Corti, si assegneranno ad ogni Segretario gli affari a lui appartenenti.

Art. 225. Tutti gli ordini del Re dovranno andar sottoscritti da quel tal Segretario, a cui appartenga l'af-

fare. Senza questo requisito non potrà eseguirsi l'ordine da verun tribunale, nè da altra persona pubblica.

Art. 226. Tutti i Segretarj del Dispaccio saran responsabili alle Corti di qualunque ordine, autorizzato da loro contra la Costituzione, o contra le Leggi, senza che possa servir loro di scusa l'ordine avutone dal Re.

Art. 227. I medesimi Segretarj formeranno uno specchio delle spese, che potranno occorrere in ogni rispettiva segreteria per la pubblica amministrazione; e renderan conto di quelle che avesser fatte, nel modo che sarà loro prescritto.

Art. 228. Quando si vorrà ridurre ad effetto la responsabilità de' Segretarj del Dispaccio, le Corti decreteranno prima di tutto, che v'è luogo a formazion di causa.

Art. 229. Fatto cotesto decreto, il Segretario, di cui in esso si tratti, rimarrà sospeso; e le Corti rimetteranno la causa con tutti i documenti opportuni al Supremo tribunale di giustizia, il quale processerà e deciderà a tenore delle leggi.

Art. 230. Le Corti assegneranno il soldo competente ad ognuno de' Segretarj del Dispaccio, per fin che durino nell'impiego.

Capitolo VII.

Del Consiglio di Stato.

Art. 231. Vi sarà un Consiglio di Stato, composto di quaranta individui, tutti Cittadini coll' attuale esercizio de' loro diritti; esclusi gli strahieri, malgrado che abbiano la cittadinanza.

Art. 232. Fra gl' individui del Consiglio di Stato

vi saranno quattro ecclesiastici e non più, e due precisamente Vescovi, uomini tutti di merito, e di conosciuta e sperimentata cultura: quattro Grandi di Spagna, e non più, adornati di talento e virtù, e delle necessarie cognizioni: e tutti gli altri di qualunque classe; purchè sieno distinti o per la loro capacità ed istruzione, o per notabili servigi resi allo Stato in qualcheduno de' principali rami di amministrazione o governo. Le Corti non potranno proporre per Consigliere verun individuo, il quale nel tempo dell'elezione sia Diputato di Corti. Dodici almeno de' Consiglieri dovranno esser nati nelle provincie di oltremare.

Art. 233. Tutti i Consiglieri di Stato saran proposti dalle Corti, e nominati dal Re.

Art. 234. A quest' effetto formeranno le Corti una Nota triplice, composta d'individui di tutte le classi dianzi accennate, Ecclesiastici, Grandi, ed altri; ed il Re ne sceglierà quaranta, prendendoli proporzionatamente dalle suddette classi.

Art. 235. Mancando qualcheduno de' Consiglieri, le prime Corti da radunarsi presenteranno al Re tre individui della classe corrispondente; ed il Re ne sceglierà uno a suo piacimento.

Art. 236. Il Re non avrà altro Consiglio, che quello di Stato, e lo consulterà in tutti gli affari gravi di Governo, e nominatamente per dare o negare la sanzione alle leggi, per dichiarar guerra, e per far trattati.

Art. 237. Sarà pensiere del Consiglio proporre al

Re le terne per tutti i benefizj ecclesiastici, e per tutti gl'impieghi di giudicatura.

Art. 238. Il Re formerà un regolamento pel Governo del Consiglio di Stato, ascoltando previamente lo stesso Consiglio: ed il regolamento fatto si presenterà alle Corti per l'approvazione.

Art. 239. I Consiglieri di Stato non potranno esser rimossi senza giusta causa, la quale dovrà esser giustificata innanzi al Tribunal Supremo di giustizia.

Art. 240. Le Corti assegneranno il soldo competente ai Consiglieri di Stato.

Art. 241. I Consiglieri di Stato, nel prender possesso dell'impiego, giureranno in mani del Re di osservare la Costituzione, esser fedeli al Re, e dargli que' soli consigli, che crederanno conducenti al bene della nazione, senza verun riguardo particolare, nè interesse privato.

TITOLO QUINTO

De' Tribunali, e dell'amministrazione della Giustizia nel civile, e nel criminale.

Capitolo I.

De' Tribunali.

Art. 242. La potestà di applicar le leggi alle cause civili e criminali appartiene esclusivamente ai tribunali.

Art. 243. Nè le Corti, nè il Re, non potranno mai esercitare in verun caso le funzioni giudiciali, nè chiamare a se le cause pendenti, nè far riaprire i giudizj terminati.

Art. 244. Le leggi assegneranno l'ordine e le formalità de' processi, i quali in tutti i tribunali saranno

uniformi : nè potranno in cotali cose dispensare nè le Corti, nè il Re.

Art. 245. I tribunali non potranno esercitare altre funzioni, che quelle di giudicare, e far eseguire i giudicati.

Art. 246. Essi non potranno sospendere l' esecuzione delle leggi, nè far regolamento alcuno per l'amministrazione della giustizia.

Art. 247. Nessuno spagnuolo potrà esser giudicato, nè in cause civili, nè in criminali, da veruna commessione, ma solamente dal tribunale competente, anteriormente determinato dalla legge.

Art. 248. Per affari comuni, siano civili o criminali, non vi sarà che un solo Foro per ogni classe di persone.

Art. 249. Gli ecclesiastici continueranno a godere del Foro del lor proprio stato, ne' termini prescritti, o da prescriversi dalle leggi.

Art. 250. I militari goderanno anch' essi del lor Foro militare, ne' termini prescritti, o da prescriversi dalle Ordinanze.

Art. 251. Non potrà esser nominato Giudice o Magistrato, se non chi sia nato in territorio spagnuolo, e sia maggiore di anni venticinque, ed abbia inoltre le altre qualità, che saran determinate dalle leggi.

Art. 252. I Magistrati e Giudici, o temporali, o perpetui, non potranno esser deposti, che per causa legalmente provata e sentenziata; nè sospesi, che per accusa legalmente tentata.

Art. 253. Se giungesse al Re qualche querela contra un Magistrato, e presene informazioni extragiudiciali paresse fondata, potrà sospenderlo dopo udito il Consiglio di Stato; e ne manderà immediatamente le informazioni al Supremo tribunal di giustizia, acciocchè ne giudichi a tenore delle leggi.

Art. 254. Qualunque difetto di osservanza delle leggi nel corso de' processi, o civili, o criminali, renderà personalmente responsabili i Giudici, che avessero commessa la mancanza.

Art. 255. Il Giudice o Magistrato, o subornato, o corrotto, o prevaricatore, commette un delitto, che produce azione popolare contro di lui.

Art. 256. Le Corti assegneranno ai Magistrati e Giudici uno stipendio competente.

Art. 257. La Giustizia si amministrerà a nome del Re; e porteranno pur in fronte lo stesso nome le sentenze definitive ed esecutorie de' tribunali superiori.

Art. 258. I tre Codici, civile, criminale, e commerciale, saran comuni e gli stessi per tutta la Monarchia, senza pregiudizio delle variazioni, che per particolari circostanze potran farsi dalle Corti.

Art. 259. Vi sarà nella Corte un tribunale col titolo di tribunale Supremo di giustizia.

Art. 260. Le Corti determineranno il numero di Magistrati di detto tribunale, e il numero di Sale, in cui dovran distribuirsi.

Art. 261. Diritti del tribunale Supremo.

1.° Terminare tutte le competenze, che siano per in-

sorgere fra udienze ed udienze (a) in tutto il territorio spagnuolo, e fra udienze ed altri tribunali particolari nella Penisola, e nell'isole adjacenti; giacchè in oltremare, determineran le leggi, come si abbian queste ultime a terminare.

2.° Processare i Segretarj di Stato e del Dispaccio, qualora decretino le Corti, esservi luogo a formazion di causa.

3.° Giudicare in tutte le cause di separazione o sospensione de' Consiglieri di Stato, e de' Magistrati delle udienze.

4.° Giudicare nelle cause criminali de' Segretarj di Stato e del Dispaccio, come pure de' Consiglieri di Stato, e de' Magistrati delle udienze. Appartiene al Capo politico di maggior autorità l'instruzione del processo, da mandarsi al Supremo tribunale.

5.° Giudicare in tutte le cause criminali, che si promovessero contra gl'individui del medesimo tribunale Supremo. Nel caso che fosse necessario il ridurre ad effetto la responsabilità di questo Supremo tribunale; le Corti, previa la formalità ordinata nell'articolo 228, nomineranno ad un tal fine un tribunale composto di nove Giudici, i quali saranno presi per sorte da un numero doppio.

6.° Giudicare sulla residenza d'ogni impiegato pubblico, il quale sia suggetto ad essa per disposizione delle leggi.

(a) *Gli spagnuoli chiamano* Udienze *i tribunali superiori, composti di Giudici togati.*

7.° Giudicare sopra tutte le materie contenziose, appartenenti al Regio patronato.

8.° Giudicare sù i ricorsi di forza, che saran per fare in qualunque caso i tribunali superiori Ecclesiastici della Corte.

9.° Giudicare sù i ricorsi di nullità, che possano affacciarsi contra le sentenze date in ultima istanza, a fine di riporre in piedi il processo, e rendere effettiva la responsabilità, di cui si tratta nell' articolo 254. Di cotesti ricorsi, nelle provincie di oltremare, giudicheranno le *Udienze*, nella forma che a suo luogo si dichiarerà.

10.° Ascoltare i dubbj degli altri tribunali sull' intendimento di qualche legge, e parteciparli al Re co' fondamenti che vi fossero, onde possa egli promuoverne la conveniente dichiarazione da farsi nelle Corti.

11.° Ricevere dalle Udienze le liste di tutte le cause, che si promoveranno, sì civili che criminali: le quali liste il tribunale Supremo esaminerà, e ne promoverà la pronta amministrazione di giustizia, ed a questo medesimo fine ne passerà copia al Governo, e ne darà contezza al pubblico per mezzo della stampa.

Art. 262. Tutte le cause civili e criminali si termineranno entro il territorio di ogni *Udienza*.

Art. 263. Le *Udienze* giudicheranno, in seconda e terza instanza, di tutte le cause civili, giudicate nel suo territorio da' tribunali inferiori; e lo stesso faranno intorno alle criminali, a norma di ciò che le leggi ne prescriveranno. A tenore delle stesse leggi dovran pure giudicare nelle cause di sospensione o separazione de' Giu-

dici inferiori del suo territorio, e renderne conto al Re.

Art. 264. I Magistrati, che avessero data sentenza in seconda instanza, non potran giudicare in terza sulla stessa lite.

Art. 265. Apparterrà parimenti alle *Udienze* il decidere in affari di competenza fra i Giudici subalterni del suo territorio.

Art. 266. Dovran pur intendere le medesime sù i ricorsi di forza, provenienti dai tribunali, e dalle autorità ecclesiastiche del suo territorio.

Art. 267. Dovran parimenti raccogliere da tutti i Giudici subalterni del suo territorio informazioni esatte di tutte le nuove cause in materie di delitti; e liste ancora delle cause civili e criminali, pendenti ne' tribunali loro, colla dichiarazione dello stato in cui sono sì le une che le altre; onde possano promuoverne la più pronta amministrazione di giustizia.

Art. 268. Alle *Udienze* di oltremare apparterrà inoltre il giudizio de' ricorsi di nullità. Nelle *Udienze*, che abbiano un sufficiente numero d'individui da formarne tre sale; si giudicherà del ricorso nella sala, che non abbia avuta parte nella causa in veruna instanza. Nell' *Udienze* poi, dove sia minore il numero de' Giudici, passeranno cotali ricorsi da una *Udienza* all' altra entro il territorio o distretto d' uno stesso Governo superiore: e nel caso che in questo non siavi che un' *Udienza* sola, passeranno i ricorsi, fuor di esso, all' *Udienza* più vicina.

Art. 269. L'*Udienza*, in cui fosse dichiarata la nullità, ne manderà una relazione (in cui vadano inseriti

gli opportuni documenti) al Supremo tribunale di giustizia, onde si riduca ad effetto la responsabilità, di cui si tratta nell' articolo 254.

Art. 270. Tutte le *Udienze* manderanno ogni anno al Supremo tribunale di giustizia cataloghi esatti delle cause civili, ed ogni sesto mese delle criminali, o terminate, o pendenti, colla dichiarazione dello stato in cui sono, e coll' aggiunta delle cause, che avessero ricevute da' tribunali inferiori.

Art. 271. Si determinerà con leggi, e con particolari regolamenti, quanti dovranno essere (non mai per altro meno di sette) i Magistrati delle *Udienze*; quale sarà la forma, e quale il luogo della residenza di codesti tribunali.

Art. 272. Quando giunga il caso di farsi la conveniente divisione del territorio spagnuolo, accennata nell' articolo 11; si determinerà il numero ed il territorio delle *Udienze*, che vi si dovranno stabilire.

Art. 273. Si stabiliranno Partiti, proporzionatamente uguali; ed ogni Capitale di Partito avrà un Giudice Avvocato, col suo tribunale conveniente.

Art. 274. Le facoltà di cotali Giudici saran limitate alle sole cause contenziose. Le leggi determineranno, a quali cause o della capitale, o de' paesi subalterni, potranno essi intendere, e fino a qual somma potran giudicare in cause civili senza appellazione.

Art. 275. In tutti i paesi si porranno *Alcaldi* (a);

(a) *Gli* Alcaldi *in Ispagna son Giudici subalterni, incaricati della tranquillità d' un determinato paese o territorio.*

e le leggi determineranno l'estensione delle loro facoltà sì negli affari contenziosi, che negli economici.

Art. 276. Tutti i Giudici di tribunali inferiori, entro il preciso termine di tre giorni, dovranno render conto alla loro rispettiva *Udienza* delle nuove cause introdotte per delitti commessi nel loro territorio; e seguiteranno a renderlo del procedimento delle medesime cause, nell'epoche da prescriversi loro dall' *Udienza*.

Art. 277. Dovran mandare parimenti ogni sesto mese alla loro *Udienza* informazioni generali del principio e procedimento delle cause civili pendenti, ed ogni terzo mese delle criminali.

Art. 278. Le leggi decideranno, se vi dovranno essere tribunali speciali pel giudizio di particolari affari determinati.

Art. 279. Tutti i Magistrati e Giudici, nel prender possesso de' loro impieghi, giureranno di osservare la Costituzione, esser fedeli al Re, ubbidire alle leggi, e amministrare imparzialmente la Giustizia.

Capitolo II.

Dell' amministrazione della giustizia nel civile.

Art. 280. Non potrà esser privato nessuno spagnuolo del Diritto di por fine a qualunque sua lite per mezzo di Giudici arbitri, eletti da ambedue le parti.

Art. 281. La sentenza, data dagli Arbitri, si eseguirà, qualora le parti, nel compromettersi, non si fossero riservate il Diritto di appellazione.

Art. 282. L'*Alcalde* d'ogni paese eserciterà in esso l'uffizio di Conciliatore; e chi a lui ricorra per affari ci-

vili, o per offese ricevute, dovrà presentarglisi disposto alla conciliazione.

Art. 283. L'*Alcalde*, con due uomini onesti, nominati uno da ogni parte, ascolterà l'accusatore e l'accusato; ponderérà le ragioni di ambedue; e udito il parere de' due uomini anzidetti, prenderà il provvedimento, che gli parrà opportuno per dar fine al litigio; ed in fatti si terrà per terminato, se le Parti si daranno per contente della decisione extragiudiciale.

Art. 284. Senza far constare, che si è procurato il mezzo della conciliazione; non s'intraprenderà nessuna lite.

Art. 285. In qualsisia lite, qualunque siane la somma o l'oggetto, potranno aver luogo, al più, tre instanze, e tre sentenze definitive. Quando si faccia la terza instanza dopo due sentenze conformi; il numero de' Giudici dovrà esser maggiore di quello che fu nella seconda, nella maniera che disporranno le leggi. Queste pure determineranno, quale sarà la sentenza che non permetta appellazione, attesa la varietà degli oggetti, e la natura e qualità de' diversi giudizj.

CAPITOLO III.

Dell' amministrazione della giustizia nel criminale.

Art. 286. Le leggi regoleranno l'amministrazione della giustizia nel criminale, in maniera che i processi sieno fatti con brevità e senza vizj, e i delitti sieno prontamente castigati.

Art. 287. Nessuno spagnuolo potrà essere imprigionato senza due condizioni previe: l'informazione sommaria del fatto, il quale secondo le leggi meriti di es-

ser castigato con pena corporale : e l'ordine del Giudice dato per iscritto, il quale gli sarà notificato nell' atto stesso della prigionia.

Art. 288. Al suddetto ordine dovranno arrendersi tutti : qualunque resistenza sarà tenuta per un grave delitto.

Art. 289. In caso di resistenza, o di sospetto di fuga, si potrà far uso della forza per assicurar una persona.

Art. 290. L'uomo arrestato, prima di esser messo in carcere, sarà presentato al Giudice, acciocchè gli prenda la dichiarazione. Se ciò per qualche impedimento o motivo non potesse eseguirsi, sarà condotto alle carceri in qualità di detenuto; ed il Giudice entro il termine di ventiquattr' ore gli riceverà la dichiarazione.

Art. 291. Nella dichiarazione dell' arrestato non si prenderà giuramento; nè questo mai si prenderà in materie criminali sopra fatto proprio.

Art. 292. *In fragranti* qualunque delinquente potrà essere arrestato; e tutti avran dritto di arrestarlo, e di condurlo alla presenza del Giudice. Presentato che sia, e posto in custodia, si procederà in tutto, come si è detto ne' due articoli precedenti.

Art. 293. Nel caso che il Giudice risolva, che un arrestato sia carcerato, o passi dalla qualità di detenuto a quella di prigione, se ne darà l'ordine *motivato*, e se ne consegnerà una copia al carceriere, acciocchè la inserisca nel libro de' carcerati; senza il qual requisito non

potrà egli ammettere nessuno in qualità di carcerato, sotto la più severa responsabilità.

Art. 294. Non si farà sequestro di beni, che pe' soli delitti, che portino pena pecuniaria, e a proporzione della quantità della pena.

Art. 295. Non sarà portato alle carceri chi darà un mallevadore, ne' casi per altro, ne' quali la legge non proibisca espressamente la sicurtà.

Art. 296. Qualora apparisca, in qualunque stato di causa pendente, che non può imporsi al carcerato pena corporale, sarà posto in libertà con sicurtà.

Art. 297. Si disporranno le carceri, in maniera che servano per assicurare i prigioni, ma non mai per molestarli. Il carceriere li terrà tutti ben custoditi, in particolare i separati, per ordine del Giudice, dalla comunicazione, ma niuno per verun caso in segrete sotterranee, o mal sane.

Art. 298. Le leggi determineranno la frequenza, con cui dovranno essere visitate le carceri; nè vi sarà carcerato alcuno, che possa esimersi per verun pretesto dal presentarsi ai visitatori.

Art. 299. Il Giudice, ed il Carceriere, che mancassero all' osservanza de' precedenti articoli, saran castigati come rei di prigionia arbitraria; delitto, che verrà compreso frà gli altri nel Codice criminale.

Art. 300. Al carcerato, come reo, si dovrà far sapere nel termine di ventiquattr' ore il motivo della sua carcerazione, ed il nome del suo accusatore, se vi fosse.

Art. 301. Nel prendere al Reo la confessione, gli si leggeranno intieramente tutti i documenti, e tutte le

dichiarazioni de' testimonj co' loro nomi; e se egli pe' loro nomi non li conoscesse, gli si daranno tutti gl' indizj e contrassegni, de' quali faccia ricerca, onde poterne venire in cognizione.

Art. 302. Dopo questo primo passo, il processo sarà pubblico, nella maniera e forma, che determineranno le leggi.

Art. 303. Non si farà mai uso di tortura, nè di costrignimento alcuno.

Art. 304. Non s'imporrà mai a veruno la pena di confiscazione di beni.

Art. 305. Le pene, che s'impongano al reo, qualunque siasi il delitto, non potranno trascendere o passare per verun conto alla di lui famiglia, dovendo tutte avere il suo pieno effetto nella sola persona, che n'è meritevole.

Art. 306. Non potrà essere spianata la casa di veruno spagnuolo, se non nei casi, che determinerà la legge per la tranquillità e sicurezza dello Stato.

Art. 307. Se in qualche tempo le Corti crederanno, che convenga far distinzione trà i Giudici di fatti, e Giudici di Diritti; la stabiliranno nella forma, che stimeranno conveniente.

Art. 308. Se per circostanze straordinarie la sicurezza dello Stato richiedesse, o in tutta la Monarchia, o in parte di essa, la sospensione di alcuna delle formalità, prescritte in questo capitolo per l'arresto de' delinquenti; potranno le Corti decretarla per tempo limitato.

TITOLO SESTO

Del Governo interiore delle provincie, e de' paesi.

Capitolo I.

Degli Aggiuntamenti (*a*).

Art. 309. Pel governo interiore de' paesi vi saranno *Aggiuntamenti*. Comporranno l'*Aggiuntamento* l'*Alcalde* o i due *Alcaldi* del paese, i Reggitori, e il Procurator Sindaco: e ne sarà Presidente il Capo Politico dove vi sia; e dove no, o l'unico *Alcalde*, o il primo per nomina, se saran due.

Art. 310. Si porrà *Aggiuntamento*, dove si creda opportuno, benchè fossero paesi, che finora non l'avessero avuto. Il paese, che giunga a mille anime o per se, o col suo contado, dovrà averlo; e gli si assegnerà il territorio corrispondente.

Art. 311. Le leggi determineranno il numero d'individui d'ogni classe, de' quali si dovrà comporre ogni *Aggiuntamento* a proporzione del numero delle anime.

Art. 312. Gli *Alcaldi*, Reggitori, e Procuratori Sindachi, si nomineranno in ogni paese per elezione: nè più vi saranno in verun *Aggiuntamento* Reggitori, nè altri uffiziali perpetui, qualunque siasi il loro titolo o denominazione.

Art. 313. Ogni anno nel mese di Decembre, radunati i cittadini d'ogni paese, nomineranno a pluralità

(a) *Si chiamano in Ispagna* Aggiuntamenti, o Reggimenti, o Concèjos, *le adunanze di governo municipale; e gl' Individui ordinarj, che le compongono, hanno il titolo di* Reggitori.

di voti un numero di elettori, proporzionato alla popolazione, i quali sieno nel paese domiciliati, coll' esercizio de' Diritti di Cittadinanza.

Art. 314. I suddetti elettori eleggeranno, a pluralità assoluta di voti, nello stesso mese di Decembre, l'*Alcalde* o gli *Alcaldi*, i Reggitori, ed i Procuratori, o Procuratori Sindachi; i quali entreranno nell' esercizio de' loro impieghi nel primo giorno del seguente gennajo.

Art. 315. Gli *Alcaldi* si muteranno ogni anno: i Reggitori ogni anno per metà: i Procuratori Sindachi, ogni anno, se sarà uno solo; e ogni anno per metà, se saran due.

Art. 316 Gli individui, impiegati nell' *Aggiuntamento*, non potranno esser eletti di nuovo per verun impiego, se non dopo esser passati almeno due anni; eccettuati i paesi, dove ciò non permettesse la qualità o scarsezza della popolazione.

Art. 317. Gli *Alcaldi*, Reggitori, e Procuratori Sindachi, dovranno essere Cittadini con esercizio de' loro Diritti, maggiori di anni venticinque, e domiciliati e residenti nel paese, almeno da cinque anni. Le leggi ne determineranno le altre qualità.

Art. 318. Non potrà esser *Alcalde*, nè Reggitore, nè Procurator Sindaco, veruno che abbia impiego pubblico di nomina Regia con attuale esercizio. Non son compresi in questa eccezione quelli che servono nelle milizie nazionali.

Art. 319. Tutti gli accennati impieghi municipali

son cariche nazionali, delle quali nessuno potrà esimersi senza causa legale.

Art. 320. Ogni *Aggiuntamento*, a pluralità assoluta di voti, eleggerà un Segretario, il quale sarà salariato dal Comune.

Art. 321. Carichi dell' *Aggiuntamento*:

1.° Invigilare sulla polizia di salubrità e comodità.

2.° Dar ajuto all' *Alcalde* in tutto ciò che appartenga alla conservazione dell' ordine pubblico, e alla sicurezza delle persone, e de' beni de' Cittadini.

3.° Amministrare i capitali comunitativi, provenienti o da fondi comuni, o da imposizioni autorizzate dalle leggi o da' regolamenti; e nominarne un Depositario sotto la responsabilità de' nominanti.

4.° Aver cura della partizione e riscossione delle contribuzioni, e rimetterle alle tesorerie rispettive.

5.° Aver cura delle scuole di prime lettere, e degli altri stabilimenti di educazione, da mantenersi co' fondi comunitativi.

6.° Aver cura degli Spedali, degli Ospizj, delle case di Esposti, e di tutti gli altri stabilimenti di beneficenza pubblica, sotto le regole da prescriversi.

7.° Aver cura della costruzione, o restaurazione di strade, cammini, ponti, e carceri; e delle boscaglie e piantagioni della Comune; e di tutte le pubbliche opere di necessità, utilità, ed ornamento.

8.° Formar delle ordinanze municipali, e procurarne l'approvazione delle Corti per mezzo della diputazione provinciale, la quale le accompagnerà colle opportune informazioni.

9.° Promuovere l'agricultura, l'industria, ed il commercio, attese le situazioni e circostanze de' paesi, e l'utile, o vantaggio che se ne potrà sperare.

Art. 322. Se occorresse una fabbrica, o qualunque altro oggetto di utilità comune, e per la scarsezza de' fondi comunitativi fosse bisogno di ricorrere ad imposizioni arbitrarie; non si potrà ciò fare senza ottenerne dalle Corti l'approvazione per mezzo della diputazione provinciale: e qualora il lavoro fosse urgente, e le Corti a quel tempo non fossero radunate; potrà l'*Aggiuntamento* progredire all' imposizione, ma interinamente, e col consenso della suddetta Diputazione. Cotesti capitali straordinarj si amministreranno nella stessa maniera, che quelli de' fondi proprj della Comunità.

Art. 323. Gli *Aggiuntamenti* opereranno sempre, ed in ogni cosa, sotto l'inspezione della Diputazione provinciale, alla quale ogni anno renderan conto esatto di tutti i capitali pubblici, o riscossi, o impiegati.

Capitolo II.

Del Governo politico delle provincie, e delle Diputazioni provinciali.

Art. 324. Il governo politico delle provincie dipenderà dal Capo superiore, posto dal Re in ognuna di esse.

Art. 325. Vi sarà in ogni provincia una Diputazione provinciale, sotto la presidenza del Capo superiore, a fine di promuoverne la prosperità.

Art. 326. Comporranno la suddetta Diputazione il Presidente, l' Intendente, e sette Individui, eletti nella forma che si dirà: il qual numero (dopo fatta la nuo-

va divisione di provincie, accennata nell' articolo 11) potrà essere alterato dalle Corti, secondochè lo richiedano le circostanze.

Art. 327. La Diputazione provinciale si rinnoverà ogni due anni per la metà, uscendone la prima volta il numero maggiore, e la seconda il minore, e così successivamente.

Art. 328. L' elezione degli Individui si farà dagli Elettori di Partito, nel giorno dopo di essere stati da essi nominati i Diputati a Corti, e collo stesso ordine, con cui si nominano questi.

Art. 329. Nello stesso tempo, e nella medesima maniera, si eleggeranno tre Sostituti per ogni Diputazione.

Art. 330. Gl' individui della Diputazione provinciale debbono esser Cittadini coll' esercizio de' Diritti di Cittadinanza, maggiori di venticinque anni di età, natii della provincia con domicilio almeno di sette anni, ed aventi inoltre da potersi mantenere con decenza. Ne sono esclusi gl' impiegati di nomina Regia nella maniera detta nell' articolo 318.

Art. 331. Nessuno potrà esser eletto seconda volta, che dopo passati almeno quattr' anni, dacchè finì di esercitare le sue funzioni.

Art. 332. Qualora il Capo superiore della provincia non potesse presiedere alla Diputazione, ne farà le veci l'Intendente, e per mancanza di questo, il Vocale che fu nominato in primo luogo.

Art. 333. La Diputazione nominerà un Segretario, salariato sù i fondi pubblici della provincia.

Art. 334. Terrà la Diputazione ogni anno novanta sessioni al più, distribuite in altrettanti giorni, come si crederà più conveniente. Nella Penisola dovran cominciarsi le adunanze dal primo di marzo, e in oltremare dal primo di giugno.

Art. 335. Doveri delle Diputazioni provinciali:

1.° Esaminare ed approvare la distribuzione delle contribuzioni, da addossarsi ai paesi della provincia.

2.° Invigilare sul buon impiego de' fondi pubblici de' particolari paesi; esaminarne i conti; munirli del *Visto-bono*, onde possano meritare l'approvazione superiore; e far sì, che si osservino in tutto ciò le leggi, ed i regolamenti.

3.° Aver cura di fare stabilire gli *Aggiuntamenti*, dove vi han da essere, secondo l'istruzione data nell' articolo 310.

4.° Dovendosi fare o restaurare qualche opera o fabbrica per comune utilità della Provincia, proporre al Governo le imposizioni arbitrarie, che si crederanno più opportune, onde poterne ottenere la permissione delle Corti. = In Oltremare, occorrendo qualche Opera urgente da non potersi aspettare la risoluzione delle Corti; potrà la Diputazione, coll' espresso consenso del Capo della Provincia, metter in opra le accennate imposizioni, dandone contezza al Governo immediatamente, per ottenerne dalle Corti l'approvazione. = Per la riscossione poi delle dette imposizioni, la Diputazione, sotto la sua propria responsabilità, nominerà un Depositario: ed i conti dell' impiego di esse, dopo essere stati esaminati dalla Diputazione,

si manderanno al Governo; il quale li farà riconoscere e postillare, e li suggetterà finalmente alle Corti per l'approvazione.

5.° Promuovere l'educazione della Gioventù a norma de' regolamenti approvati; fomentare l'agricultura, l'industria, ed il commercio; e proteggere particolarmente gli autori di nuove scoperte o invenzioni in qualunque genere.

6.° Partecipare al Governo tutti gli abusi, che notassero, intorno all' amministrazione delle rendite pubbliche.

7.° Formare il censo, e lo stato delle provincie.

8.° Far sì, che si compiano pienamente i rispettivi oggetti di tutte le instituzioni di pietà, e di beneficenza, proponendo al Governo i mezzi che stimeranno più opportuni per togliere gli abusi, che vi si osservassero.

9.° Dar parte alle Corti delle infrazioni della Costituzione, che si notassero nella provincia.

10.° Le Diputazioni delle provincie di Oltremare invigileranno sull' economia, ed ordine, e progressi delle Missioni, destinate alla conversione degl' Indiani infedeli (a); si faran dar conto da' Missionarj delle loro operazioni in questo genere, ond' evitarne gli abusi; e daran conto di tutto al Governo.

Art. 336. Se qualche Diputazione abusasse delle sue facoltà, potrà il Re sospenderne i Vocali, notifi-

(a) *In Ispagna si chiamano* Indiani *gli Americani*, *ed* Indie *le Americhe*.

cando alle Corti la novità, ed il motivo di essa, onde si possa prendere la determinazione che più convenga. Durante la sospensione, suppliranno i Sostituti.

Art. 337. Tutti gl' Individui degli *Aggiuntamenti*, e delle Diputazioni provinciali, nell' intraprendere l'esercizio delle loro funzioni, giureranno di osservare la Costituzione politica della Monarchia spagnuola, ubbidire alle leggi, esser fedeli al Re, e adempire religiosamente gli obblighi del loro impiego. I primi presteranno il giuramento in mani del Capo politico, e non essendovi o mancando questo, in quelle dell' *Alcalde*, che fosse il primo per nomina; ed i secondi in mani del Capo superiore della provincia.

TITOLO SETTIMO

Delle Contribuzioni.

Capo Unico.

Art. 338. Le Corti, anno per anno, stabiliranno o confermeranno le contribuzioni; siano dirette, o indirette; siano generali, o provinciali, o municipali. Sussisteranno per ora le antiche, fino alla derogazione di queste, o pubblicazione di altre.

Art. 339. Le contribuzioni si distribuiranno frà tutti gli spagnuoli a proporzione delle facoltà di ognuno, senza eccezione, nè privilegio alcuno.

Art. 340. Le contribuzioni saranno proporzionate alle spese, che si decreteranno dalle Corti pel servigio pubblico in ogni genere.

Art. 341. Acciocchè le Corti possano fissare le spese in tutti gli articoli di servigio pubblico, e le contribuzioni a quest' uopo necessarie; il Segretario d'azzien-

da presenterà ad esse Corti, dal momento che saranno adunate, un computo prudenziale delle spese credute necessarie, prendendone le rispettive informazioni dalle altre Segreterie di Stato.

Art. 342. Lo stesso Segretario del dispaccio di azzienda, sulla fatta supposizione delle spese, presenterà un progetto delle opportune contribuzioni, colle quali vi si possa soddisfare.

Art. 343. Se qualche particolare contribuzione sembrasse al Re pregiudiciale o gravosa; potrà farne consapevoli le Corti per mezzo del Segretario d'azzienda, ed accennare inoltre, qual altra più conveniente contribuzione vi si potrà sostituire.

Art. 344. Fissata la somma della contribuzione diretta, le Corti ne approveranno la distribuzione frà le provincie, la quale dovrà farsi con equità a proporzione delle ricchezze di ognuna: il cui fine acciocchè si ottenga, presenterà il Segretario d'azzienda le supposizioni necessarie.

Art. 345. Vi sarà per tutta la nazione una tesoreria generale, la quale disporrà di tutti i prodotti di qualsivoglia rendita, che destinata sia al servigio dello Stato.

Art. 346. Vi sarà in ogni provincia una tesoreria, nella quale entreranno tutti i Capitali, raccolti in essa provincia per l'erario pubblico. Queste tesorerie saranno in corrispondenza colla generale, e serberanno tutti i fondi à disposizione di essa.

Art. 347. Al Tesoriere Generale non sarà dato per buono verun pagamento, se non l'avrà fatto con

decreto del Re, sottoscritto dal Segretario d'azzienda; nel qual decreto si faccia espressa menzione della spesa a cui è destinata la somma, e del decreto con cui sia stata dalle Corti autorizzata.

Art. 348. Acciocchè la tesoreria generale possa tenere i suoi conti colla dovuta purità; dovranno intervenirvi, per incarichi e per date, le rispettive Computisterie di entrate, e di distribuzioni della rendita pubblica:

Art. 349. Un' istruzione particolare regolerà cotesti Uffizj, in maniera che possano servire al fine della loro instituzione.

Art. 350. Per il bilancio di tutti i conti di capitali pubblici vi sarà una Computisteria maggiore, regolata da una legge speciale.

Art. 351. L'annuale rendimento di conti, da darsi dalla tesoreria generale, di tutte le contribuzioni, rendite, e spese; subito che abbia avuta l'ultima approvazione delle Corti, si stamperà, si pubblicherà, e si farà andar in giro per le Diputazioni provinciali, e per gli *Aggiuntamenti*.

Art. 352. Nella stessa maniera si stamperanno, si pubblicheranno, e circoleranno i Conti, da doversi rendere dai Segretarj di Stato, delle spese fatte ne' loro rispettivi Uffizj.

Art. 353. Il maneggio della pubblica azzienda (a)

(a) *Si è usata più volte in questa traduzione la voce spagnuola azzienda* (hacienda) *benchè forse non sia toscana; perchè se ne fa uso anche in Italia, ed il significato di essa è ben noto.*

non dipenderà mai da verun' altra Autorità, fuorchè da quella, a cui è raccomandato:

Art. 354. Non vi saran dogane, che ne' soli Porti di mare, e nelle sole frontiere: non si comincierà per altro a dar effetto a questa disposizione, se non quando le Corti l'ordineranno.

Art. 355. Il Debito pubblico, riconosciuto per tale, sarà uno de' primi pensieri delle Corti. Esse porranno ogni cura possibile in far sì, che se ne verifichi la progressiva estinzione, e se ne paghino sempre i frutti scaduti: e ordineranno tutto ciò che sembri confacevole alla direzione di sì importante affare, sì per riguardo agli Uffizj di conto e ragione, che per riguardo ancora alle contribuzioni arbitrarie da stabilirsi a quest' uopo, il maneggio delle quali sarà separato affatto dalla tesoreria generale.

TITOLO OTTAVO.

Della forza militare nazionale.

CAPITOLO I.

Delle truppe di servigio continuo.

Art. 356. Vi sarà una forza militare nazionale permanente, sì di terra, che di mare, per la difesa esteriore dello Stato, e per la conservazione dell' ordine interiore.

Art. 357. Le Corti fisseranno annualmente il numero di truppe che saran necessarie secondo le circostanze, ed il modo ancora che sembrerà più conveniente per formarle.

Art. 358. Le Corti fisseranno pure annualmente il

numero di legni della Marina militare, o da armarsi di nuovo, o da conservarsi armati.

Art. 359. Stabiliranno le Corti, per mezzo di rispettive ordinanze, tutto ciò che appartenga alla disciplina militare, all'ordine delle promozioni, ai soldi, all' amministrazione, e a tutto ciò che richiedesi per la buona costituzione dell'esercito di terra, e dell' armata di mare.

Art. 360. Si stabiliranno scuole militari per l'educazione ed istruzione di tutte le diverse truppe di mare e di terra.

Art. 361. Nessuno spagnuolo potrà esimersi nè scusarsi del servigio militare nella forma e nel tempo, in cui vi fosse chiamato dalla legge.

CAPITOLO II.

Delle milizie nazionali.

Art. 362. Vi saranno in ogni provincia corpi di milizie nazionali, composte di abitanti di ognuna di esse, in numero proporzionato alla popolazione, e alle circostanze.

Art. 363. Se ne regolerà per una particolar Ordinanza la formazione, il numero, e la speciale costituzione in ogni genere.

Art. 364. Il servigio delle milizie non sarà continuo: solamente avrà luogo, quando le circostanze lo richiedano.

Art. 365. In caso di necessità il Re potrà disporre di cotesta forza entro i limiti delle rispettive provincie: ma non potrà impiegarla fuori di esse senza il permesso delle Corti.

TITOLO NONO:

Dell' istruzione pubblica.

Capitolo Unico.

Art. 366. In tutti i paesi della Monarchia si stabiliranno scuole di prime lettere, nelle quali saranno ammaestrati i fanciulli nell' esercizio di leggere, scrivere, e conteggiare; come pure nel Catechismo della Religion Cattolica, il quale comprenderà parimenti una breve esposizione degli obblighi civili.

Art. 367. Si regolerà ancora, e si fisserà, il numero competente di università, e di altri stabilimenti letterarj, destinati alla pubblica instruzione in ogni classe di scienze, belle lettere, e belle arti.

Art. 368. Il sistema generale d'instruzione sarà uniforme in tutto il Regno: e dovrà spiegarsi la Costituzione politica della Monarchia in tutte le Università, ed altre pubbliche scuole, dove s'insegnino le scienze ecclesiastiche, e politiche.

Art. 369. Vi sarà una Direzione generale di studj; composta di persone di nota cultura, le quali, sotto l'autorità del Governo, avranno l'inspezione di tutta l'istruzione pubblica.

Art. 370. Le Corti, per mezzo di sistemi, e di speciali Statuti, regoleranno tutto l'importante oggetto della pubblica istruzione.

Art. 371. Tutti gli spagnuoli han libertà di scrivere, stampare, e pubblicare le loro idee politiche, senza bisogno di anterior revisione, o approvazione, o licenza, ma per altro sotto le limitazioni e responsabilità da stabilirsi dalle leggi.

TITOLO DECIMO.

Dell' osservanza della Costituzione, e del modo di procedere per farvi delle variazioni.

CAPITOLO UNICO.

Art. 372. Le Corti nelle sue prime sessioni prenderanno in considerazione le particolari infrazioni della Costituzione, delle quali fossero stati informati; onde porvi l'opportuno rimedio, e rendere effettiva la responsabilità de' contravventori.

Art. 373. Ogni spagnuolo ha diritto di reclamare innanzi alle Corti, o presso al Re, l'osservanza della Costituzione.

Art. 374. Ogni persona, che abbia da esercitare pubblico impiego, nel prenderne possesso dovrà prestar giuramento di osservare la Costituzione, esser fedele al Re, e adempire pienamente il suo dovere.

Art. 375. Finchè sieno passati ott' anni, dopo essersi messa in esecuzione la Costituzione in ogni sua parte, non se ne potrà proporre in veruno de' suoi articoli nè alterazione, nè addizione, nè riforma.

Art. 376. Per fare nella Costituzione qualche alterazione, o addizione, o riforma, è necessario, che la Diputazione, la quale abbia da decretarla definitivamente, venga autorizzata a questo fine con ispeciale mandato di procura.

Art. 377. Qualunque proposizione di riforma in qualche articolo della Costituzione dovrà farsi per iscritto, ed esser appoggiata e sottoscritta da venti Diputati almeno.

Art. 378. La proposizione di riforma si leggerà tre volte coll' intervallo di sei giorni dall' una all' altra; e

dopo la terza lettura si delibererà, se sia da ammettersi a discussione.

Art. 379. Ammessa alla discussione, si procederà in appresso colle stesse formalità, e per gli stessi tramiti, che prescritti furono per la formazione delle leggi; e quindi si manderà a partito per decidere, se dovrà di nuovo trattarsene nella seguente Diputazione generale; per la qual decisione son necessarie due terze parti de' voti.

Art. 380. La seguente Diputazione generale, previe in tutto e per tutto le stesse formalità, in qualunque de' due anni delle sue sessioni (intervenendovi due terze parti de' voti) potrà dichiarare, esservi luogo alla spedizione di speciale procura per eseguir la riforma.

Art. 381. Questa dichiarazione, appena fatta, si pubblicherà e comunicherà a tutte le provincie; e a misura del tempo, in cui fosse stata fatta, determineranno le Corti, se dovrà spedirsi il Mandato di Procura sotto la prossima immediata Diputazione, oppure sotto la seguente.

Art. 382. La Procura sarà data dai Congressi Elettorali di provincia, dovendosi aggiungere alle solite formole de' Mandati la clausola seguente. „ Accordano inoltre la procura speciale per fare nella Costituzione la riforma, di cui si tratta nel Decreto delle Corti, il cui tenore è il seguente (qui si copierà il Decreto): tutto ciò da eseguirsi a norma di ciò che prescrive la medesima Costituzione. E si obbligano a riconoscere e tenere per costituzionale, ciò che in seguito si stabilisca „.

Art. 383. La proposta riforma sarà discussa di bel-

nuovo, e qualora sia approvata da due terze parti de' Diputati, passerà ad esser legge costituzionale, e si pubblicherà per tale nelle Corti.

Art. 384. Una Diputazione finalmente presenterà il Decreto di riforma al Re, acciocchè lo faccia pubblicare e circolare presso a tutte le Autorità, ed in tutti i paesi della Monarchia.

Cadice ai diciotto di Marzo del mille ottocento dodici.

1 Vincenzo Pasquàl, diputato per la città di Teruèl, Presidente.

2 Antonio Gioacchino Perez, diputato per la provincia della Puebla-degli-Angioli.

3 Benedetto Raimondo de Hermida, diputato per Galizia.

4 Antonio Sampèr, Diputato per Valenza.

5 Giuseppe Simone de Uria, diputato per Guadalaxàra, capitale del nuovo Regno di Galizia.

6 Francesco Garcès e Varèa, diputato per le montagne di Ronda.

7 Pietro Gonzàlez de Llàmas, diputato pel Regno di Murzia.

8 Carlo Andrès, diputato per Valenza.

9 Giovàn Bernardo O-Gavàn, diputato per Cuba.

10 Francesco Saverio Borrùll e Vilanòva, diputato per Valenza.

11 Gioacchino Lorenzo Villanueva, diputato per Valenza.

12 Francesco Rodriquez della Bàrcena, diputato per Siviglia.

13 Luigi Rodriguez del Monte, diputato per Galizia.
14 Giuseppe Gioacchino Ortìz, diputato per Panamà.
15 Giacomo Rey e Muñoz, Diputato per le Canarie.
16 Didaco Muñoz Torrèro, diputato per Estremadura.
17 Andrea Moràles de los Rios, diputato per Cadice.
18 Antonio Giuseppe Ruìz de Padròn, diputato per le Canarie.
19 Giuseppe Michele Gurìdi Alcocèr, diputato per Tlascàla.
20 Pietro Ribèra, diputato per Galizia.
21 Giuseppe Mexìa Lequèrica, diputato pel nuovo Regno di Granata.
22 Giuseppe Michele Gordòa, e Bàrrios, diputato per la provincia di Zacatècas.
23 Isidoro Martinez Fortun, diputato per Murzia.
24 Florenzio Castìllo, diputato per Costa-Ricca.
25 Filippo Vazquez, diputato pel Principato delle Asturie.
26 Bernardo, Vescovo di Majorica, Diputato per la città di Palma.
27 Giovanni de Sàlas, diputato per le montagne di Ronda.
28 Alfonso Cañedo, diputato per la Giunta di Asturie.
29 Girolamo Ruìz, diputato per Segovia.
30 Emanuello de Ròxas Cortès, diputato per Cuenca.
31 Alfonso Rovìra, diputato per Murzia.
32 Giuseppe Maria Rocafùll, diputato per Murzia.
33 Emanuello Garzìa Herrèros, diputato per la provincia di Sorìa.

34 Manuello de Aròstegui, diputato per Alava:
35 Antonio Alcàyna, diputato per Granata.
36 Giovanni de Lèra e Càno, diputato per la Mància.
37 Francesco, Vescovo di Calahòrra, diputato per la Giunta superiore di Burgos.
38 Antonio de Pàrga, diputato per Galizia.
39 Antonio Payàn, diputato per Galizia.
40 Giusepp'Antonio Lopez de la Plàta, diputato per Nicaràgua.
41 Gianbernardo Quirìga ed Uìla, diputato per Galizia.
42 Manuello Ros, diputato per Galizia.
43 Francesco Pardo, diputato per Galizia.
44 Agostino Rodrìguez Bahamonde, diputato per Galizia.
45 Manuello de Luxàn, diputato per Éstremadura.
46 Antonio Olivèros, diputato per Estremadura.
47 Manuello Goyanès, diputato per Leone.
48 Domenico Dueñas e Càstro, diputato pel regno di Granata.
49 Vincenzo Terrèro, diputato per la provincia di Cadice.
50 Francesco Gonzàlez Peynàdo, diputato pel Regno di Jaèn.
51 Giuseppe Cerèro, diputato per la provincia di Cadice.
52 Luigi Gonzalez Colòmbres, diputato per Leone.
53 Ferdinando Llarèna e Franchy, diputato per le Canarie.

54 Agostino de Arguèlles, diputato pel Principato delle Asturie.

55 Giuseppe Ignazio Bèye Cisnèros, diputato per Mèssico.

56 Guglielmo Moràles, diputato per la Giunta di Majòrica.

57 Antonio Valcàrce e Peña, diputato per Leone.

58 Francesco de Mosquèra e Cabrèra, diputato per Santo-Domingo.

59 Evaristo Pèrez de Castro, diputato per la provincia di Valladolid.

60 Ottaviano Obregòn, diputato per Guanaxuàto.

61 Francesco Fernandez Munilla, diputato per la Nuova-Spagna.

62 Giangiuseppe Guerèña, diputato per Durango, Capitale della Nuova-Biscaglia.

63 Alfonso Nuñez de Hàro, diputato per Cuenca.

64 Giuseppe Aznàrez, diputato per l'Aragona.

65 Michele Alfonso Villagòmez, diputato per Leone.

66 Simone Lopez, diputato per Murzia.

67 Vincenzo Tommaso Travèr, diputato per Valenza.

68 Baldassarre Estèller, diputato per Valenza.

69 Antonio Llorèt e Martì, diputato per Valenza.

70 Giuseppe de Tòrres e Machy, diputato per Valenza.

71 Giuseppe Martinez, diputato per Valenza.

72 Raimondo Giraldo de Arquellàda, diputato per la Mància.

73 Il Barone di Casa-Blànca, diputato per la città di Peniscola.

74 Giusepp'Antonio Sombièla, diputato per Valenza.

75 Francesco Santàlla e Quindòs, diputato per la Giunta superiore di Leone.

76 Francesco Gutièrrez de la Huèrta, diputato per Burgos.

77 Giuseppe Eduardo de Càrdenas, diputato per Tabasco.

78 Raffaello de Zufriàtegui, diputato per Montevidèo.

79 Giuseppe Moràles Gallègo, diputato per la Giunta di Siviglia.

80 Antonio de Capmàny, diputato per la Catalògna.

81 Andrea de Juregui, diputato per la Avàna.

82 Antonio Larrazàbal, diputato per Goatemàla.

83 Giuseppe de Vega e Sentmanàt, diputato per la città di Cervèra.

84 Il Conte di Torèno, diputato per le Asturie.

85 Giovanni Nicasio Gallègo, diputato per Zamòra.

86 Giuseppe Becèrra, diputato per Galizia.

87 Didaco de Paràda; diputato per la Provincia di Cuenca.

88 Pierantonio de Aguirre, diputato per la Giunta di Cadice.

89 Mariano Mendiòla, diputato per Querètaro.

90 Raimondo Power, diputato per Porto-Ricco.

91 Giuseppignazio Avila, diputato per la Provincia di S. Salvatore.

92 Giuseppe Maria Còuto, diputato per la Nuova-Spagna.

93 Giuseppe Alonso e Lòpez, diputato per la Giunta di Galizia.

94 Ferdinando Navàrro, diputato per la città di Tortosa.
95 Manuello de Villafàñe, diputato per Valenza.
96 Andrea Angiolo de la Vega Infanzòne, diputato per le Asturie.
97 Massimo Maldonàdo, diputato per la Nuova-Spagna.
98 Gioacchino Maniàu, diputato per Vera-Croce.
99 Andrea Savariègo, diputato per la Nuova-Spagna.
100 Giuseppe de Castellò, diputato per Valenza.
101 Giovanni Quintàno, diputato per Palenza.
102 Giovanni Polo e Catalina, diputato per l'Aragona.
103 Gianmaria Herrèra, diputato per Estremadura.
104 Giuseppe Maria Calatràva, diputato per l'Estremadura.
105 Mariano Biagio Garòz e Peñalvèr, diputato per la Mancia.
206 Francesco de Papiòl, diputato per la Catalogna.
107 Bonaventura de los Rèyes, diputato per le Filippine.
108 Michele Antonio de Zumalacàrregui, diputato per Guipùzcoa.
109 Francesco Serra, diputato per Valenza.
110 Francesco Gòmez Fernàndez, diputato per Siviglia.
111 Nicola Martìnez Fortùn, diputato per Murzia.
112 Francesco Lòpez Lisperguèr, diputato per Buenos-àyres.
113 Salvatore Samartìn, diputato per la Nuova-Spagna.
114 Ferdinando Melgarèjo, diputato per la Mancia.
115 Giuseppe Domenico Rus, diputato per Maracàybo.
116 Francesco Calvèt e Rubalcàba, diputato per la Città di Giròna.

117 Dionisio Inca Yupàngui, diputato per il Perù.

118 Francesco Ciscàr, diputato per Valenza.

119 Antonio Zuàzo, diputato per il Perù.

120 Giuseppe Bermùdez, diputato per la Provincia di Tarma del Perù.

121 Pietro Garzìa Coronèl, diputato per Truxillo del Perù.

122 Francesco di Pàola Escudèro, diput° per la Navarra.

123 Giuseppe de Sàlas e Bojadòrs, diput° per Majòrica.

124 Francesco Fernàndez Golfìn, diputato per Estremadura.

125 Manuello Maria Martìnez, diput.° per Estremadura.

126 Pietro Maria Ric, diputato per la Giunta superiore dell' Aragona.

127 Gianbattista Serrès, diputato per la Catalogna.

128 Giacomo Crèus, diputato per la Catalogna.

129 Giuseppe, Vescovo, Priore di Leone, diputato per la Estremadura.

130 Raimondo Làzzaro de Dòu, diputato per la Catalogna.

131 Francesco de la Serna, diputato per la provincia d'Avila.

132 Giuseppe Valcàrcel Dàto, diputato per la provincia di Salamanca.

133 Giuseppe de Cèa, diputato per Còrdova.

134 Giuseppe Ròa e Fabiàn, diputato per Molina.

135 Giuseppe Rìvas, diputato per Majorica.

136 Giuseppe Salvatore Lòpez del Pan, diputato per Galizia.

137 Alfonso de la Vèra e Pantòja, diputato per la Città di Merida.

138 Antonio Llanèras, diputato per Majorica.

139 Giuseppe de Espiga e Gadèa, diputato per la Giunta di Catalogna.

140 Michele Gonzàlez e Lastìri, diputato per Yucatàn.

141 Manuello Rodrigo, diputato per Buenos-Ayres.

142 Raimondo Fellu, diputato per il Perù.

143 Vincenzo Moràles Duàrez, diputato per il Perù.

144 Giuseppe Gioacchino de Olmèdo, diputato per Guayaquìl.

145 Giuseppe Francesco Morejòn, diput.° per Hondùras.

146 Giuseppe Ràmos de Arìspe, diputato per la Provincia di Cohahuìla.

147 Gregorio Lagùna, diput.° per la Città di Bardajòz.

148 Francesco de Èguia, diputato per la Biscaglia.

149 Gioacchino Fernandez de Lèyva, diput.° per il Chile.

150 Biagio Ostolàza, diputato per il Regno del Perù.

151 Rafaelle Manglàno, diputato per Toledo.

152 Francesco Salazàr, diputato per il Perù.

153 Alfonso de Tòrres e Guèrra, diput.° per Cadice.

154 Il Marchese di Villafrànca e Vèlez, diputato per la Giunta di Murzia.

155 Benedetto Maria Mosquèra e Lèra, diputato per le 7 città della Galizia.

156 Bernardo Martìnez, diputato per la Provincia di Orense della Galizia.

157 Filippo Anèr de Estève, diputato per la Catalogna.

158 Pietro Inguànzo, diputato per le Asturie.

159 Giovanni de Bàlle, diputato per la Catalogna.

160 Raimondo Urgès, diputato per la Catalogna.

161 Giuseppe Veladièz e Herrèra, diputato per Guadalaxàra.

162 Pietro Gordìllo, diputato per la Gran-Canaria.

163 Felice Aytès, diputato per la Catalogna.

164 Raimondo de Lladòs, diputato per la Catalogna.

165 Francesco Maria Rièsco, diputato per la Giunta di Estremadura.

166 Francesco Morròs, diputato per la Catalogna.

167 Antonio Vàzquez de Pàrga e Bahamònde, diputato per la Galizia.

168 Il Marchese di Tamarìt, diput.° per la Catalogna.

169 Pietro Aparìci e Ortìz, diputato per Valenza.

170 Gioacchino Martìnez, diputato per la Città di Valenza.

171 Francesco Giuseppe Sièrra e Llànes, diputato per le Asturie.

172 Il Conte di Bona Vista Cerro, diputato per Cuenca.

173 Antonio Vazquez de Aldàna, diputato per Toro.

174 Stefano de Palàcios, diputato per Venezuèla.

175 Il Conte di Puñonròstro, diputato pel Nuovo Regno di Granata.

176 Michele Rièsco e Puènte, diputato per il Chile.

177 Firmino de Clemènte, diputato per Venezuèla.

178 Luigi de Velàsco, diputato per Buenos-Àyres.

179 Manuello de Llàno, diputato per Chiàpa.

180 Giuseppe Gaetano de Foncerràda, diputato per la Provincia di Valladolìd di Mechoacàn.

181 Giuseppe Maria Gutièrrez de Teràn, diputato per la Nuova-Spagna, Segretario.

182 Giuseppantonio Navarrète, diputato per il Perù, Segretario.

183 Giuseppe de Zorraquìn, diputato per Madrid, Segretario.

184 Gioacchino Dìaz Canèja, diputato per Leone, Segretario.

Comandiamo pertanto a tutti gli Spagnuoli nostri sudditi, di qualsivoglia classe e condizione che siano, che tengano ed osservino la quì inserita Costituzione, come legge fondamentale della Monarchia: e comandiamo altresì a tutti i Tribunali, Giustizie, Capi, Governatori, ed a tutte le altre Autorità, Civili, Militari, ed Ecclesiastiche, di qualunque classe e dignità, che osservino, e facciano osservare, adempire, ed eseguire in ogni sua parte la medesima Costituzione. Sappiatelo per vostro regolamento; e prendete ogni necessario provvedimento per farla osservare, stampare, pubblicare, e circolare.

Gioacchino de Mosquèra e Figueròa, Presidente.
Giovanni Villavicèncio.
Ignazio Rodrìguez de Rìvas.
Il Conte dell' Abisbàl.

In Cadice ai 19 di Marzo del 1812.

A. D. Ignazio de la Pezuèla.









